

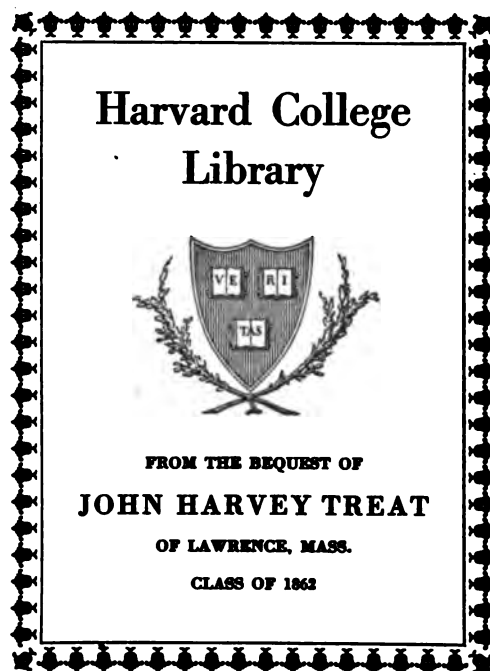
Ita
68
40.232

www.libtool.com.cn



Ital 68.40.232.

*



www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

STATUTO E CAPITOLI
COI QUALI DEVE ESSERE GOVERNATA
LA VEN. ARCHICONFRATERNITA
DELLA
SANTISSIMA VERGINE MARIA
DEL SUFFRAGIO DI ROMA

DATI ALLA STAMPA ESSENDO PROTETTORE DELLA MEDESIMA

l'Eminentissimo, e Reverendissimo Principe

Signor Cardinale

GIORGIO DORIA PAMPHILY

DEL TITOLO DI S. CECILIA

GRAN PRIORE IN ROMA DELL' ORDINE GEROSOLIMITANO EC. EC.

PRIMICERIO

l'Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignore

COSIMO DE' MARCHESE CORSI

DECANO DELLA SACRA ROTA



R O M A

NELLA TIPOGRAFIA DELLA REV. CAM. APOSTOLICA

1836

Ital 68.40.232

www.libtool.com/en

HARVARD COLLEGE LIBRARY

TREAT FUND

Apr. 29, 1925

24-67
30

**Nel nome della SANTISSIMA TRI-
NITA' PADRE , FIGLIUOLO , E SPIRITO
SANTO , a gloria ed onore della
gloriosa sempre Vergine MARIA ,
e di tutti i Santi, e Sante , e del-
la Santa Chiesa Cattolica Apo-
stolica Romana, ed a salute del-
le anime dei Fedeli.**



B O L L A
DELLA EREZIONE
DELL' ARCHICONFRATERNITA
DELLA
MADONNA SANTISSIMA
DEL SUFFRAGIO
DELLA S. M.
DI CLEMENTE VIII.

CLEMENS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI

Ad perpetuam rei memoriam

Ex debito nostri ministerii Pastoralis ad ea nostræ operationi studia diligenter convertimus, per quæ pia fidelium vota præsertim animarum Christi fidelium salutem concernentia optatum consequantur effectum, et ea quæ propterea per fideles ipsos pie facta et ordinata fuisse dicantur, firma perpetuo, et illibata persistent, cum a nobis petitur libenter Apostolico munimine roboramus, ac alias concedimus prout in Domino conspicimus salubriter expedire. Sane dilectus Filius noster Franciscus Sanctæ Mariæ in Via Lata Diaconus Cardinalis Sfortia nuncupatus, tam sua, quam dilectorum filiorum Confratrum Confraternitatis sub invocatione Animarum Purgatorii, alias *Suffragii* in Paroc-

chiali Ecclesia S. Blasii in Via Julia de Urbe canonice instituta nominibus nuper Nobis exposuit: Quod cum nonnulli ex dilectis filiis Parochianis dictæ Ecclesiæ singulari quodam pietatis affectu erga Christi fidelium animas, quæ in Purgatorio futuram beatitudinem expectant, commoti, et de sui ipsius salute altiori mente recogitantes, unam utriusque sexus Christi fidelium Confraternitatem animarum Purgatorii, alias Suffragii nuncupatam, cujus præcipuum institutum hoc esset, piās ad Deum preces pro dictis animabus in Purgatorio existentibus, et in earum refrigerium effundere, et alias ad Dei Omnipotentis laudem, erigendam, atque instituendam statuerint; subindeque dilectus Filius Noster in dicta Urbe et ejus districtus Vicarius generalis illam ordinaria ejus auctoritate perpetuo erexerit, et instituerit sub certis modo et forma, tunc latius expressis prout in patentibus Litteris dicti Vicarii desuper confectis plenius dicitur contineri; et sicut eadem petitio subjungebat si dicta Confraternitas sub tam pia et laudabili instituto, denuo per Nos institueretur, ac aliqua speciali gratia et titulo, ac denominatione Archiconfraternitatis decoraretur, illa exinde amplius stabiliretur optataque in domino susciperet incrementa: pro parte Francisci Cardinalis et Confratrum prædictorum Nobis fuit humiliter supplicatum, quatenus ipsos Confratres asserentes, se dictum Franciscum Cardinalem in suum et Confraternitatis hujusmodi Protectorem elegisse in suo laudabili proposito confovere, eosque, ac Confraternitatem ipsam specialibus favoribus et gratiis prosequi de benignitate Apostolica dignaremur. Nos qui pium dictorum Confratrum propositum promovere sinceris desideramus affectibus, eosdem Confratres, ac eorum quemlibet a quibusvis excommunicationis, suspensionis, et interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis censuris et pœnis a jure vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum præsentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum for-

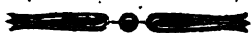
re censes, hujusmodi supplicationibus inclinati; Erectionem, Institutionem dictæ Confraternitatis, nec non quæcumque Statuta et Ordinationes ad felix regimen, et prosperam directionem dictæ Confraternitatis jam hactenus condita, quatenus sint licita et honesta, ac Sacris Canonibus et Constitutionibus Apostolicis, ac Concilii Tridentini Decretis non contraria, et ab eodem Vicario examinata et admissa, Apostolica Auctoritate tenore præsentium perpetuo approbamus et confirmamus, illisque perpetuæ et inviolabilis firmitatis Apostolicæ robur adjicimus, nec non omnes et singulos tam juris, quam facti, et alios quantumvis substantiales defectus, si qui intervenerint in eisdem supplemus. Et nihilominus dictam Confraternitatem in Archiconfraternitatem aliarum Confraternitatum ut infra erigendam, cum omnibus privilegiis, insignibus, juribus et jurisdictionibus solitis eisdem auctoritate et tenore, etiam perpetuo sine alicujus præjudicio erigimus, et istituimus. Eisdem Confratribus ut pro felici gubernio, prosperoque successu dictæ Archiconfraternitatis, et illius rerum ac bonorum, omniumque aliorum ad eam nunc et pro tempore pertinentium, præter jam condita, quæcumque alia Statuta et ordinatione concedere eademque toties, quoties pro rerum et temporum mutatione et quantitate expediens fuerit, etiam in toto vel in parte mutare, corrigere, et in melius reformare, ac etiam de novo facere, quæ sic condita, reformata, ac de novo facta per dictum Vicarium examinari, et quatenus sint licita et honesta, ac sacris Canonibus et Constitutionibus dicti Concilii decretis non contrariantur, approbari debeant. Et insuper dictæ Archiconfraternitati quæcumque alias Confraternitates sub illius Instituto ubivis locorum et gentium erectas, et erigendas, si, et postquam hoc per eorum Procuratorem ad id specialiter constitutum in una ex Congregationibus ipsius Archiconfraternitatis petierint, similiter perpetuo aggregare, eisdemque sic per eos pro tempore aggregatis Confraternitatibus ac earum Ecclesiis,

Capellis, Oratoriis, et Confratribus, et Personis omnia et singula privilegia, Indulgentias, peccatorum remissiones, facultates, cæterasque gratias prædictæ Archiconfraternitati, ejusque Confratribus, nec non Ecclesiis, seu Capellis hujusmodi concessa (facultate eligendi Confessorem, nec aggregandi, et gratias hujusmodi communicandi excepta) communicare ac concedere, et alia omnia in similibus per alias dictæ urbis Archiconfraternitates, earum Confratres fieri et observari solita facere libere, et licite valeant, plenam, liberam et omnimodam licentiam facultatem et auctoritatem harum serie impertimur. Postremo ut Christi fideles prædicti ad dictam Archiconfraternitatem ingrediendam, et piorum operum in illa exercitium amplius incitentur, et exinde ipsa Archiconfraternitas Confratrum numero et frequentia magis decoretur prædictaque Ecclesia, vel alia, ad quam ipsam Archiconfraternitatem transferri contigerit in majori habeatur veneratione et fidelis populi erga illam devotio augeatur, quo ipsi uberius cælestis gratiæ donis cognoverint se inde esse refectos: De omnipotentis Dei misericordia, ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus Christi fidelibus vere pœnitentibus et confessis ac sacrosancta Communione refectis, prædictam Archiconfraternitatem de cætero ingredientibus die primi illorum ingressus et receptionis hujusmodi, ac tam illis, quam jam ingressis Confratribus dictæ Archiconfraternitatis pro tempore ubilibet decedentibus in eorum mortis articulo, si etiam vere pœnitentes et confessi Sanctissimæ Eucharistiæ Sacramentum, si id commode fieri potuerit, sumpserint, et nomen Jesu ore, vel saltem corde invocaverint. Nec non omnibus et singulis utriusque sexus Christi fidelibus similiter vere pœnitentibus et confessis, qui Ecclesiam vel Oratorium dictæ Archiconfraternitatis in omnium Sanctorum, et per totam Octavam, ac Nativitatis Beatæ Mariæ Virginis festivitibus annis singulis devote visitaverint, et pro salute Romani Pontificis, paceque et tranquillitate Se-

dis Apostolicæ, ac omnium Principum Christianorum, ac etiam pro Animarum in Purgatorio prædicto existentium liberatione, et alias pias ad Deum preces fuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem, auctoritate, et tenore præmissi elargimur. Insuper eis, qui pariter vere pœnitentes et confessi, ac Sacra Communionem refecti, durante oratione Quadraginta Horarum, eidem orationi, sive die, sive nocte intervenerint, et Psalmum qui incipit, *Miserere mei Deus*, sive *De profundis* cum ipso responsorio *requiem etc.* aut qui hoc præstare nesciverint, Coronam recitaverint pro animabus in Purgatorio existentibus, ipsisque Confratribus, qui itidem vere pœnitentes et confessi qualibet feria secunda primæ hebdomadæ cujuscumque mensis dictum Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum, devote et cum contritione pro eisdem Purgatorii animabus, Psalmos et orationes hujusmodi recitando, susceperint, septem annos et totidem quadragenas : Quique in Oratorio Officiis Defunctorum interfuerint et corpora dictorum Confratrum utriusque sexus defunctorum, Psalmum *De profundis* vel Coronam hujusmodi recitando ad sepulturam associaverint, eisdemque Psalmum *De profundis* vel Coronam hujusmodi pro omnibus Christi fidelibus etiam non Confratribus ab hac luce decedentibus devote etiam recitantibus, vel dictum Sanctissimæ Eucharistiæ Sacramentum, dum ad infirmos defertur etiam associaverint, et Processionibus dictæ Archiconfraternitatis, ex quavis causa de licentia ejusdem Vicarii pro tempore faciendis, intervenerint, et qui secunda et sexta feriis cujuscumque hebdomadæ Psalmum *De profundis*, vel Coronam hujusmodi pro animabus prædictis dixerint, quique Missas pro animabus eisdem celebrari fecerint, et quoties infirmos dictæ Archiconfraternitatis visiterint : nec non Processionibus dictæ Archiconfraternitatis infra Octavam commemorationis defunctorum ad Ecclesiam S. Gregorii de dicta Urbe, feria sexta in Parasceve ad Basilicam Principis Apostolorum de eadem Urbe faciendis de-

vote interfuerint, ac tam ipsis Confratribus qui confessi et communicati septem Ecclesias dictæ Urbis visitaverint, cum aliis Christi fidelibus illos associantibus, centum dies de eis injunctis seu alias quomodolibet debitis pœnitentiis, misericorditer in Domino relaxamus. Postremo eisdem Confratribus, ut pro Indulgentiis prædictis facilius consequendis iidem Confratres, ac etiam eorum quilibet Confessorem, sibi benevisum ab Ordinario approbatum, qui audita ipsorum confessione, eos a quibusvis peccatis, criminibus, et excessibus etiam quantumvis enormibus, videlicet in casibus dictæ Sedi reservatis, exceptis contentis in litteris in die Cœnæ Domini legi solitis, bis in vita, et in mortis articulo, in aliis vero eidem Sedi non reservatis casibus, quoties opportunum fuerit, absolvere, et pro eis salutarem pœnitentiam injungere possit, eligere, licite, et libere valeat, eisdem auctoritate et tenore præsentium indulgemus, præsentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Non obstantibus Nostra de Indulgentiis ad instar non concedendis, et quibusvis aliis Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis, cæterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, quod si ingredientibus dictam Archiconfraternitatem aut aliud ex præmissis peragentibus, vel alias aliqua alia Indulgentia in perpetuum, vel ad certum tempus nondum elapsam duratura per Nos concessa fuerit, præsentis litteræ nullius sint roboris, vel momenti. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ absolutionis, approbationis, confirmationis, additionis, suppletionis, erectionis, institutionis, impartitionis, concessionis, elargitionis, relaxationis, indulti, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem Omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus, se noverit incursurum. Datum Romæ apud Sanctum Marcum anno Incarnationis Dominicæ Millesimo quingentesimo nonagesimo quarto, quinto idus Septembris, Pontificatus nostri anno tertio.

PROEMIO



FONDAZIONE DELL' ARCHICONFRATERNITA DELLA MADONNA SANTISSIMA

DEL SUFFRAGIO DI ROMA

Deus fundavit eam (Psalm. 47)

Mirabili effetti sempre ha prodotto la virtù della Carità, e siccome questa tra le altre tiene il primo luogo, perchè è il vincolo di ogni perfezione, = *Super omnia autem Charitatem habete, quod est vinculum perfectionis* = (Coloss. III. 14) così gli atti che da essa emanano o in ordine a Dio, o in ordine al prossimo sono assai più degli altri meritorj, e fruttiferi. In mille guise a vantaggio de' nostri prossimi possono esercitarsi, e secondo la maggiore o minore efficacia e forza di essi desume il merito la sua misura. Non v'ha però dubbio alcuno, che siccome l'anima è assai più nobile del corpo, così gli atti caritatevoli, che tendono a beneficio delle anime sieno più meritorj e più grati a Dio di quelli, che tendono al beneficio del corpo. Di tal natura sono i suffragj, che in pro delle anime de' defonti si fanno: questi sono debitori della divina giustizia, ma incapaci però di soddisfarla. Quindi quale atto più compassionevole, e a Dio più grato, ed a loro, che il soddisfare per essi i debiti, che hanno contratti, ed il sollevarli dalle pene meritate? Questi furono in ogni tempo i grandi impulsi di Uomini probi, e Santi in cercare tutte le maniere di suffragare quelle anime, *supplicationi-*

bus, eleemosynis, et oblationibus (S. Jo. Chrys. Hom. 41 in I. ad Corint.) colle orazioni cioè, con le elemosine, e con le oblazioni, e questi furono appunto gli stimoli più forti della fondazione della nostra Archiconfraternita.

Ebbe questa il suo principio alcuni anni prima del 1594 in particolare da due Uomini religiosi e divoti abitanti nella Parrocchia di S. Biagio detto *della Pagnotta* a strada Giulia, i quali nella medesima Chiesa adunandosi, ne fecero la fondazione sotto il titolo di S. Maria del Suffragio. Dopo breve tempo crebbe in tal guisa il numero de' Congregati, che per evitare ogni disordine, solito a nascere dalla moltitudine, con la scorta di persone dotte e prudenti posero insieme regole e costituzioni adattate alla buona direzione dell' Archiconfraternita, che furono compilate al finire del decimo sesto secolo.

Frà le altre cose disposero, che si dovesse eleggere un Protettore nella persona di un Cardinale di S. Chiesa, il quale colla sua autorità e vigilanza proteggendo l' Archiconfraternita, ne facesse eziandio osservare le costituzioni e gli Statuti. Il primo che onorò di sua protezione questo nuovo Stabilimento fu il Cardinal *Sforza*.

Vollero che l' abito de' Fratelli fosse simile a quello de' pellegrini, onde avessero viva la memoria del breve pellegrinaggio, che v' è da questa all' altra vita. Ordinarono, che non si accettasse alcuno, che di buona fama non fosse, acciocchè dal mal esempio di questo non restasse altri corrotto.

Stabilirono, che si eleggesse per Primicerio un Prelato della Curia Romana, e tre persone savie e prudenti, acciocchè coll' esortazioni e correzioni fraterne sempre più stimolare dovessero i Fratelli agli esercizi di pietà, alla maggior gloria di Dio, e della B^{ma} Vergine, ed a beneficio delle anime purganti.

Prescrissero, che la elezione degli Uffiziali si facesse col voto de' Fratelli a ciò destinati colla Bussola solita usarsi in

simili occasioni. Stabilirono molti altri Uffiziali subalterni assegnando a ciascuno le sue ingerenze per la conservazione e l'aumento della Opera pia, e che non fosse lecito ad alcuno ricusare l'ufficio destinatogli, ma prontamente dovesse accettarlo ed esercitarlo. E di più vollero, che anche le donne devote, e pie fossero a questa Archiconfraternita ammesse, affinchè col maggior numero de' Congregati, e col vantaggio de' privilegi, e delle Indulgenze, crescessero ancora i suffragj per le anime purganti.

Furono finalmente le predette costituzioni, ed ordinazioni confermate e approvate dalla Sa: Me: di Clemente VIII. sotto il dì 9 Settembre 1594.

Fra i primi che si ascrissero, in quell'epoca vi fu il Venerabile Servo di Dio Giuseppe Calasanzio, poi fondatore de' Chierici Regolari della Madre di Dio delle Scuole pie, e le ch: me: de' Cardinali Bellarmino e Baronio. Da quel medesimo Pontefice ebbe la nostra Archiconfraternita la facoltà di poterne aggregare delle altre, e la decorò di molte indulgenze e privilegi, che furono successivamente da altri Pontefici confermati ed ampliati.

Accresciuto in progresso di tempo il numero de' fratelli, e delle sorelle, non che il concorso del popolo, fu d'uopo lasciare le angustie della Chiesa di S. Biagio, ed erettane dai fondamenti un'altra poco distante colle pie oblazioni de' fedeli, di decente e convenevole struttura, in essa trasferirono la Confraternita, ed ivi non solo continuossi con tutto il buon ordine ad eseguire quanto dai primi fratelli si era stabilito, ma di più, acciocchè la devozione, ed il fervore dell'orazione a pro delle anime purganti si aumentasse, determinarono, che vi fossero alcuni fratelli del medesimo Corpo, che si chiamarono della Congregazione del numero., i quali specialmente avessero il peso di orare avanti l'Augustissimo Sacramento in occasione di pubbliche Esposizioni con Uffiziali particolari a tal' effetto deputati, e che si assistessero le Vedove specialmente ne' litigj.

Con sì prosperi auspicj nata e cresciuta la nostra Archiconfraternita progredì felicemente per lunga serie di anni, quando sotto il Pontificato di Clemente XII. si conobbe che o per la varietà de' tempi, o per la molteplicità de' fratelli, o per altre imperiose circostanze molte Costituzioni non potevano più eseguirsi, e molte altre avevano bisogno di cambiamento, o almeno di modificazione; e fu mediante la intercessione della ch: me: Cardinale Lorenzo Altieri Protettore in allora dell' Archiconfraternita, e di Monsignor Pietro de Carolis Arcivescovo di Trajanopoli Primicerio, non che a supplica de' PP. Guardiani e Fratelli, che quel Pontefice si degnò di ordinare la riforma degli Statuti, quale venne felicemente portata ad effetto coll' opera di fratelli idonei e capaci scelti da tutto il corpo dell' Archiconfraternita, e quindi approvata dall' E' mo e R' mo Signor Cardinale Vicario Guadagni di ch: me: sotto il dì 8 Agosto 1738. Qual riforma, onde meglio accomodarsi alla sodisfazione della Fratellanza, la di cui unione e concordia è stata mai sempre desiderabile, e per renderne più pronta e facile la esecuzione, venne posteriormente esaminata prima di darla alle stampe, e concorrendovi l' autorevole interposizione e consenso dell' E' mo e R' mo Signor Cardinale Carlo Rezzonico successivo Protettore ebbe il suo compimento, essendo posta in pieno vigore, come vi è stata fino al tempo presente.

Il Cielo però avesse voluto, che col volgere degli anni niuna circostanza fosse avvenuta per dar motivo a cambiamenti ulteriori. Ma al contrario pur troppo ragioni non solo eguali a quelle, che sorsero regnando la S: M: di Clemente XII., ma più imponenti di assai si sono presentate posteriormente a rendere indispensabile una nuova riforma. Non isfuggirono queste alla somma penetrazione, ed allo zelo instancabile dell' attuale vigilantissimo nostro Protettore Signor Cardinale Giorgio Doria Pamphily, che intento sempre al maggior lustro e decoro della nostra Archiconfraternita, non meno che al più regolare andamento della me-

desima, dopo avere implorate a tal' uopo le Apostoliche facoltà, ha voluto che a nuovo esame venissero assoggettati tutti i capitoli, che compongono lo Statuto, e di ciascuno si facesse una esatta revisione per dichiarare, spiegare, e meglio dilucidare quelli, che ne avessero bisogno, come anche occorrendo per variare, aggiungere o togliere quelli che il meritassero e fare in somma tutto ciò che opportuno si fosse stimato.

Dopo aver preso di ciò il principale interesse lo zelantissimo nostro attuale Primicerio Monsignor Cosimo de' Marchesi Corsi Uditore della S. Rota in unione di altri non meno capaci, che probi fratelli si è giunto alla fine colla grazia del Signore e di Maria Ssma a vedere portato al suo compimento questo lavoro, il quale maturamente esaminato e discusso dal sopra lodato Ema Signor Cardinale Protettore ha meritato l'ampia di lui approvazione in ogni sua parte siccome emerge da suo speciale decreto de' 9 Maggio 1833 del tenore seguente:

NOI GIORGIO
DEL TITOLO DI S. CECILIA
 DELLA SANTA ROMANA CHIESA PRETE CARDINALE
DORIA PAMPHILY
 GRAN PRIORE IN ROMA DELL' ORDINE GEROSOLIMITANO
PROTETTORE
 DELLA VENERABILE ARCHICONFRATERNITA
 DI
S. MARIA DEL SUFFRAGIO EC. EC.

Il lasso de' tempi, e il variare delle vicende spesso producono anche nelle istituzioni le più sagge e prudenti la necessità di una riforma, sia perchè non più acconce ritrovinsi le adottate antiche provvidenze, sia perchè ne abbisognino delle nuove dalle successive circostanze richieste.

La verità di tal massima abbiamo dovuto conoscerla negli Statuti della Venerabile Archiconfraternita della Madonna Ssma del Suffragio di quest' alma Città di Roma , e già da qualche anno nella qualità di Protettore odierno della medesima implorammo dalla Sa: Me: di Leone XII. la facoltà di poter economicamente venire ad una nuova formazione degli Statuti , la quale per la Dio mercè ha veduto oggi il suo compimento.

In virtù pertanto delle Apostoliche facoltà delegateci con benigno Rescritto de' 19 Ottobre 1827 , non che usando dei diritti che a Noi ne vennero compartiti dall' Emo Signor Cardinale Vicario , qual Presidente della S. Visita Apostolica , con venerato biglietto de' 28 Gennaro 1830 , e sentito il parere e consiglio del vigilantissimo Primicerio , non che di altri zelanti e specchiati Confratelli , ordiniamo , e comandiamo , che in avvenire inviolabilmente e senza eccezione debba avere la sua plenaria osservanza il presente Statuto , dichiarando nulle , irrite , e di niun valore , e rivocando nella più ampla forma , ed in ogni miglior modo , anche più degno di speciale menzione tutte quelle istituzioni e pratiche fin qui vigenti , che potessero opporsi in qualsivoglia maniera all'attuale riforma.

Dato dal Palazzo di Nostra residenza presso S. Maria in Via Lata in Roma li 9 Maggio 1833.

G. CARD. DORIA PAMPHILY PROTETTORE.

Quindi è che in avvenire si dovrà inviolabilmente praticare la osservanza di questo Statuto così riformato , e riveduto , mediante il quale , sebbene nelle cose fondamentali ed essenziali sia per lo più coerente all'antico , pur non di meno colla presente riforma s'intenda e debba intendersi abolito , cassato e rivocato tanto detto Statuto antico , quanto ogni altra risoluzione o decreto che sia da questo diverso , o a questo contrario.

CAPITOLO I.

CHE L' ARCHICONFRATERNITA SIA NOMINATA
S: MARIA DEL SUFFRAGIO



*Quid Maria majus , aut illustrius ullo unquam tempore
inventum est ? (Sermo S. Joan. Crys.)*

Se tutti i Luoghi e le Città del mondo alla giurisdizione e protezione de' Principi si sottopongono , per essere da quelli rette con saggezza e difese nelle occasioni , molto i più Sacri Tempj , e le pie Adunanze tener debbono per loro Protettori i Santi del Cielo ed in modo speciale la gloriosissima Vergine Maria.

Essendo pertanto questa nostra Archiconfraternita istituita per fare orazioni ed offerire sacrificj a Dio per la liberazione delle anime purganti , abbiamo stabilito di sottoporla all'altissima protezione della Beatissima Vergine Maria nostra Avvocata acciocchè come mediatrice di grazie presso l'Altissimo si degni presentare le nostre orazioni al suo divin Trono e tutte le opere di carità a beneficio delle suddette anime ; e però vogliamo che questa nostra Archiconfraternita sia chiamata e denominata *l' Archiconfraternita della Madonna Ssma del Suffragio* perchè la Vergine stessa ci dice » *Beatus homo qui audit me , et qui vigilat ad fores meas quotidie , et observat ad portas ostii mei* » (Prov. viii. 34). Così la medesima tutte le nostre azioni a gloria di Dio assista e avvalori , come particolare nostra Signora e Avvocata nelle nostre urgenze sì spirituali , che temporali , difenda e protegga come sempre si è degnata di fare con tante grazie e favori.

CAPITOLO II.

DELL' ABITO E SEGNO DELLA NOSTRA ARCHICONFRATERNITA

*Pone me ut signaculum super cor tuum , ut signaculum
super brachium tuum. (Cant. Cant. viii. 6.)*

Per denotare la dovuta soggezione della nostra Archiconfraternita alla Regina del Cielo , e per dar prove non dubbie del desio , che abbiamo d'ottenere il sospirato patrocinio della medesima , vogliamo , che il segno di essa sia una immagine della stessa gran Madre di Dio col suo divino Figliuolo in seno , e sotto una donzella inginocchiata simbolo e figura della orazione che con un vaso in mano versi l'acqua sopra le anime purganti , nell'orlo del quale sia scritta la parola *Suffragium* e sotto la figura di essa donzella rappresentato il Purgatorio con molte anime da fiamme cinte , che il refrigerio de' suffragii denotati nell'acqua cadente dal vaso , sopra loro diffusa , ricevono , ed attorno del medesimo segno in lettere nere scritto vi sia = *Archiconfraternitas S. Mariæ Suffragii* = qual segno esser debba in carta pergamena , e non di recamo , nè di oro attorno , e portato esser debba attaccato alla mozzetta sotto la spalla sinistra verso il petto , e detta donzella vestita sia con l'abito stesso dell' Archiconfraternita , quale abito vogliamo , che sia un sacco di tela bianca non adattato artificiosamente alla vita , e con maniche chiuse in segno di abito di penitenza , cinto con un cordone nero , e sopra le spalle una mozzetta di saia nera , un cappello di feltro nero di forma alla fratesca , orlato di passamano con sottogola per poterlo calare dietro le spalle all'entrare nelle Chiese , (che però non do-

vrà usarsi giornalmente , ma solo in caso di pioggia , o altra simile occasione ad arbitrio de' PP. Guardiani) , ed una corona nera pendente dal medesimo cordone con i *Pater noster* bianchi , con una testa di morto , e con una crocetta in fine di essa , e finalmente un bordone di legno nero con pomo di sopra , quale dai Fratelli in figura di Pellegrini dovrà portarsi nelle processioni , a riserva però di Monsignor Primicerio , PP. Guardiani e Camerlengo , che portar dovranno le loro particolari insegne.

CAPITOLO III. !

MODO DI ELEGGERE

IL SIGNOR CARDINALE PROTETTORE



Dominantes in potestatibus suis homines magni virtute, et prudentia sua præditi. (Eccl. XLIV.)

Essendo sempre intento e vigilante l'inimico del genere umano a seminare zizzanie , e distruggere le opere sante e virtuose , perciò la nostra Archiconfraternita fin dal principio providamente stabilì di appoggiarsi ad un' Eminentissimo Signor Cardinale , che fosse della medesima Protettore , conforme si è sempre praticato fino al presente.

Per procedere adunque con buona regola a tal'elezione , quando il caso per qualunque circostanza ne venga , si farà intimare la Congregazione Segreta. In essa da Monsignor Primicerio , e rispettivamente da' tre Guardiani (alcuno dei quali mancando , si sostituirà il Camerlengo , e in difetto pure di questo , o di più Guardiani si faranno supplire gli Officiali più degni per ordine di Tabella) si nomineranno quattro Eminentissimi Cardinali , e posti a partito , quei due che avranno più voti , si proporranno nella Congregazione ge-

nerale da intimarsi nel medesimo tempo, e da convocarsi immediatamente dopo la suddetta Congregazione Segreta, e chi di essi due prevarrà per maggioranza di voti sarà l'eletto per Protettore finchè vivrà, ovvero gli piacesse di emettere la rinuncia. Ciò fatto si chiuderà la Congregazione col canto dell' Inno Ambrosiano, e col suono delle campane. In seguito di che, Monsignor Primicerio e PP. Guardiani si recheranno da Sua Eminenza a darle avviso della sua elezione, e a supplicarla di accettare tal protezione, del che assicurati le raccomanderanno la nostra Archiconfraternita, e la pregheranno di stabilire una giornata nella quale voglia degnarsi di venire alla nostra Chiesa ed Oratorio per essere ivi ricevuto come Protettore, e sopra la porta della nostra Chiesa ed Oratorio s'inalzerà lo Stemma di Sua Eminenza, locchè potrà praticarsi anche nelle altre festività dell' Archiconfraternita.

CAPITOLO IV.

MODO DI ELEGGERE

MONSIGNOR PRIMICERIO SUO UFFIZIO ED AUTORITA'



*In medio fratrum Rector illorum in honore; et qui timent
Dominum erunt in oculis ejus. (Eccl. Cap. I.)*

Convenendo al buon regolamento delle famiglie, ed insieme ad effetto che la nostra Archiconfraternita si conservi in buon ordine, e disciplina, vi sia sempre un capo, che direttamente presieda; perciò si è stabilito che per capo della medesima si elegga un Prelato della Curia Romana col titolo di Primicerio, l'elezione del quale dovrà farsi nel modo seguente.

Si convocherà con particolare intimo da' PP. Guardiani la Congregazione Segreta , in cui si proporranno quattro Prelati , uno cioè da Monsignor Primicerio attuale , e tre rispettivamente dai Guardiani , e in mancanza di detto Monsignor Primicerio , o di uno de' Guardiani si farà dal Camerlengo ; e così proposti si manderanno a partito , e i due de' quattro che avranno più voti , si dovranno immediatamente proporre , e mandare a partito in Congregazione generale , a tal'uopo preventivamente intimata , e chi di detti due Prelati avrà maggior numero di voti sarà l'eletto per Primicerio , ed in caso di eguaglianza di voti si dovrà correre nuovamente il partito fino alle tre volte inclusivamente , e continuando la stessa uguaglianza , la sorte deciderà quale de' due sarà Primicerio , ed allora se ne pubblicherà la elezione col suono delle Campane e col canto dell' Inno Ambrosiano : che se poi l'eletto dalla sorte non volesse accettare , subentri l'altro Prelato proposto in detta Congregazione Generale senza altro scrutinio ; e se neppur questo volesse accettare , si propongano in altra Congregazione Generale gli altri due precedentemente nominati in detta Congregazione Segreta , osservando lo stesso metodo detto di sopra.

L' ufficio di Monsignor Primicerio durerà lo spazio di sei anni , passati i quali potrà essere dalla Congregazione Segreta confermato di tre in tre anni finchè la medesima lo stimerà espediente , avvertendo però che i PP. Guardiani non possono nominare alcuno , che abbia interesse colla nostra Archiconfraternita , e questo modo sarà inviolabilmente osservato.

Accadendo poi il caso della morte o rinunzia di detto Monsignor Primicerio , durante il suo ufficio , debbasì venire alla elezione del successore nel modo sopra espresso.

In tal guisa Monsignor Primicerio Capo della nostra Archiconfraternita dovrà ancora avere in essa autorità e preminenza , di modo che oltre il primo luogo nella Presidenza e nelle Congregazioni generali e segrete , ed in qualsi-

woglia altra funzione; dovrà ancora come tale esser sollecito, pieno di carità e diligente nel governo, stimolando colla sua presenza tutti i fratelli a frequentare l'Oratorio, e ad osservare esattamente le presenti ordinazioni.

Interverrà a tutte le Congregazioni generali e segrete, ed ivi proporrà tutto ciò che dovrà trattarsi, esortando tutti i fratelli ad esternare ciascuno sopra le dette proposizioni liberamente, ma con modestia il loro parere, ed occorrendo, che alcuno di essi sopra le proposizioni già fatte domandasse la bussola, ordinerà che si corra, dando il voto secondo la coscienza. Avvenendo però, che Monsignor Primicerio quantunque intimato, non potesse intervenire a qualche Congregazione generale o segreta, potranno due de' detti PP. Guardiani o uno di Essi con il Fratello Camerlengo farle senza il di lui intervento e proporre non ostante ciò, che sarà necessario per non ritardare quelle deliberazioni, che potrebbero essere di vantaggio all' Archiconfraternita; ed infine eserciterà tutto quella autorità, che in più Capitoli di questo Statuto gli viene attribuita.

CAPITOLO V.

MODO DI FAR LA BUSSOLA ED ESTRAZIONE DEI GUARDIANI



Non enim omnia omnibus expediunt. (Eccl. xxxvii.)

Acciocchè la nostra Archiconfraternita sia ben governata, e si vengano per divina bontà, secondo l'importanza degli Officj ad eleggere persone idonee, che con la loro integrità, e buon'esempio invigilino all'esercizio delle sacre Funzioni, non meno che alla retta amministrazione de' beni della medesima, e di quelli dell'eredità, e Legati pii da

~~essa~~ parimenti amministrati, si ordina che oltre Monsignor Primicerio debbano esservi tre Guardiani, e potranno questi eleggersi fra le Persone Ecclesiastiche, Nobili, ed esercenti professioni liberali, ed anche fra i Negozianti, o gli Artisti, purchè siano di civile condizione, e di ottimi costumi. Dovendosi pertanto venire alla elezione di uno o più Guardiani sarà cura di Monsignor Primicerio e PP. Guardiani di far intimare nel giorno 8. Dicembre, o altro da destinarsi dai medesimi, la Congregazione segreta, e generale con poliza stampata, che dica = *per eleggere il nuovo, o nuovi Guardiani* =.

Adunata prima la Congregazione segreta da Monsignor Primicerio PP. Guardiani, o Camerlengo si nomineranno sei soggetti per ciascun Guardiano vacante da eleggersi; cioè due da Monsignor Primicerio, e li altri quattro uno per ciascuno dalli PP. Guardiani e Camerlengo, ed in mancanza di uno o più di essi il diritto di nominare sarà devoluto agli Officiali presenti più antichi per ordine di tabella, come si è detto nel Capitolo *della elezione del Cardinal Protettore*, e questi sei soggetti nominati saranno descritti dal Fr. Segretario in un foglio, e pubblicati nella Congregazione segreta. Accadendo poi, che il soggetto nominato per Guardiano avesse qualche eccezione, si ricorrerà al Capitolo *dell'Eccezioni*, e si verrà alla nomina di un'altro, e quindi si correranno sei bussole principiando dal primo nominato con assegnarsi per inclusiva la palla nera, e per la esclusiva la bianca. Dopo che saranno corse tutte e sei, il Segretario alla presenza di Monsignor Primicerio e PP. Guardiani le aprirà facendo nota distinta di tutti i voti, che avranno riportato li sei nominati, e quei tre che ne avranno di più si proporranno alla Congregazione generale immediatamente, la quale riunita si canterà l' Inno = *Veni Creator Spiritus* con la sua Antifona, ed Orazione, e quindi per ciascuno di detti soggetti, che verranno proposti si correrà separatamente la bussola, e quello che avrà avuto più voti resterà eletto per Guardiano.

che durerà per tre anni , e potrà essere anche confermato di triennio in triennio dalla Congregazione segreta per maggioranza di voti ; e questo metodo dovrà tenersi per ciascun Guardiano , che debba eleggersi avvertendo bensì di chiudere anche quest' azione col canto del *Te Deum laudamus* e col suono delle Campane.

Essendo a carico de' PP. Guardiani tutto il governo dell' Archiconfraternita , e de' suoi beni , stabili , mobili , crediti , entrate , pagamenti , liti , ed ogni altra cosa della medesima , acciocchè colla brevità del tempo non restino interrotti i negozj intrapresi senza condursi al fine , o almeno senza esser diretti e proseguiti in modo che si renda facile colla dilucidazione data dagli antecessori il continuarsi dai Successorì , si ordina che l'Ufficio de' Guardiani debba durare per lo spazio di tre anni , ma che possano bensì essere confermati dalla Congregazione segreta per uno o più triennj , quante volte lo crederà necessario.

Accadendo poi , che l' eletto per Guardiano ricusasse di accettare l'ufficio , s' intimerà nuovamente la Congregazione in voce per la prima Festa , e si farà nuova elezione in luogo di quello che avrà ricusato nel modo ed ordine detto di sopra.

Se poi taluno de' Guardiani dopo presone il possesso , o nello spazio del suo triennio , sia di prima estrazione , ovvero di conferma rinunciasse , oppure morisse , si ordina , che in tal caso debba venirsi quanto prima alla nuova elezione del Guardiano , il quale così eletto (se la rinunzia , o morte sarà seguita dentro li dieciotto mesi al compimento del triennio) dovrà durare nell' ufficio solamente per quel tempo , che mancava a compire il triennio medesimo , qualora non venga confermato dalla Congregazione Segreta ; ma se succederà dopo li dieciotto mesi dal dì del suo possesso , vogliamo che il suddetto eletto s' intenda , e si abbia per eletto non solo per il tempo necessario al compimento di

quel triennio , ma ancora per gli altri tre anni successivi da potersi confermare in seguito se lo stimerà opportuno la Congregazione Segreta.

CAPITOLO VI.

AUTORITA' DE' PP. GUARDIANI

Noli esse sicut Leo rugiens in domo tua evertens domesticos tuos. (Eccl. Cap. iv.)

L' autorità de' PP. Guardiani sarà generale sopra tutti gli uffizj , cariche , e posti dell'Archiconfraternita , e loro amministrazione ; e però dopo Mosignor Primicerio terranno il primo luogo ed avranno tutta la preeminenza da ogni fratello ovunque intervengano , come Padri communi , rendendosi loro dai Fratelli la dovuta riverenza ed onore ; ed essi all' incontro si porteranno in maniera , che siano più amati , che temuti , e siccome sono primi di luogo , e di onore , sieno altresì di carità , e di umiltà un vivo esempio , acciò servano di stimolo ai Fratelli di ben operare , ricordandosi , che delle azioni loro dovranno rendere più stretto conto a Dio , ed agli uomini.

Avranno di più autorità insieme con Monsignor Primicerio di far osservare le ordinazioni dell'Archiconfraternita , e procedere contro i trasgressori di esse , e gl' inobbedienti con quelle penitenze , che condegne si giudicheranno all' errore , e qualità della persona , e non prestandosi loro obbedienza alla prima richiesta , si farà la seconda ammonizione nella quale sia aggravata la pena , che però non ecceda la qualità di pene salutari , e di sospensione di Sacco a tempo limitato , che non oltrepassi i due mesi ; e se alla terza ammonizione fossero pertinaci , Monsignor Primicerio lo notificherà

alla Congregazione Segreta, la quale abbia facoltà non solo di accrescere ulteriormente la pena suddetta della sospensione, ma ancora di cancellarli, e raderli dal numero dei Fratelli della nostra Archiconfraternita come incorreggibili, quando però vi concorra per tale privazione la maggioranza de' voti de' Fratelli in essa presenti.

Le proposizioni nelle Congregazioni Generali e Segrete si faranno dai Guardiani in assenza di Monsignor Primicerio, e sopra di ciò con carità, ed ordinatamente dovranno ricercare il parere de' Fratelli esortandoli a consigliare sopra la materia proposta e faranno scrivere dal Segretario le proposizioni, e mandarle a partito con la bussola, quando si richieda da qualcuno de' Fratelli, facendo notare dal medesimo le risoluzioni nel Libro delle Congregazioni.

Sia però lecito a ciascun Fratello in detta Congregazione segreta di fare quelle proposizioni, che stimerà di vantaggio, ed utilità della nostra Archiconfraternita, e che non sieno contro alcun capitolo de' nostri Statuti, e darle ai PP. Guardiani, i quali dopo averle esaminate, dovranno proporle nella Congregazione segreta seguente, e non seguendo abbia piena facoltà il detto Fratello di ricorrere all' Emo Protettore perchè vengano proposte nella prima Congregazione Segreta:

Il P. Guardiano più antico nell'ufficio benchè per altri motivi sedesse ed incedesse in ordine il secondo o terzo, dovrà tenere il sigillo piccolo per sigillare i mandati, e le lettere missive, e per altri negozj.

I Guardiani con Monsignor Primicerio e Camerlengo, ovvero la maggior parte di essi avranno la facoltà di licenziare, giusta la loro coscienza, e per cause convenienti senza la Congregazione Segreta i Mandatarij, come ancora di accettare Sacerdoti approvati per servizio della Chiesa, e per celebrare Messe, e quelli dimettere, come parrà opportuno, eccettuata però la persona del Sagrestano, e Sacerdoti Con-

fessori, la elezione e rimozione de' quali spetti alla Congregazione Segreta con la maggioranza de' voti.

Si dà ancora autorità a Monsignor Primicerio PP. Guardiani e Camerlengo, che stimando benfatto di ammettere per Fratello taluno, che o per la nascita, o per la sua dignità, e rappresentauza, non che per qualunque altro titolo particolare lo credessero meritevole, specialmente poi a vantaggio dell' Archiconfraternita, lo possano dispensare dal farne istanza, e di stare allo Specchio, ma bensì debbano parteciparlo alla Congregazione Segreta affinchè dalla medesima in altra simile occasione venga approvato per bussolo, ed approvato che sia si riconosca per Fratello, e come tale si descriva nel solito libro, purché ne faccia l'ingresso personalmente come gli altri Fratelli; dal che nessuno potrà dispensarsi a riserva soltanto degli Eñi Signori Cardinali. I Prelati, peraltro che siano in cariche Cardinalizie potranno farsi rappresentare dal loro Maestro di Camera: I Vescovi o Prelati Pro-Ministri o Ministri di Principi potranno farlo col mezzo del loro Segretario; gli altri Prelati poi dovranno assoggettarsi alla regola generale; ma dandosi il caso, che qualcheduno gravemente infermo facesse istanza per essere ammesso fratello onde godere delle nostre Indulgenze, si permette a Monsignor Primicerio Guardiani e Camerlengo di ammetterlo senz'altra solennità, a condizione però che in caso di sua riouperata salute debba dentro lo spazio di due mesi fare anch' esso la solita entrata, e non facendola rimanga sempre privo di voce attiva e passiva in qualsivoglia uffizio della nostra Archiconfraternita.

Parimenti si dà ai PP. Guardiani unitamente al Fr. Camerlengo autorità di poter con Monsignor Primicerio eleggere gli Artisti pel bisogno della nostra Archiconfraternita e quelli rimuovere quando così per maggiore utilità della medesima venga giudicato opportuno, e fare spese in utilità e servizio dell' Archiconfraternita fino alla somma di scudi dieci all' anno per ciascheduno de' PP. Guardiani e Camer-

lengo in una o più volte, purchè non passi in tutto detta somma indipendentemente dalla Congregazione Segreta.

Nella lista, ossia nota degli Uffiziali, fatta dai Guardiani usciti d'ufficio, per quella volta soltanto, non sarà lecito ai nuovi PP. Guardiani successori di aggiungere o cassare alcuno di detti Officiali, se non in caso di morte, o di rinunzia di alcuno de' medesimi, ed allora debbano proporre in Congregazione Segreta il soggetto da surrogarsi e mandarlo a partito.

CAPITOLO VII.

OBBLIGHI DE' GUARDIANI

~~—————~~

Fili mi, ne obliviscaris legis mee, et praecepta mea cor tuum custodiant. (Prov. Cap. 3.)

L'esempio delle buone operazioni fu sempre mai efficace per indurre altri alla imitazione, e specialmente quando quello risplende nei Capi, e Maggiori, ai quali tengono i fratelli attenti gli sguardi, ed in essi si specchiano.

Quindi acciocchè questi s'infiammino alla divozione, ed alla frequenza del nostro Oratorio tanto da noi desiderata, si esortano i PP. Guardiani ad intervenire al divino Ufficio in ogni Tornata ed a volere similmente non solo coll'esempio, ma anche con paterne esortazioni eccitare i Fratelli a fare il medesimo, ed essendo alcuno di essi PP. Guardiani impedito sia loro cura ed attenzione di fare in maniera che sempre ve ne intervenga uno, come efficacemente li esortiamo, e preghiamo nel nome di Dio e della SSma Vergine Maria nostra Avvocata.

In ogni festa di precetto facciano recitare nell'Oratorio l'Ufficio de' Morti colle debite cerimonie, silenzio, e rive-

renza , e nelle Solennità della B^{ma} Vergine facciano recitare l' Uffizio della Madonna SS^{ma} conforme al Capitolo dell' Uffizio da dirsi alle Tornate , e finito che sarà l'Uffizio colle preci che sono stabilite nel suddetto Capitolo , oppure in altra ora più commoda ad arbitrio de' PP. Guardiani, faranno leggere dal Segretario ed in sua assenza da altro Fratello a loro arbitrio uno o più de' precedenti Capitoli , affinchè s'imprimano nella mente , e nel cuore de' fratelli , e sappiano a quanto sono obbligati.

Sarà cura de' medesimi PP. Guardiani , che il culto e servizio di Dio e le Sacre funzioni della nostra Chiesa dai Ministri a ciò destinati sieno esattamente eseguite , invigilando pur anche alla soddisfazione de' Legati pii, e procurando che le Messe vengano puntualmente registrate nel libro, conforme è prescritto dalla S. Congregazione della Visita.

La nettezza pure della Chiesa e della Sagrestia , non che quella de' Vasi Sacri , e delle Sacre Supellettili, sarà tutta a loro carico in modo che riscontrando in qualunque delle sopradette cose la inosservanza , o peggio ancora l'abuso , potranno e dovranno rimuoverlo sollecitamente, o con darne la commissione al Provveditore di Chiesa, qualora la spesa non ecceda la somma di scudi dieci , o altrimenti con farne intesa la Congregazione Segreta , la quale dovrà subito prendervi l'opportuno provvedimento.

Domandino in ogni Tornata agl'Infermieri , se vi sono malati dell' Archiconfraternita , e la qualità e bisogno loro , facendo fare orazioni per essi , ed essendo la nostra Archiconfraternita , in caso di supplirvi faranno dare loro , se saranno poveri , due Giulj , ed alle Sorelle due Carlini per una sol volta , ed anche più ad arbitrio de' medesimi Guardiani.

Domandino parimenti se vi sono Fratelli carcerati , che abbiano bisogno di ajuto , e procurino di fare officio caritatevole per la loro liberazione , incaricandone quei Fratelli che saranno più attivi per tale effetto.

Ricordino agli Ufficiali subalterni ed ai Fratelli la osservanza del nostro Statuto, procurando, che si renda inviolabilmente la dovuta obbedienza agli Ufficiali in tutto ciò che riguarda il loro ufficio, soprintendenza, e direzione.

Comandiamo, che detta obbedienza, ed ossequio debba praticarsi non solo da chi non è Ufficiale, ma ancora dagli stessi Ufficiali a Monsignor Primicerio PP. Guardiani, e Camerlengo, ed a ciascuno di loro come Superiori e Capo di tutto il corpo della nostra Archiconfraternita.

Esortiamo altresì i predetti PP. Guardiani con tutto lo spirito, ed efficacia maggiore a volere usare ogni attenzione e premura possibile d'intervenire ancora alle associazioni dei cadaveri alla sepultura, opera molto pia e di buon esempio, tanto più che con il loro intervento ed autorità non così facilmente succederanno quei disordini, che talvolta in simili occasioni sorgere possono con poco decoro della nostra Archiconfraternita, e per rimuovere tale inconveniente, i Fratelli ed Ufficiali in ogni controversia ed altercazione che nascesse in dette circostanze dipender debbano da quanto sarà dichiarato ed ordinato da essi PP. Guardiani, o da chi in tale funzione presiedesse in conformità de' nostri Capitoli.

Il maggior e più salutare esempio è il comunicarsi spesso dicendo il Salvator Nostro Gesù Cristo = *Qui manducat meam carnem, et bibit meum Sanguinem in me manet, et ego in eo* = è però da questo buon documento, che si esortano a comunicarsi insieme cogli altri Ufficiali, e Fratelli almeno quattro volte l'anno, come si dice nel capitolo degli obblighi de' Fratelli.

Dov'è la pace regna lo Spirito Santo, onde siano sempre vigilanti per conservarla in tutte le adunanze, e se mai accadesse, che nell'Oratorio, o in altre delle nostre Funzioni nascesse tra i Fratelli disparere, altercazione, o ingiuria, procurino con soavi maniere e amorevoli avvertimenti di farli pacificare prima che si partano da detto luogo, e che sia data dall'offensore soddisfazione, secondo che gli stessi PP. Guar-

diani giudicheranno più proprio, e l'offeso non reputi l'ingiuria fatta a se medesimo, ma a tutto il corpo dell' Archiconfraternita, e facendo in modo che sia rimessa l' offesa per l' amor di Dio; al che mostrandosi renitenti, o l' offensore o l' offeso si sospendano per un mese dal venire in Oratorio e alle nostre Funzioni, e quando tuttavia fossero ostinati, ed inobbedienti, ne diano parte alla Congregazione Segreta per ulteriori provvedimenti come si dice nel Capitolo XXXII.

Sia lor cura d'invigilare unitamente al Fr. Camerlengo, onde tutt' i Beni stabili dell' Archiconfraternita vengano descritti, se sia possibile, colle rispettive Piante, e designazione dei luoghi, e confini nel libro della Platea da custodirsi dall' Archivista, e che ne sia fatta una nota nel libro maestro dal Computista con esprimersi il valore, rendita, luogo, possessore ed il rogito del Notaro tanto dell' acquisto quanto di ogni concessione fattane ad altri o per via di locazione o altro contratto; ed il simile debba praticarsi, per lascite, investimenti ed altri acquisti, che si facessero, dei quali dovranno dar nota tanto all' Archivista, perchè si agginnga nel libro della Platea, quanto al Computista acciocchè li descriva nel libro.

In ogni anno sia tenuto uno almeno di detti PP. Guardiani unitamente al Camerlengo con una persona pratica di Scrittura ancorchè non fosse Fratello della nostra Archiconfraternita da deputarsi da detti Monsig. Primicerio e PP. Guardiani rincontrare nella Computisteria, se dal Computista si ritengano tutti i libri necessarj per la Scrittura nel modo, che si dispone nel Capitolo ove si parla del Computista, e e se la Scrittura sia stata riportata e ragguagliata, e sia tenuto di riferire nella prima Congregazione Segreta, se abbia trovato il tutto a dovere, oppure se vi abbia riconosciuto alcun cambiamento per prendersene quelle risoluzioni, che si stimeranno opportune, dovendo far notare nel libro delle Congregazioni il giorno, in cui avrà eseguito detto

rincontro , e revisione , e con quelle note ed osservazioni , che avrà fatte sopra detti libri e Scritture.

Dovranno far tenere in Oratorio il libro delle Tornate , quale sia distinto dal libro delle Congregazioni , come pure faranno ritenere in detto Oratorio una Tabella o Catalogo degli Uffiziali , acciocchè ognuno possa vedere e riconoscere la incombenza propria, e quella degli altri per adempirla senza frammischiarsi nelle cose appoggiate all' altrui cura.

Obbligheranno tutti e singoli gli Officiali subalterni , che hanno roba della nostra Archiconfraternita, ed amministrano la medesima a fare nell' ingresso del loro ufficio esatto inventario sottoscritto da essi , quale inventario dovrà consegnarsi al nostro Archivista , e custodirsi nell' Archivio , perchè in fine del loro ufficio ne rendano conto fedele per poter le dette robe consegnare al Successore nel detto ufficio.

Useranno speciale attenzione affinchè nel nostro Archivio sia tenuto e custodito l' inventario generale di tutte le Scritture , di tutti i mobili , argenti e suppellettili alla nostra Archiconfraternita spettanti tanto rispetto a quelle , o quelli , che sono presentemente in essere , quanto alle altre , o altri , che in avvenire se ne andassero facendo , ed acquistando rispettivamente , incaricandone l' Archivista , Computista Segretario , Provveditore ed altri Officiali , ai quali singolarmente spettassero quelle Scritture, o robe concernenti il loro ufficio , e che cadono sotto il loro ministero , custodia ed amministrazione , a tenore di quanto sarà ordinato nei presenti capitoli , ne' quali si tratterà di ciascheduno Uffiziale , peso , amministrazione ed incombenza di esso, e simile diligenza si userà nell' aver cura che il Segretario noti nel libro de' decreti, e Congregazioni tutte quelle memorie, che occorreranno , e le risoluzioni che si prenderanno.

Non abbiano però la facoltà di risolvere sopra alcuna sorta di obbligazioni , fabbriche , o locazioni a tempo lungo , se prima non ne faranno la proposta in Congregazione Segreta.

Quando piacerà al Signore Iddio, che abbia facoltà ed entrata tale, che possa farlo, dovranno i PP. Guardiani di quel tempo aver la cura di proteggere le vedove, così nelle liti, come in ogni altra cosa nel modo, che sarà conveniente, e sopra di ciò dare quegli ordini, che saranno opportuni conforme fu promesso di fare nella spedizione della prima bolla della Erezione, e nelle due Congregazioni delli 21, e 22 Luglio dell'anno 1594 essendo tale opera di gran beneficio alle anime del Purgatorio, e resa plausibile fin dal principio della nostra Archiconfraternita.

I PP. Guardiani non dovranno nominare alcuno per qualsivoglia uffizio, a cui sia annessa amministrazione, o azienda, che sia Padre, o Figliuolo, o Parente in secondo grado inclusive ai suddetti PP. Guardiani, e nè tampoco possano nominarli per altri uffizj, che abbiano luogo, o voto in Congregazione Segreta, come ancora non proporranno alcuno a qualche uffizio, dal quale sia uscito, se non sarà prima terminato il tempo stabilito nel Cap. delle *Eccezioni*: s'intenda però riservata la facoltà ai medesimi PP. Guardiani di domandare alla Sagra Congregazione della Visita la licenza, quando la stimino opportuna, e vantaggiosa per l'Archiconfraternita, di poter nominare ed ammettere a qualche uffizio il Figlio, o Fratello, Padre, Zio, o altro Congiunto in secondo grado, purchè nelle Congregazioni abbia il voto decisivo solamente il maggiore di grado nell'Archiconfraternita, ed in parità di grado il più anziano di eggregazione; in parità di anzianità, il maggior di età (quando intervengano nelle medesime ambedue), passatane prima di tal licenza parola in Congregazione Segreta.

Sarà parimenti cura, ed incombenza di detto Monsignor Primicerio, e PP. Guardiani di assistere personalmente, per quanto sarà loro permesso, alle principali Funzioni, che si celebrano nella nostra Chiesa, e specialmente nell'Ottavario de' Morti, in ciascheduno de' quali giorni si faccia l'esposizione del SSmo Sacramento, ed il solito discorso, o predica

per eccitare il Popolo , e i Fratelli alla devozione verso le Anime purganti.

CAPITOLO VIII.

DEL NUMERO E PRECEDENZA DEGLI UFFICIALI !



Quicumque voluerit fieri major erit vester minister , et quicumque voluerit in vobis primus esse , erit omnium servus. (Marc. Cap. x.)

Ciascun Fratello della nostra Archiconfraternita per fondamento, e guida di tutte le altre virtù esercitar debba l'umiltà, sicchè si creda il minimo di tutti; onde dovrà di quell' Ufficio, che assegnato gli sarà, contentarsi senz' alcun riguardo, o distinzione, dovendo tutti operare come veri Fratelli con unanime concordia, a maggior gloria di Dio, ed a beneficio delle Anime Purganti.

Ma perchè all' incontro tutte le cose devono avere il suo ordine, acciocchè non nasca confusione, si è stabilito di dare a ciascun' uffizio il suo luogo; e la sua precedenza: però vogliamo, che dopo Monsignor Primicerio abbia il primo luogo il Guardiano, se sia Principe, Duca, Marchese, Conte, o Cavaliere: quindi succeda il Guardiano Sacerdote, se vi sarà; ed in ultimo l'Avvocato, o il Dottore. Incontrandosi poi parità di grado in chiunque dei tre nominati Soggetti, avrà la preminenza il più antico fra essi nell' Archiconfraternita il che dovrà perpetuamente osservarsi

anche in tutti gli altri uffizj , che qui in appresso col seguente ordine di precedenza si descrivono , cioè

- 1 Monsignor Primicerio.
- 2 Li tre PP. Guardiani.
- 3 Il Camerlengo.
- 4 Quattro Consiglieri.
- 5 Il Segretario.
- 6 Due Deputati alla Chiesa e Sagrestia.
- 7 Due Deputati del Numero.
- 8 Due Deputati alle eredità , e Legati pii , e alle investiture.
- 9 Due Sindaci.
- 10 Due Maestri de' Novizj.
- 11 L' Archivista.
- 12 Il Provveditore di Chiesa.
- 13 Il Provveditore de' Morti.
- 14 Due Operaj e Fabbricieri.
- 15 Due Infermieri.
- 16 Il Vicario.
- 17 Due Assistenti.
- 18 Quattro Sagrestani dell' Oratorio.
- 19 Quattro Coristi.
- 20 Quattro Vestiarij.
- Un Procuratore.
- Un Sollecitatore.
- Notaro.
- Computista.
- Esattore.

Esortando tutti i Fratelli , che a questi uffizj di tempo in tempo saranno eletti , ad accettarli con prontezza , ed esercitarli con modestia , e carità , benchè avessero l' ultimo di tutti , mentre quest' ordine non è fatto per guardare persona alcuna , ma perchè amministrando ciascheduno il suo uffizio , ne sia l' istessa Archiconfraternita ben regolata e servita.

Gli Uffiziali suddetti e tutti gli altri Fratelli al di loro ingresso nell' Oratorio debbano subito genuflettere, ed attendere, che dal Superiore, che presente si troverà gli sia dato il segno col companello per alzarsi, e quindi recarsi a quel luogo che vacuo troverà, eccettuato però Monsignor Primicerio i PP. Guardiani e il Camerlengo, all'ingresso de' quali nell' Oratorio tutti i Fratelli debbano alzarsi e così stare fintantochè fatta da essi la solita genuflessione all'Altare saranno giunti al loro posto da dove sarà dato il segno di sedere ai Fratelli.

E però nè posto, nè luogo particolare abbia alcuno, ma tanto nell' Oratorio, quanto in altra funzione o processione debba sedere, ed andare alla rinfusa, eccettinati sempre (oltre Monsignor Primicerio PP. Guardiani e Camerlengo) i Maestri de' Novizj, ed altri, ai quali nelle occasioni venga assegnato il loro posto.

CAPITOLO IX.

DEL CAMERLENGO



In omnibus viis tuis cogita Deum et ipse diriget gressus tuos. (Salom. Cap. III.)

È cosa necessaria che nella nostra Archiconfraternita oltre Monsignor Primicerio, e Guardiani vi sia un Fratello Soprintendente, ed Ispettore dell'entrata, ed uscita di essa, e che possa darne pronto ragguaglio nelle Congregazioni segrete.

Perciò vogliamo, che da Monsignor Primicerio, e PP. Guardiani si faccia la elezione di un Camerlengo, e questa scelta debba cadere in persona idonea, di buona condizione e fama, il di cui officio durerà due anni, e possa essere

confermato in seguito di anno in anno, se a Monsignor Primicerio e PP. Guardiani sembrerà espediente. E dandosi il caso di morte, rinunzia, o lunga assenza da Roma del Camerlengo, debba eleggersi altro Fratello in suo luogo nel modo suddetto da durare non solo pel tempo, che mancasse a detto defonto, rinunziante, o assente, ma per due altri anni susseguenti, con la facoltà a Monsignor Primicerio e PP. Guardiani di confermarlo.

Avrà luogo il Camerlengo nella Banca immediatamente dopo i Guardiani nell' Oratorio ed in Chiesa, ed in tutte le altre funzioni, che si fanno dalla nostra Archiconfraternita.

Tutto il denaro proveniente da entrate, oppure da elemosine, e che in qualsivoglia modo spettasse, o si pagasse alla medesima Archiconfraternita, dovrà per maggior indennità di essa passare sotto l'occhio del medesimo nel modo, e forma però che si dirà in appresso a segno, che dal suo libro, che dovrà ritenere col titolo di *Libro del Camerlengo della Venerabile Archiconfraternita della Madonna Santissima del Suffragio* possa con facilità da Monsignor Primicerio Guardiani e Congregazione Segreta sapersi lo stato della medesima.

Pertanto sarà sua cura di esigere nel fine di ciascun mese dal Computista una nota de' mandati spediti, e dall' Esattore un'altra di tutto ciò, che avrà esatto, e depositato sottoscritte dai medesimi, conforme si dispone nei capitoli ove si parla *del Computista, ed Esattore*, e quelle note conservare e custodire in filza a parte, e registrare successivamente e collettivamente nel sopradetto libro tutte le somme contenute nelle medesime.

Terrà il Camerlengo una chiave delle cassette dell' elemosime delle Messe, ed un'altra il Sacerdote Sagrestano di nostra Chiesa deputato a ricevere le medesime; qual cassetta nel fine di ciascun mese dovrà aprirsi dai suddetti Camerlengo e Sagrestano, onde rincontrare il denaro effettivo, che si troverà connotato nel libro solito a tenersi dal

Sagrestano , e confrontato che sia , si consegnerà all'Esattore facendo nel solito libro delle Messe la ricevuta. Dovrà pertanto il Camerlengo in unione di Monsignor Primicerio e PP. Guardiani invigilare all' esatto adempimento degli obblighi di Messe , ed aver cura di tutto ciò che riguarda il culto di Dio , il decore delle Sacre funzioni , la pulizia della Chiesa , e Sagrestia , non che la mondezza degli arredi e suppellettili sacre , sulle quali cose tutte riconoscendo mancanze , sentiti i Deputati , ed il Provveditore di Chiesa , nè renderà consapevole Monsignor Primicerio e PP. Guardiani , affinchè provvedano all' inconveniente.

Le altre chiavi delle cassette de' Mandatarj , che vanno questuando per Roma per le anime del Purgatorio , saranno ritenute egualmente dal Camerlengo (alla di cui fede per questa parte in tutto e per tutto si debba stare) dal quale si apriranno due volte la settimana cioè il Mercoledì ed il Sabato , o in altro giorno che a lui piacerà , e datane la mercede stabilita a detti Mandatarj per la loro fatica fatta in questuare , il restante del denaro consegnerà ogni Domenica mattina al nostro Esattore con riportarne ogni volta la ricevuta in un libretto a parte.

I conti degli Artisti , benchè passati e tarati dall' Architetto dell' Archiconfraternita , sarà cura e peso del Camerlengo di considerare e rivedere ; e quando occorresse nuovamente tararli a più onesti prezzi giusta la sua perizia e coscienza , e questi rivisti , e considerati sottoscrivere ; come pure sottoscrivere dovrà tutti i biglietti de' lavori , che si ordinano da' Fratelli Fabbricieri , senza la cui firma non saranno buonificati agli Artisti i lavori , e ciò perchè il medesimo Camerlengo conosca le ordinazioni , e possa riscontrarne la esecuzione.

Dovrà avvisare Monsignor Primicerio e PP. Guardiani due mesi avanti il giorno destinato per ottenere la liberazione del Carcerato in conformità de' privilegi , che sono restati inserti in questi nostri Capitoli , e Statuti , acciocchè

i medesimi Monsignor Primicerio e Guardiani si portino a pregare il Signor Cardinal Protettore dell'Archiconfraternita, onde si degni di operare presso Sua Santità per averne la grazia.

Abbia la facoltà unitamente a Monsignor Primicerio e PP. Guardiani di licenziare i Mandatarj. Procuri, che siano descritti in Archivio con le rispettive piante li beni della nostra Archiconfraternita. Sia pure autorizzato ad ammettere per Fratelli della medesima Sacerdoti e Dottori, ed altri di qualunque grado come si è detto al Cap. VI.

Terminato che avrà il suo officio, consegnerà al successore il suo libro, come ancora al nostro Archivista le suddette note, ed ogni altra Scrittura, che si trovasse in sue mani per custodirla in Archivio.

CAPITOLO X.

CONSIGLIERI

Dissipantur cogitationes ubi non est consilium, ubi vero sunt plures Consilarii confirmantur (Prov. Cap. ix.).

Sostenendo i Guardiani il peso di tutti gli affari dell'Archiconfraternita è d'uopo che vi siano persone savie, e di nota esperienza, che nelle occorrenze possano somministrare ai medesimi ajuto e consiglio. A tal'effetto si prescrive che il primo de' Guardiani, compito che abbia il suo triennio, succeda per diritto al posto di primo Consigliere.

Vogliamo pertanto, che vi siano quattro Consiglieri, quali si eleggeranno da Monsignor Primicerio Guardiani e Camerlengo, e resteranno in tale ufficio per un' anno, e quante volte parrà a Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Camerlengo, potranno essere confermati per un' altro anno.

Dovranno i Consiglieri intervenire alle Congregazioni Segrete e Generali, dando il loro voto decisivo, e quei consigli utili, e profittevoli alla nostra Archiconfraternita, che crederanno adattati alla conservazione delle leggi, ed ordini della medesima, ricordando a quelli, che volessero contravenire, che saranno sottoposti alle pene, come ogni altro Fratello in caso di qualunque contravvenzione e inobbedienza.

CAPITOLO XI.

DEL SEGRETARIO

Qui moderatur sermones suos , doctus , et prudens est.
(Prov. XVII.)

Tutti gli affari della nostra Archiconfraternita non possono se non trattarsi nelle Congregazioni o Generali, o Segrete. È quindi indispensabile, che vi sia un soggetto, il quale delle cose proposte e risolte tenga fedele registro, e ne conservi memoria affinché si dia a quelle la dovuta esecuzione.

Pertanto Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Camerlengo ponendo l'occhio su di persona idonea, e capace la sceglieranno per questo ufficio, nel quale durerà tre anni, ma sarà poi in facoltà di Monsignor Primicerio stesso PP. Guardiani, e Camerlengo di confermarlo tante volte e per quel tempo, che crederassi espediente.

Incombenza del Segretario sarà di tenere un libro chiamato delle Congregazioni, in cui dovrà notare, e fedelmente registrare tutte le proposte, deliberazioni, e decreti, che in ogni Congregazione tanto generale, che segreta si faranno con indicarvi non solo i nomi de' Fratelli, che vi saranno presenti, ma ancora (in caso di cerra la Bussola) la mag-

gioranza de' voti, che avranno i partiti; dovrà parimenti notare in detto libro le risoluzioni della Congregazione Segreta, o Generale sopra le ammissioni, e aggregazioni delle Confraternite forestiere alla nostra Archiconfraternita, per le quali per altro terrà un altro libro separato segnandovi per alfabeto le Diocesi delle dette Confraternite assieme col titolo, e luogo preciso delle medesime, non che le giustificazioni a ciò necessarie col tempo delle ammissioni; ed in fine di ciascun' anno noterà in un foglio a parte da lui sottoscritto tutte le aggregazioni seguite in quell' anno, con attestare in esso di averle registrate nel suddetto libro; e consegnar detto foglio all' Archivista con le suddette giustificazioni per conservarle in archivio, ed un' altra copia di detto foglio parimenti sottoscritta darla al Computista, acciocchè possa il medesimo rincontrare il tutto con il libro del Provveditore di Chiesa.

Scriverà tutte le lettere missive, e responsive della nostra Archiconfraternita sottoscritte da Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Camerlengo col sigillo della medesima conservando le minute, e rispettivamente le risposte per formare di mano in mano le filze.

Dovrà ancora tenere altro libro chiamato Catalogo di tutti i Fratelli della Nostra Archiconfraternita, ove scriverà per alfabeto tutti i nomi, e cognomi dei medesimi, estratti che li avrà dal libro delle Tornate con la giornata della loro ammissione.

Tutti questi libri compiti e terminati che saranno, ed ogni altra scrittura che fosse in sue mani, dovrà consegnarla di tempo in tempo all' Archivista per conservarsi in archivio.

Sia tenuto nel fine di ciascun anno di fare un compendio, ossia ristretto de' decreti che dalla Congregazione Segreta, o Generale saranno stati fatti in quell'anno concernenti la perpetua osservanza de' medesimi ad effetto di darsi detto compendio all' Archivista per conservarlo.

Si proibisce però al detto Segretario di dare a qualsivoglia Fratello, e molto più a persona estranea alcuna copia delle risoluzioni fatte nelle Congregazioni Segrete, e Generali senza ordine o licenza in iscritto di due almeno de' PP. Guardiani, e similmente gli si proibisce di dar fuori alcun libro o scrittura concernente gli affari dell' Archiconfraternita senz'ordine della Congregazione Segreta sotto pena di essere privato dell' Ufficio, ed altra pena ad arbitrio dei PP. Guardiani.

Molto più si proibisce al medesimo di far Fede alcuna sopra gli affari, e interessi della nostra Archiconfraternita ancorchè venisse richiesta dai PP. Guardiani, senza precedente decreto, e licenza della Congregazione Segreta, sotto la medesima pena della privazione dell'ufficio, ed altre ad arbitrio di detta Congregazione Segreta, e de' danni, che ne potessero derivare alla nostra Archiconfraternita da detta fede.

Dovrà tenere sempre pronti, e stampati i bollettini tanto per l'intimo delle Congregazioni Segrete, e Generali, ed anche Congressi, quanto di tutte le altre Funzioni, che si praticano in nostra Chiesa qualora debba intervenire la Fratellanza per consegnarli ai Mandatari, escluse quelle Funzioni, che spettano al Fratello Provveditore de' Morti, o altro Ufficiale.

Sarà finalmente sua cura di conservare di anno in anno le note de' Fratelli ascritti al Numero, che avranno frequentato la esposizione di Gesù Sacramentato, che si fa in nostra Chiesa in tutti i Martedì dell'anno, quali note gli verranno rimesse dai Deputati del Numero, e ciò perchè possa farsene il rincontro in caso, che dal Frequentante si richiedesse.

In mancanza del Segretario potranno Monsignor Primicerio, Guardiani, e Camerlengo deputare altro Fratello che supplisca le di lui veci notando in un foglio a parte ciò, che si risolverà nelle Congregazioni sottoscritto da uno dei

PP. Guardiani presenti, per poi consegnarlo al Segretario, acciocchè lo registri nel libro delle Congregazioni.

CAPITOLO XII.

DEPUTATI ALLA CHIESA E SAGRESTIA

Dilexi decorem domus tuæ, et locum habitationis gloriæ tuæ. (Eccl. xiv.)

Acciocchè il culto e servizio di Dio, e le Sacre funzioni della nostra Chiesa dai loro Ministri siano esattamente adempite, si è creduto necessario di deputare due Fratelli, de' quali almeno uno sia Sacerdote ad elezione di Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Camerlengo, i quali colla maggior diligenza invigileranno non solo alla esatta soddisfazione delle Messe, e che queste registrate sieno nel libro a tale effetto destinato, e secondo gli ordini della Sacra Congregazione della Visita, ma ancora al culto, e pulizia della Chiesa, e Sagrestia, e che i Sacerdoti celebranti ed altri osservino la dovuta modestia, e silenzio, non che gli Editti emanati dall' E^{mo} Signor Cardinal Vicario. Di più avranno il peso in unione del Fratello Provveditore di Chiesa di riconoscere la nettezza, e buono stato de' Vasi, Vesti, Arredi, e Supellettili sacre, come anche di far tenere nette e pulite tanto le Sacre Immagini, quanto le pareti, e tutta la stessa Chiesa, e Sagrestia passando d' intelligenza col ridetto Fratello Provveditore, dal quale possono ricevere per tale oggetto lumi, e assistenza. Tutto ciò poi che crederanno necessario o di rinnovare, o di risarcire, o considereranno per abusivo con intesa del ridetto Provveditore lo dovranno riferire ai PP. Guardiani, dai quali se ne parlerà in Con-

gregazione Segreta , se così stimeranno , per prenderne la determinazione , o il provvedimento opportuna.

L' ufficio de' Deputati di Chiesa durerà per un' anno , e potrà confermarsi per un' altro anno , o più ancora , di anno in anno ad arbitrio di Monsignor Primicerio PP. Guardiani , e Camerlengo.

CAPITOLO XIII.

DEPUTATI DEL NUMERO



Timete Dominum et date illi honorem et adorete eum , qui fecit Caelum et terram (Apocalyps xiv.)

Per antico istituto della nostra Archiconfraternita sono stati sempre scelti due Fratelli col titolo di Custodi del SSmo Sacramento , acciocchè in occasione di tutte l' esposizioni del Venerabile da farsi nella nostra Chiesa , avessero l' incombenza non solo di orare avanti il medesimo , e di accompagnarlo nelle processioni , ma d' invigilare ancora , che altri con fervore di spirito facessero lo stesso.

Considerando pertanto molti Nostri Fratelli l' importanza di tale ufficio , e l' immenso frutto , che deriva dall' esercizio di tali orazioni nel dì 22 Maggio dell' anno 1630 si unirono fino al numero di 33 in memoria degli anni Santissimi del Nostro Signor Gesù Cristo promovendo anche con elemosine il culto di Gesù Sagramentato.

Essendo successivamente accresciuto il detto numero con esservisi associate molte Sorelle benefattrici , e riconoscendo da ciò la maggior gloria di Dio , ed il beneficio e vantaggio delle anime purganti , vogliamo che vengano scelti

due Fratelli col titolo di *Deputati del Numero*, la cui elezione spetti a Monsignor Primicerio, Guardiani, e Camerlengo e il di loro officio debba durare due anni, potendo bensì essere confermati per un' altro anno o più, se Monsignor Primicerio, Guardiani, e Camerlengo, lo crederanno espediente.

Dovranno pertanto questi Deputati tenere presso di loro un libro, in cui siano descritti i Nomi, Cognomi, Parrocchie, e Case precise di tutti i Benefattori e Benefattrici, ascritti al Numero; il giorno, mese, ed anno della loro ammissione, ed il quantitativo della elemosina, che annualmente corrispondono, attergendo nel medesimo la elemosina, che da essi anderà esigendo tanto l'Esattore dai Fratelli Benefattori, quanto il Sagrestano dalle Sorelle, ritirando da essi al termine di ciascun mese distinta nota della esigenza fatta da ciascun Benefattore, o Benefattrice con avvertire in esse le mutazioni delle loro case, e riportando questi cambiamenti nel loro libro alle rispettive partite, acciocchè possano rincontrare i pagamenti, che dal Sagrestano, o Esattore dovranno nell'atto della esigenza notare a tergo delle Cedole date a ciascun Benefattore.

Per buona regola di Scrittura invigileranno, che il Computista tenga con chiarezza descritte le sovvenzioni de' Benefattori corrispondenti in tutto al libro ch' esiste presso di loro, ed al termine di ogni anno ordineranno al Computista la formazione dello stato, tanto delle intiere elemosine percette, che della erogazione delle medesime fatta d'ordine della Congregazione Segreta, con la rispettiva nota dei residui, i di cui stati e note esibiranno nella prima Congregazione Segreta del mese di febbrajo di ciascun anno.

Sarà loro cura d' invigilare, che tanto il Sagrestano, che l' Esattore siano diligenti nell' esigere l' elemosine in quei termini che verranno loro prescritti da' rispettivi Benefattori, e Benefattrici, e trovandosi negligenti lo riferi-

ranno a Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Camerlengo, perchè vi provvedano.

Avranno tutta l'attenzione, che in caso di morte dei Fratelli Benefattori, e Benefattrici di detto Numero, siano suffragate le loro anime colla celebrazione delle Messe designate nella cedola, e colla recita dell'Uffizio, quando però siano certi dell'adempimento totale de' pesi ingiunti al Defonto; il che otterranno per i Fratelli col mezzo dell'Esattore, e per le Sorelle col mezzo del Sagrestano, de' quali sarà cura recuperare la Cedola con i suoi adempimenti, e passarla ai Deputati, che con la loro approvazione, e certificato de' suffragj adempiti la passeranno al Computista facendone avvertenza sul libro.

L'elemosine, che il Sagrestano, ed Esattore esigerà dai Fratelli Benefattori, e Sorelle Benefattrici del Numero dovranno essere depositate in conto a parte, su di che essi sorvegliaranno perchè ciò segua, e che dell'esatto, e del depositato si passi nota mensile al Camerlengo per tenerne conto cogli altri rami di Amministrazione dell' Archiconfraternita.

E siccome è solita la nostra Archiconfraternita nella ricorrenza della Candelora distribuire le candele ai Fratelli, e Sorelle del Numero, così sarà cura de' Deputati, che segua questa distribuzione, ma la sospenderanno a quelli che appariranno morosi nel contributo, che ciascuno dovrà pagare per un'intero biennio; e se dentro un mese dallo scaduto biennio non purghino la mora biennale col pareggio delle annualità dovute, in tal caso s'intendano totalmente tolti dal Numero, e dal ceto de' Benefattori senza speranza di altra purgazione di mora.

CAPITOLO XIV.

DEPUTATI ALLE EREDITA' LEGATI PIÙ ED INVESTIMENTI



Dabo eis Nomen meum, ut custodiant legitima mea
(Esdreæ iv. C. 1.)

Dovranno Monsignor Primicerio , PP. Guardiani , e Camerlengo eleggere due Fratelli idonei , pratici della Curia , e di nota esperienza col titolo di Deputati , come sopra , l'ufficio de'quali durerà un'anno , potendo anche essere con fermati più volte di anno in anno dal medesimo Monsignor Primicerio , Guardiani , e Camerlengo.

Questi avranno il carico di osservare , e riconoscere se quell' Eredità , e Legati tanto con peso , che liberi , quali saranno di tempo in tempo alla nostra Archiconfraternita lasciati potranno essere utili , e profittevoli alla medesima , e di tutto ciò faranno alla Congregazione Segreta distinta relazione.

Come anche negl'investimenti , che si dovranno fare , o in beni stabili , in censi , rendita Consolidata , o in ogni altra maniera , sarà loro carico di cercare le occasioni più proprie , e più utili , e di bene esaminarle per riferire come sopra , acciocchè si determini quello , che sarà giudicato espediente , e vantaggioso , e i medesimi , o uno di essi Deputati interverrà alla stipulazione degl'istromenti , che se ne faranno insieme col nostro Procuratore , ed altri Officiali da destinarsi dalla Congregazione Segreta .

CAPITOLO XV.

DEI SINDACI

Nolite judicare secundum faciem , sed justum judicium judicate. (Joan. C. VII.)

Per dare stimolo e sprone a ciascuno degli Uffiziali di opcrare con attenzione nel loro ufficio ed esservare i presenti Capitoli, si dispone , che vi siano due Sindaci da eleggersi nel modo seguente cioè

Monsignor Primicerio con i PP. Guardiani, e Camerlengo sceglieranno due Fratelli, persone onorate , di bontà , integrità , ed esperienza , ed il di loro uffizio durerà per un'anno con facoltà di confermarli per un'altro anno , o più a loro arbitrio , e sia loro incombenza di rivedere i libri e conti del Camerlengo , Provveditore , Esattore , ed ogni altro che abbia avuto Amministrazione , ed ingerenza della nostra Archiconfraternita rincontrando le robe cogl'inventarij , scritture , mandati , e quietanze , che siano corrispondenti all'ordine dato da Monsignor Primicerio , e PP. Guardiani e facciano passare tutte le partite tanto in debito , che in credito per via di Scrittura in Computisteria , ed in tal forma li faranno debitori , o creditori conforme richiede la giustizia , firmando il saldo di tutte le partite prima riconosciute , ed esaminate dal Computista di loro mano ne' suddetti libri , quando non v'incontrino difficoltà , ed i medesimi libri porteranno in Congregazione Segreta, con riferire ad essa tutto l'operato, e risultato, acciocchè da Monsignor Primicerio, PP. Guardiani , e Camerlengo se ne faccia ricordo al libro delle Congregazioni, e volendo l'Uffiziale una giustificazione del saldo per

sua maggior quiete con la copia del suo sindacato , gli si debba dare sottoscritta da' PP. Guardiani e Camerlengo e dai medesimi Sindaci.

Ed acciocchè ognuno degli Ufficiali , e massime chi abbia avuta alcuna amministrazione delle robe dell' Archiconfraternita si dia pensiero di osservare, e fare eseguire le ordinazioni dell' Archiconfraternita stessa , gli si accorda la facoltà di sindacare ciascheduno di essi , e riferire ciò che avranno ritrovato per occasione di detto sindacato , alla Congregazione Segreta , acciocchè da essa si prendano le opportune determinazioni sopra i pregiudizj , che si trovassero essere stati arrecati alla nostra Archiconfraternita , e faranno piena relazione tanto delle mancanze , quanto della fedele Amministrazione , ed adempimento , che si conoscerà in qualunque ufficiale rispetto al proprio uffizio.

Si ordina , che il detto Sindacato debba essere finito dentro un mese dal giorno , che avranno terminato l' uffizio , ed in caso d' impedimento , o negligenza se ne deve dai PP. Guardiani dar parte alla Congregazione Segreta per provvedere opportunamente ai difetti del Sindacato suddetto.

Occorrendo , che alcun' Ufficiale subalterno si stimasse aggravato dal detto sindacato , potrà ricorrere alla Congregazione Segreta , ad arbitrio della quale sarà rimesso di riconoscere il supposto gravame , ed a tale giudizio , e determinazione di detta Congregazione Segreta debba omninamente acquietarsi senza ulteriore reclamo.

Dovranno ancora detti Sindaci ritrovarsi a tutte le Congregazioni tanto Segrete , quanto Generali , dove assisteranno vicino alla Banca grande ove da Monsignor Primicerio e PP. Guardiani si conteranno i voti nelle occasioni , che corra il Bussolo.

Dovranno intervenire ancora alla consegna , che faranno i Provveditori vecchi ai nuovi di tutte le robe , e suppellettili tenute sotto la custodia loro : quali siano tutte inventariate ; e così anche alla consegna dell' Archivio , Provvedi-

torie , ed ogni altro , che abbia in cura denaro, e robe dell' Archiconfraternita.

CAPITOLO XVI.

MAESTRI DE' NOVIZI



Charitate fraternitatis invicem diligentes:

(Paul. ad Rom. XII. 10.)

Per regolamento delle Funzioni , che si fanno continuamente dalla nostra Archiconfraternita specialmente nell' Oratorio , come anche nelle Processioni non funebri , vogliamo che vi siano due Maestri de' Novizj i quali verranno eletti da Monsignor Primicerio PP. Guardiani, e Camerlengo, ed il loro ufficio durerà per un'anno , potendo essere confermati per un'altro, o più se Monsignor Primicerio, Guardiani, e Camerlengo lo crederanno espediente.

Per distinguere il luogo , e preminenza del loro ministero vogliamo, che in tutte le Funzioni di uffizj, e delle Solennità, che si celebrano nel nostro Oratorio debbano i detti Maestri de' Novizj sedere in sgabelli distinti avanti le due Banche , ove risiedono i PP. Guardiani, e Camerlengo , e sarà loro cura di prendere licenza da Monsignor Primicerio, ed in sua assenza dai PP. Guardiani, e Camerlengo quando debba principiare l'uffizio , o altra funzione.

Quando alcuno vorrà entrare per Fratello della nostra Archiconfraternita prenderanno dal medesimo il memoriale ad effetto (previo il permesso di Monsignor Primicerio, Guardiani, e Camerlengo , o ciascuno di essi) di descrivere il nome, e cognome nello specchio dell' Oratorio notando in esso specchio la giornata , in cui verrà descritto ciaschedu-

no degli ammittendi , e s' informeranno diligentemente della nascita , costumi , età , qualità , esercizio , e professione di quello , che vorrà entrare , e ritrovandolo tale , quale si conviene secondo il capitolo = *Del modo di accettare i Fratelli* = dovranno in detto memoriale esprimere le qualità rinvenute e dichiararlo degno di essere accettato , sottoscrivendosi almeno uno di essi al detto memoriale , quale così sottoscritto dovranno esibire al Segretario per leggerlo nella prima Congregazione Segreta , che accaderà dopo spirato il mese , che ciascuno ammettendo sarà stato scritto , e posto allo specchio , e sarà poi in facoltà de' PP. Guardiani di farlo porre a partito secondo parrà alla loro coscienza per le informazioni avute.

E perchè questo è uno de' punti più importanti al decoro , utile , e quiete della nostra Archiconfraternita , e al divin Culto , e servizio , cioè che si stia in somma vigilanza circa la qualità delle persone che si ammettono in essa , perciò esortiamo nel Signore per quanto a noi è possibile i Maestri de' Novizj di non proporre, che persone di buoni costumi , di matura età , e di professione non indecente , avvertendo , che dovranno dare conto a Dio , se senza le debite diligenze proporranno soggetti , che non sieno di quella qualità , che conviene al nostro Istituto.

Se poi dovrà fare l'entrata qualche Fratello sarà obbligo di essi Maestri de' Novizj ambedue vestiti col nostro abito accompagnarlo all'Altare , ed insegnargli il modo , che debba tenere per questa entrata.

Saranno solleciti , e diligenti di far recitare nell' ora prescritta l' uffizio nell' Oratorio , e nella Settimana Santa in Chiesa con distribuire le lezioni ai Fratelli capaci di ben recitarle , ed anderanno a levare il Fratello che sarà stato da essi prima avvisato per dire la Lezione , ed accompagnarlo al suo luogo , facendo nell' accesso , e recesso le riverenze all'Altare , e dopo a Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Camerlengo.

Dovranno tenere un libro , nel quale in tutte le Tornate , Processioni , ed associazioni de' cadaveri , e qualunque funzione della nostra Archiconfraternita noteranno i nomi, e cognomi di tutti i Fratelli intervenienti , per conoscere quelli che hanno più merito di frequenza , facendo al termine di ogni mese l' estratto di tutti i Fratelli intervenuti nel mese alla pratica delle Sacre Funzioni , affiggendone nota in Oratorio , onde ciascun Fratello possa conoscere i punti di frequenza acquistati nel mese , e reclamare a Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Camerlengo in caso di equivoco , qual ricorso non avrà più luogo passato un mese dalla data dell' affissione , in cui tali note dovranno passarsi al Segretario , che conserverà fino al termine dell' anno , affinchè ciascun Fratello possa rincontrare se ha il merito di essere ammesso in concorso per la dotazione.

Nelle Processioni deputeranno quei Fratelli , che saranno atti a salmeggiare , e cantare alla Cappuccina.

Istruiranno il novizio di tutto ciò, che conviene ad un Fratello della nostra Archiconfraternita esortandolo a farsi l' abito quanto prima ed avvertendolo , che non potrà entrare in alcuna Congregazione , ne avere ufficio alcuno , se prima non avrà fatta l' entrata.

Ed inoltre non lasceranno per qualsivoglia rispetto di notificare segretamente a Monsignor Primicerio, PP. Guardiani e Camerlengo tutti i difetti , mancanze, e disobbedienze che dai Fratelli tanto in Oratorio , ed in Chiesa , quanto nelle Processioni , ed in ogni altra funzione fossero commesse , acciocchè si possa dai medesimi porre il dovuto riparo a tal' inconveniente , con parteciparlo, quando faccia bisogno alla Congregazione Segreta , affine di dare le penitenze proporzionate secondo la qualità e circostanze del fatto , dovendo tutti i Fratelli , perciò, che riguarda le Funzioni , che si celebrano in qualunque tempo, ed occasione dall' Archiconfraternita stare soggetti a quanto loro fosse ordinato da detti Maestri de' Novizj , i quali avranno ancora autorità di or-

dinare, e dirigere tutte le funzioni, eccettuate quelle di associazioni de' cadaveri spettanti al Provveditore de' Morti, acciochè siano fatte colla dovuta devozione, ordinanza, e decoro, uniformandosi ai sacri Riti, e ceremonie ecclesiastiche.

CAPITOLO XVII.

ARCHIVISTA

Bonum depositum Custodi. (Ad Timoth. II. C. I.)

Siccome per la sicura custodia, e conservazione di tutte le scritture, libri, memorie, ed altro appartenente alla nostra Archiconfraternita fa di mestieri, che vi sia un luogo a parte, o stanza chiamata *Archivio*, ove quelle siano ben chiuse e conservate, così è necessaria la destinazione di un Fratello col titolo di Archivista, che le medesime conservi e deponga in detto Archivio con quell'ordine, e distribuzione, che a ritrovarli si sperimenterà più facile e adattato.

Pertanto Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Camerlengo sceglieranno uno di buona fede, e capace a cuoprire tal carica, ed il di lui uffizio durerà due anni, potendo essere confermato per un altro, ed anche per più biennj, se si crederà più espediente.

Le sue incombenze consisteranno nel conservare con buon'ordine nell'Archivio tutti i libri (riempiti che saranno) del Camerlengo, Segretario, Provveditore di Chiesa, e de' Morti, Esattore, e Computista, quelli degli obblighi delle Messe tanto perpetue, quanto avventizie, e quelli dell'Oratorio; gl'istrumenti pubblici, i testamenti, gl'inventarj, le cartelle di rendita consolidata, le Bolle, e Brevi, e qualsisia altro libro o scrittura, che in qualsivoglia.

modo appartenesse alla nostra Archiconfraternita, e registrare il tutto nell' inventario o sia indice acciocchè terminato l'ufficio ne possa fare la consegna al successore mediante il rogito del nostro Notaro.

Dovrà farsi consegnare dal Segretario in fine di ciascun anno la fede da lui sottoscritta, nella quale siano notate tutte le aggregazioni seguite in quell' anno, con attestare inoltre di averle registrate nel libro delle Aggregazioni, ed insieme con detta fede dovrà farsi consegnare tutte le giustificazioni, a ciascuna Aggregazione relative, e sarà cura dell' Archivista farle notare nel tabellone esistente in Archivio.

Similmente dovrà l' Archivista in principio dell' anno nuovo nella prima Congregazione segreta, che si terrà, riferire lo stato dell' Archivio, e tutto ciò, che in questo avrà operato nel precedente anno.

Sarà ancora di lui incombenza l'esigere dal Notaro dell' Archiconfraternita di volta in volta tutte le copie pubbliche degl' Istromenti, de' quali si sarà rogato per conservarle nel suddetto Archivio, come anche si farà consegnare dal Segretario un foglio da lui sottoscritto de' decreti fatti nelle Congregazioni Segrete, e Generali.

Si proibisce espressamente all' Archivista di ammettere nell' Archivio alcuno, benchè Fratello, che volesse riconoscere scritture di qualsivoglia specie, e molto più di far fedì senza licenza de' PP. Guardiani, e rispettivamente decreti della Congregazione segreta nella stessa maniera, e sotto le pene stabilite di sopra al Capitolo XII. del Segretario, dare fuori del medesimo alcuna Scrittura, o libro, e neppure copia, nota, o notizia qualunque originale, e quando lo stesso Archivista sappia, che appresso i PP. Guardiani, o altri si ritengano scritture concernenti la nostra Archiconfraternita insista presso i medesimi PP. Guardiani per ricuperarle particolarmente terminato che avranno il loro ufficio.

CAPITOLO XVIII.

PROVEDITORE DI CHIESA

Providentes bona non tantum coram Deo, sed etiam coram omnibus hominibus. (ad Rom. XII.)

Per la custodia, e conservazione delle Sacre suppellettili, Argenti, ed altro, e per quelle spese, che giornalmente si fanno, e che possono occorrere alla nostra Chiesa, Sagrestia, ed Oratorio, si è conosciuta la necessità di un soggetto a ciò destinato, e che col nome di Provveditore di Chiesa venisse distinto.

La elezione di questo pertanto si farà da Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Camerlengo. Il di lui ufficio durerà per un biennio, ma potrà bensì essere confermato anche ulteriormente ad arbitrio di Monsignor Primicerio PP. Guardiani, e Camerlengo medesimi.

Comincerà il Provveditore ad esercitare il suo ufficio col prendere in consegna tutti gli Argenti, Arredi Sacri, Paramenti, Biancheria, Cere, e tutt' altro spettante alla nostra Archiconfraternita con farne alla presenza di uno de' PP. Guardiani, o Camerlengo dal Segretario, e Sindaci esatto inventario, copia del quale sottoscritta dal medesimo dovrà conservarsi in Archivio.

Ricevuta che avrà la consegna degli oggetti sopra indicati sarà prima sua cura di tener tutto ben custodito ne' rispettivi locali facendone separazione distinta secondo la rispettiva qualità de' medesimi, affinchè da simile collocamento bene ordinato, non solo ne risulti la conservazione più lunga, ma pur anche la maggior facilità di porle in opera quando in occasione delle Solennità, e Feste della no-

stra Archiconfraternita dovranno essere estratti e consegnati al Nostro Sagrestano Sacerdote, dal quale esigerà nota per suo riscontro nella restituzione da farsi.

Si proibisce espressamente al Provveditore di Chiesa il prestare a chicchesia, niuno eccettuato, qualunque oggetto spettante all' Archiconfraternita senza la licenza della nostra Congregazione segreta, sotto pena di cadere *ipso facto* dall' ufficio, e di soggiacere a qualunque danno, che per tale imprestito ne accadesse.

Dovrà provvedere di tutte le cose necessarie la nostra Chiesa, e Oratorio nel modo, e con le condizioni, come appresso, e dovrà aver cura, che siano solennizzate con proprietà tutte le Feste dell' Archiconfraternita, cioè quella della Beata Vergine Maria, non che le principali del Signore, e procurare che siano eseguite con la dovuta decenza le esposizioni del SSmo Sacramento non solo in tutti i Martedì dell' anno, ma ancora in altre circostanze come di Quarantore, delle Domeniche solite per i quattro tempi dell' anno, e le feste di tutti i Santi, oltre quelle straordinarie, che potessero accadere, e specialmente nell'ottava de' Fedeli defonti, occupandosi ancora della funzione che si fa nell' entrata dell' Emo Protettore, Monsignor Primicerio, e PP. Guardiani, non che della nuova Priora disponendo l' occorrente secondo il costume, e gli ordini della Congregazione Segreta.

Terrà esatto conto del consumo della cera nelle diverse funzioni, notando in un Libro, che riterrà presso di se, ciascuna partita separatamente con quella regola distinzione, ed ordine, che gli sarà prescritto dal Computista in conformità di quanto si dispone nel Capitolo del Computista.

Dovrà invigilare in unione de' Deputati, affinché tutte le Supellettili, e Arredi Sacri, che in qualunque modo servono al Divin Sacrificio, e Ministero sia nella Chiesa, e Sagrestia, sia ancora nell' Oratorio venga tenuto, e conservato colla maggior esattezza, e polizia, al che contribuirà

la più scrupolosa di loro sorveglianza specialmente sulla biancheria d'ogni sorte, facendo, che ne accada la immanicabile periodica mutazione a tempo debito secondo ciò, che in tal proposito prescrive il Cerimoniale, non esclusa pur anche la polizia; e nettezza del materiale della Chiesa stessa, Sagrestia, ed Oratorio.

Non potrà far compra, o vendita di qualunque specie, e qualità di cera, o di altre robe in servizio dell' Archiconfraternita ancorchè utili, e necessarie senza licenza in iscritto di uno almeno de' PP. Guardiani, o Camerlengo, i quali ancora potranno accordarla, quando sia tale l'urgenza da non potersi attendere, che si riunisca la Congregazione Segreta, alla quale unicamente spettano tali ordinazioni, eccettuato il caso di qualche partita vantaggiosa di cera, la di cui spesa non eccedesse la somma di scudi cinque.

La commissione delle cere tanto pel consumo ordinario della nostra Chiesa, che per le Festività, distribuzione per la Candelora, Ottavario de'Morti, ed altra qualunque circostanza si farà dal Provveditore autorizzato dalla Congregazione Segreta appresso la richiesta, che dovrà fare alla medesima il Provveditore stesso il quale in questa, come in qualunque altra occasione dovrà osservare, ed eseguire quanto dalla stessa Congregazione gli verrà ordinato e prescritto.

Occorrendo rinnovazioni di Sacre suppellettili, biancheria, o altri arredi in servizio della Chiesa, Sagrestia, ed Oratorio ne dovrà rendere intesa la Congregazione Segreta, facendone ad essa conoscere l'urgenza, perchè questa possa autorizzare, o escludere la spesa proposta.

Le altre spese di ostie, vino, olio, lavatura di biancheria, ed altre diverse si faranno dal Provveditore, purchè non eccedano la somma di Scudi otto mensuali, eccettuati i tre mesi d'inverno, ne' quali si stabiliscono in vece scudi dieci pel consumo de' focoli, e qualora questi non fossero sufficienti, dovrà pel di più restare autorizzato dalla Congregazione Segreta con decreto particolare, e di dette spese

né darà conto in fine di ogni anno presentando il suo libro di entrata ed uscita ai Sindaci per riportarne poi il Sindacato.

Terrà conto di tutte le robe donate, o fatte di nuovo facendo, che quanto prima siano marcate col nostro segno, e se esse dovranno passare presso altri Officiali per ragione del loro Ufficio avvertirà, che siano immediatamente trascritte nell'inventario de' rispettivi Officiali, che le ricevono.

Dovrà aprire le cassette de' Chierici della questua in Chiesa, e quelle dell'Oratorio, e prendere quell'elemosine, che vi si troveranno, e rispetto a quelle de' Chierici ne farà la solita ripartizione della quinta parte con i suddetti, e di quello che rimane, e che si troverà nelle altre darsene immediatamente debito nel suo libro.

Terminato, che sarà il suo Ufficio dovrà detto Provveditore dar la consegna al successore di tutti gli argenti, supellettili, arredi sacri, biancherie, cere, e tutt'altro coll' intervento di uno de' PP. Guardiani, Camerlengo, Segretario, e Sindaci, e confrontare l'inventario, nel quale si dovrà aggiungere, e cassare tutto ciò, che sarà accresciuto, acquistato, e rispettivamente consumato, alienato, o venduto, ordinando, che non si possa fare dal Provveditore alcuna alienazione, o vendita, benchè di minima cosa anche stimata inutile, senza una precedente licenza della Congregazione Segreta sotto le medesime pene di privazione dell' Ufficio, e rifazione del danno.

E come il buon regolamento della nostra Chiesa dipende molto dalla fede, ed attività di detto Provveditore, così si esorta, e s'incarica strettamente il medesimo di usarvi tutta la particolare attenzione, industria, e zelo a beneficio delle anime sante del Purgatorio, ed avere ogni cura, ed avvertenza ai disordini, che possono insorgere in specie sopra la Sagrestia partecipandoli al Camerlengo, come ancora a Monsignor Primicerio, e PP. Guardiani, ai quali poi spetterà di esaminarli maturamente, e provvedere.

CAPITOLO XIX.

PROVVEDITORE DE' MORTI

Quando orabas cum lacrymis, et sepeliebas mortuos, et derelinquebas prandium tuum . . . , ego obtuli orationem tuam Domino. (Tob. Cap. XII.)

Desiderando bene spesso tanto i Fratelli, e Sorelle della nostra Archiconfraternita, quanto altri devoti, che passano a miglior vita di esser sepolti nella nostra Chiesa, oppure eleggendosi altrove la sepoltura, ricercando essi, che sia accompagnato il loro cadavere alla Sepoltura dalla medesima Archiconfraternita, è dovere, che vi sia un Provveditore de' Morti, affinchè da Esso ordinate e dirette siano le funzioni funebri.

Perciò da Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Camerlengo verrà eletto a tale ufficio un Fratello idoneo, e capace, la di cui durata sarà di due anni con facoltà di confermarlo tutte le volte che sarà creduto espediente.

Il Provveditore così eletto nominerà a Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Camerlengo quattro Fratelli atti, e capaci di sua confidenza, (e stimando Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Camerlengo di non approvare detta nomina sia obbligato darne un' altra) uno de' quali sarà da esso prescelto, e si chiamerà *Sotto-Provveditore de' Morti*, e soprintendente in dette funzioni in mancanza del Provveditore, sotto la cura però, e dipendenza, ed a carico pericolo, e danno del medesimo Provveditore per tutto ciò, che mancasse e operasse pel fedele esercizio di detta Carica, e l' officio di esso Sotto-Provveditore durerà tutto il tempo, ch'esserà la sua Carica il Provveditore, se così al medesimo piacerà, altrimenti con il permesso di Monsignor

Primicerio, e Guardiani possa rimuoverlo, e scegliere altri nel modo sudetto.

Passando a miglior vita alcun Fratello, o Sorella della nostra Archiconfraternita, o altra persona, benchè non ascritta alla medesima, quale voglia essere sepolta nella nostra Chiesa, sia obbligato il Provveditore o per se medesimo, o per mezzo del Sotto-Provveditore intervenire all'associazione e sepoltura del cadavere, ed abbia l'autorità di disporre le funzioni necessarie, e di comandare a tutti i Fratelli benchè Officiali, eccettuati i PP. Guardiani, e Camerlengo, ai quali prestar dovrà la totale obbedienza, comandando ai Mandatarj, che intimino i Fratelli per l'ora, nella quale dovrà accompagnarsi il Cadavere, e deputerà a suo arbitrio i Fratelli per portare le Torce, Catalettò, e Stendardino, disponendoli processionalmente con tutta umiltà, e modestia a quella Chiesa che sarà destinata.

Procurerà di esigere con ogni rispetto la debita elemosina della cera, e tutt' altro che pervenir possa all' Archiconfraternita a tenore dello statuto del Clero Romano, e consuetudine nostra, colla necessaria distinzione, quando il defunto sia, o non sia Fratello, o Sorella rispettivamente della nostra Archiconfraternita.

Tutte le cere, che in tali occasioni potranno giungere in mano di detto Provveditore de' Morti si dovranno dal medesimo immediatamente, o almeno nel giorno seguente consegnare al Provveditore di Chiesa col farsene nota dall'uno, e dall'altro sottoscritta, e riportare quella nel libro di ciascheduno di essi in loro debito, e discarico rispettivo.

Se il defonto tanto Fratello, che Sorella sarà povero, e che abbia legalmente disposto di essere sepolto nella nostra Chiesa vogliamo, che i loro cadaveri siano associati *gratis* dalla nostra Archiconfraternita, ed a spese della medesima si distribuiranno le candele ai Fratelli, e si darà la metà della solita ricognizione al Sagrestano, e Mandatarj per l'intimo.

Dovrà parimenti tenere un libro, nel quale noterà il nome, e cognome di tutti i Fratelli, e Sorelle defunte accompagnate dall' Archiconfraternita, il tempo della loro morte, e le Chiese dove sono stati sepolti, ed ancora procuri di sapere i legati, ed obblighi, che si lasceranno alla medesima per darne notizia ai Deputati sopra i Legati.

Di più oltre il solito suffragio generale da farsi nell'Ottavario de' morti per tutti i Fratelli defonti della nostra Archiconfraternita, si ordina, che se sarà accaduto, che dentro quell' anno sia passato all'altra vita alcuno, o più de' Fratelli, che fosse stato attuale Ufficiale maggiore, cioè di Banca della Congregazione Segreta si debba dentro il medesimo Ottavario de' morti far celebrare una Messa di Requie per la di lui, o loro anime con la distribuzione delle candele secondo il solito.

Si proibisce espressamente al detto Provveditore de' Morti e Sotto-Provveditore, ed a ciascun altro Ufficiale, e Fratello di dispensare bevande e commestibili di sorte alcuna in qualsivoglia Festa, o Solennità, a qualsisia persona, eccettuando solamente il Predicatore nell' Ottavario de' Morti, al quale, e suo, o suoi compagni potrà il medesimo, o il Sotto-Provveditore fare nella stanza della Provveditoria un semplice e tenue rinfresco.

Affinchè poi non nasca disordine alcuno nella distribuzione delle candele tanto nell' Oratorio per l' Offizio de' morti, e in tutti gli altri Anniversarij, quanto nelle Processioni funebri associando il cadavere, sappia di esser egli tenuto ad osservare quanto sarà stato determinato, o gli verrà prescritto in avvenire dalla Congregazione Segreta, alla quale dovrà riferire tutti i disordini, che in dette occasioni nascono, o possono nascere per rimediarvi opportunamente.

Non sia lecito al detto Provveditore, o di lui compagno di prestare ad alcuno tutto ciò, che avrà, Egli in cura senza licenza in iscritto di uno de' PP. Guardiani, e Ca-

merlengo , altrimenti verrà soggetto alla pena prescritta al Provveditore di Chiesa nell' antecedente Capitolo.

CAPITOLO XX.

DEGLI OPERAJ E FABBRICIERI



Bonorum laborum gloriosus est fructus (Sap. III. 15.)

Dovendo la nostra Archiconfraternita continuamente invigilare al mantenimento , e restaurazione della Case , e di qualunque altro stabile conviene, che abbia due Uffiziali pratici, e diligenti , i quali si chiameranno Operarj e Fabbri- cieri , che nel giorno della elezione degli altri Uffiziali do- vranno essere eletti da Monsignor Primicerio , PP. Guardia- ni, e Camerlengo , ed il loro Uffizio durerà per un' anno , potendo bensì essere confermati ad arbitrio de' suddetti Mon- signor Primicerio , PP. Guardiani , e Camerlengo.

Sia dunque loro cura , ed obbligo di visitare la nostra Chiesa , Case e Fabbriche , non che gli altri stabili della nostra Archiconfraternita , le loro adjacenze , e servitù , e ge- neralmente tutto ciò , che appartiene alle Fabbriche stesse , e trovando aver bisogno di riparazione o rinnovazione deb- bano darne parte in iscritto alla Congregazione Segreta per gli opportuni provvedimenti.

Occorrendo poi di fare spese per acconcimi , che non ammettano dilazione si permette di poterli ordinare con in- tesa del Camerlengo , e con sottoscrivere un biglietto a que- gli Artisti , ai quali spetteranno detti lavori , ed acconcimi individuando e specificando la qualità di essi , quali biglietti dovranno essere egualmente firmati dal Camerlengo , perchè ne conosca l'importanza , dovendo vidimare i conti , e per

eni senza tale approvazione non saranno i lavori buttificati agli Artisti, e procureranno, che nel fine di ciascun semestre, ciascun'Artista esibisca i suoi conti coi medesimi biglietti, acciocchè possano fare sotto detti conti l'approvazione dichiarando, che le partite de' lavori rinecontrano con i biglietti, mandarli all'Architetto per la tara, e successivamente al Camerlengo, e da questo ai PP. Guardiani per ottenere l'ordine di pagamento.

Ed in caso, che detti acconcimi, o risarcimenti, o qualunque altra riparazione ammettano dilazione di tempo debbano notificarli con farne nota espressa ai PP. Guardiani, affine di proporsi l'affare in Congregazione Segreta.

In occasione di fare acconcimi, e qualunque altro lavoro appartenente a dette Fabbriche, e Case uno di essi, per quanto sia possibile, si esorta ad assistervi continuamente, affinchè gli Artisti adempiano il loro dovere.

CAPITOLO XXI.

DEGL' INFERMIERI



Non te pigeat visitare infirmum; ex his enim in dilectione firmaberis (Ecclesiastici VII.)

Essendo opera di misericordia molto accetta a Dio visitare gl'Infermi, e i Carcerati, vogliamo, che nella nostra Archiconfraternita vi siano pure Fratelli a tal' opera destinati fino al numero di due da eleggersi ad arbitrio di Monsignor Primicerio, Guardiani, e Camerlengo, da durare per un'anno, e anche più quando dal lodato Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Camerlengo si credesse espediente.

Il principale loro carico sarà di visitare i nostri Fratelli infermi esortandoli a sopportare con pazienza quella infer-

mità uniformandosi al volere di Dio, ed a confessarsi, e comunicarsi, e ricevere gli altri Sacramenti di S. Chiesa.

Sia parimenti cura di essi in tali occasioni di far porre in Chiesa la Tabella = *Orate pro infirmo* = oltre il suggerire altre Orazioni in Oratorio, pregando Iddio a restituirgli la sanità, quando sia all' anima sua profittevole.

Similmente sapendo essere carcerato qualche nostro Fratello, dovranno visitarlo alle carceri, e prenderanno di più dallo stesso Carcerato informazione della causa della sua carcerazione, e procureranno di proteggerlo, e di difenderlo per la sollecita sua liberazione appresso quei Giudici, e Tribunali, ai quali spetterà, partecipando il tutto al Procuratore, ed occorrendo ancora a Monsignor Primicerio, Guardiani, e Camerlengo, acciocchè in sollievo del Carcerato prendano quei mezzi e provvedimenti, che parranno più proprj all' effetto.

CAPITOLO XXII.

DEL PROCURATORE



Si scitis, quoniam Deus justus est, scitote quoniam et omnis, qui facit justitiam ex ipso natus est. (Joan. Ap. Epist. I. Cap. III.)

Essendo accaduto per divina Provvidenza, che la Nostra Archiconfraternita siasi accresciuta, e dotata di beni, e rendite da molti pii Benefattori nel corso di duecento e più anni decorsi dal dì della sua erezione di tempo in tempo lasciate, rendesi indispensabile, per la conservazione e difesa di quelli, e per la sicurezza delle riscossioni di eleggere un Procuratore, che all' occasione sostenga, ed intraprenda ancora alla opportunità delle liti tanto attive, quanto passive, a tutela de' fondi.

Venendo pertanto a vacare tale ufficio per qualunque causa, e dovendosi perciò venire alla elezione di altro soggetto, sarà cura, e incombenza di Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Camerlengo di proporre in Congregazione Segreta due Fratelli di questa Professione, e quello de' due che riporterà nel partito più voti sarà Procuratore della nostra Archiconfraternita senza limitazione di tempo coll' arbitrio, e facoltà riservata ai medesimi Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Camerlengo di proporre nella Congregazione Segreta, se sia espediente, di venire alla elezione di altro soggetto.

L'obbligo di detto Procuratore sarà di difendere l'Archiconfraternita nelle liti attive, e passive, con tutta diligenza, e attenzione, ed occorrendo prenderà parere, e consiglio dai Signori Avvocati Nostri Fratelli avvisandone prima i PP. Guardiani, e Camerlengo, perchè da questi si possa fare intimare uno, o più congressi secondo il bisogno.

Dovendo la nostra Archiconfraternita far istromenti per compre, alienazioni, o altro si troverà presente alle stipolazioni di essi, avendone prima diligentemente esaminate e ben considerate le minute assieme con i Fratelli a ciò deputati.

Se il detto Procuratore assumerà per pura carità il patrocinio della Confraternita aspettando il compenso da Dio, sarà in facoltà ancora della Congregazione Segreta usargli di tempo in tempo quella gratitudine, e fargli quella ricognizione, che ad essi parrà conveniente, secondo le fatiche maggiori, e straordinarie, che facesse in profitto, e vantaggio dell' Archiconfraternita; e quando ancora bisognasse dargli provvisione annua sarà in arbitrio della Congregazione Segreta assegnargliela in quella somma, che crederà giusta. Alla detta Congregazione poi dovrà esso Procuratore riferire quanto occorrerà nelle liti ed eseguirà quel tanto, che gli sarà ordinato specialmente rispetto a fare scrivere

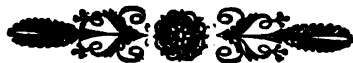
nelle cause uno, o più de' Signori Avvocati, dal che si asterrà finchè non ne venga autorizzato dalla Congregazione.

In detta Congregazione Segreta non avrà il voto come gli altri Fratelli, qualora fosse annualmente stipendiato, e servendo *gratis* in tutto e per tutto anche nelle Funzioni straordinarie, avrà il voto come gli altri Officiali.

Dovrà valersi per le cause esecutive, ed ordinarie spedizioni necessarie, ed in ogni altra occasione, che al medesimo parrà del Sollecitatore dell' Archiconfraternita, se la Congregazione Segreta stimerà opportuno di averlo, ed avendolo terrà, o farà tenere nota dal medesimo Sollecitatore in un libro degli atti, che si faranno nelle liti, di tutti i decreti, e sentenze contrarie, o favorevoli che siano, qual libro di tempo in tempo ad arbitrio de' Guardiani consegnerà all' Archivista per conservarlo in Archivio, e non tenendosi il Sollecitatore, il detto di sopra resterà a di lui carico.

E quanto alle spese, che occorreranno farsi per dette liti, ne darà nota, e ricevuta che sia da' PP. Guardiani, e Camerlengo gli sarà ordinato il rimborso per mandato.

Consegnerà all' Archivista le Scritture delle cause da lui difese, quando saranno terminate in caso, che dimettesse il patrocinio delle medesime, eccettuati però gli originali delle sue informazioni, quali non volendo consegnare potrà ritenere presso di se con darne copia all' Archiconfraternita, se ne sarà richiesto.



CAPITOLO XXIII.

SOLLECITATORE

Quod petierat requiram, et quod abjectum erat, reducam; et quod confractum fuerat alligabo, et quod infirmum fuerat consolidabo, et quod pingue, et forte custodiam. (Ezech, XXXIV.)

Credendosi necessario, che oltre il Procuratore, com'è stato detto nel Capitolo precedente, si tenga anche un Sollecitatore, questi dovrà eleggersi nel modo, e forma che si è detto nella elezione del Procuratore.

L'obbligo principale sarà di convenire giudizialmente tutti i Debitori dell' Archiconfraternita, ed introdurre i giudizi esecutivi contro i medesimi fino alla totale definizione di essi, e dovrà perciò intendersela coll' Esattore, acciocchè da esso gli sia data la nota de' debitori, e darà conto del suo operato in ogni Congregazione Segreta, nella quale però come provvisionato non avrà voto decisivo, ed inoltre dovrà assistere al nostro Procuratore comunicando al medesimo quanto occorrerà non solo nelle suddette cause esecutive, ma ancora in tutte le altre ordinarie, e sommarie assistendo, e facendo quanto da lui gli sarà prescritto.

Per sua annua provvisione dovrà conseguire quella somma di denaro, che gli sarà accordata dalla Congregazione Segreta da pagarglisi in una, o due rate ad arbitrio suo, con i mandati sottoscritti da Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Camerlengo, e quando in occorrenza di fatiche straordinarie si stimasse doverosa qualche altra ricognizione resti in arbitrio della Congregazione stessa il somministrargliela.

CAPITOLO XXIV.

NOTARO

*Ostensionem ergo, quæ est Charitatis, et nostræ gloriæ
pro vobis, in illos ostendite in facie. (2 Corinth. VIII.)*

Essendo pur necessario per servizio della nostra Archiconfraternita, che vi sia un Notaro fisso, come già si è praticato da moltissimi anni, il quale di tutti gli atti e istrumenti, che fra l'anno per gli affari della medesima potessero occorrere, abbia facoltà di rogarsi, perciò ordiniamo, che uno de'due Notari nostri Fratelli nominati, e proposti da Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Camerlengo in Congregazione Segreta, che abbia conseguita la maggioranza de'voti sia eletto in Notaro senza limitazione di tempo, colla facoltà peraltro alla medesima di poterlo rimuovere con due terzi di voti, se così sarà stimato necessario, ed opportuno.

Per atto di sua carità, e secondo l'uso di più Luoghi Pii egli farà *gratis* i rogiti di tutti gl'Istrumenti appartenenti alla nostra Archiconfraternita, eccettuata però la copia e tassa, che si paga per l'Archivio, e di detti Istrumenti ne darà parimenti *gratis*, e con sollecitudine copia pubblica per conservarsi nel nostro Archivio, come pure darà *gratis* tutti i mandati da spedirsi per i suoi atti ad istanza della nostra Archiconfraternita, e sotto tali condizioni s'intenderà eletto, e così potrà assicurarsi di ricevere dal Signore Iddio la sua ricompensa, e dalle Anime del Purgatorio la loro gratitudine.

CAPITOLO XXV.

ARCHITETTO

Quis enim. . . volens. . . ædificare , non prius sedens computat sumptus , qui necessarii sunt , si habeat ad perficiendum? (Lucae C. 14)

Il continuo bisogno , che vi è di riparare con acconciamenti , e ristauri alle case o altri fondi di qualità diverse , che possiede la Nostra Archiconfraternita per conservarli sempre in buono stato richiede necessariamente , che a tal' uopo sia deputato un Fratello , o altra Persona di Professione Architetto , e questo si eleggerà come il Notaro senza limitazione di tempo ; nè potrà essere rimosso se non dalla Congregazione Segreta con maggioranza di voti.

Quest' Architetto ricercato che sarà dal Camerlengo , o dagli Operaj , e Fabbri per le sopra espresse occorrenze sarà obbligato insieme con uno almeno di essi visitare le case , o altri fondi , e beni stabili *gratis* , e senza ricognizione alcuna , e dovrà notare tutti quei risarcimenti , e riparazioni , che vi sarà bisogno di fare , e la spesa che potrà occorrervi , consegnando detta nota ai medesimi Camerlengo e Operaj , affinché il tutto riferiscano alla Congregazione Segreta.

In ogni tempo , che gli saranno portati i conti degli Artisti dovrà egli secondo la sua perizia , e coscienza tassarli , riconosciuta prima la qualità del lavoro , e i biglietti degli Operaj sopra ciascuna particola del conto , senza che possa pretendere cosa alcuna dall' Archiconfraternita per qual-

sivoglia risarcimento, o fabbrica nè sotto titolo di salario; nè sotto altro qualunque.

Dovrà intervenire alla Congregazione Segreta qualunque volta per cosa spettante al suo Ufficio sarà intimato, senza però dare il voto.

CAPITOLO XXVI.

COMPUTISTA



Scribe . . . et in Libro diligenter, exara . . .
(Isaia C. 30)

Dovendosi tener conto, e registro di tutte le spese, entrate, pagamenti, effetti, crediti, e debiti della nostra Archiconfraternita, e non far pagamento alcuno senza espresso mandato, che sia bene osservato, ed acciocchè sempre possa apparire tutto quello, che appartiene alla buona, e fedele Amministrazione delle sostanze, e beni, entrata, ed uscita de' medesimi, perciò si ordina, che debba esservi sempre un Computista da eleggersi nella Congregazione Segreta, nella quale Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Camerlengo proporranno tutte quelle persone, che concorreranno capaci di tale incombenza, e chi di loro per maggioranza di voti favorevoli prevarrà nel partito, sarà Computista senza limitazione di tempo, ma bensì con la facoltà alla stessa Congregazione di rimuoverlo; ma quando venga un tal caso si incarica la coscienza de' Congregati a procedere colla riflessione più matura.

Dovrà Egli pertanto tenere il Libro Mastro, dove noterà distintamente tutti i Capitali, e loro provenienze, debiti e crediti, come pure gli altri libri necessari al regolamento di una scrittura ad uso di buona Computisteria, affin-

ché ad arbitrio di Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Camerlengo si possano vedere, e rincontrare le partite, al qual' effetto sarà tenuto esibire detti libri, e tutto ciò che potesse occorrere, consegnandoli a chi da essi sarà comandato con ordine però sottoscritto da detti Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Camerlengo, o almeno da due de' medesimi.

In ogni Congregazione Segreta dovrà riferire lo stato in cui si ritrovi ciascun debitore, o Creditore, dando nota, delle partite, e conti dell'esito, e dell'introito, acciocchè possa prendersi norma, e lume pel regolamento delle spese, onde astringere i debitori, o per ogni altro buon fine.

Sia parimenti obbligato di dare in ciascun mese al Camerlengo una nota succinta de' mandati, che si saranno spediti in detto mese, e di qualsivoglia altra spesa, che si fosse fatta sottoscritta dal medesimo Computista.

Dovrà invigilare, che il Provveditore di Chiesa, e dei Morti, ed ogni altro Ufficiale, o Ministro, che tiene azienda, o Amministrazione, regoli la medesima in buona forma, e con buon metodo di Scrittura somministrando loro la maniera più facile ed adattata pel rendimento de' loro conti tanto appresso i Sindaci, quanto nella Computisteria, facendone, quando bisogni, parola con i PP. Guardiani, e Camerlengo, affinchè diano gli ordini opportuni, e provvedano ad ogni inconveniente, che potesse nascere dalla loro poca esperienza nel regolamento della Scrittura.

Nel fine de' loro rispettivi offizj dovrà il medesimo Computista riconoscere ed esaminare le partite de' libri, e ne' conti di ciascheduno esporre le sue difficoltà, e i suoi dubbj per farli poi maturare, e sindacare dai nostri Sindaci, dai quali si dovranno sottoscrivere e riferire nella Congregazione Segreta.

Ogni anno dovrà quanto prima sarà possibile, o almeno nel mese di Aprile esibire lo stato, e il bilancio dell'anno antecedente, e quello prima si confronterà coi libri da uno

almeno de' Guardiani , che se ne dovrà prender l' assunto assieme al Camerlengo per riconoscerli, e poi si leggerà in Congregazione Segreta , e successivamente nella Generale , sottoscritto dal medesimo Computista , e si riporrà in Archivio con notarsi appresso di detto bilancio e stato dal Segretario qualsisia difficoltà , che intorno al medesimo dalla detta Congregazione Segreta e Generale fosse promossa.

Sarà inoltre obbligato il Computista di consegnare al nostro Archivista tutti i libri, filze, ed ogni altra Scrittura non solo ad uso di Computisteria , ma ancora in qualsivoglia modo appartenenti alla nostra Archiconfraternita , a riserva solamente di quei libri, Scritture, o altro, che possano essere necessarij per la Scrittura corrente.

Come ancora dovrà rendere inteso Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Camerlengo di quanto sarà per risultare in vantaggio della nostra Archiconfraternita da quelle osservazioni, che dovrà fare sopra il libretto de' depositi , e l'altro di esigenza, che gli si esibiranno dall'Esattore , come si prescrive nel seguente Capitolo.

Per sua provvisione, o ricognizione annua gli si darà con mandato dai Guardiani quella somma, e quantità, che sarà stata dalla Congregazione Segreta accordata , nè potrà pretendere alcun' aumento , o gratificazione per quei Legati , che dai Benefattori si lasciano alla nostra Archiconfraternita, o novvì impianti di Scritture restando ad arbitrio della nostra Congregazione Segreta di riconoscere le fatiche ingiunte al medesimo , se lo crederà conveniente.

Si proibisce al Computista di far fede alcuna sopra gl'interessi , che in qualsivoglia modo possano appartenere all' Archiconfraternita , o sia ancora di estrazione di partite dai libri senza licenza in iscritto di due almeno de' PP. Guardiani , o uno di essi con il Camerlengo , sotto pena di essere subito rimosso dall' Ufficio , eccettuate però quelle fedi o estrazioni di partite, che fosse necessario prodursi ne' giur-

disj, che si fanno contro i debitori dell'Archiconfraternita, quali fossero richieste dal nostro Procuratore.

Non avrà voto nelle Congregazioni, ma bensì quando sarà intimato dovrà intervenire per esser pronto ad ogni richiesta delle medesime nelle occorrenze che vi saranno.

CAPITOLO XXVII.

ESATTORE

Ecce. . . omnes debitores vestros repetitis. (Isaie 58)
Non urge. . . quasi Exactor. (Exod. 5)

Avendo bisogno la nostra Archiconfraternita di persona idonea, e sicura, ch' esiga le rendite, e proventi della medesima, vogliamo, che vi sia un' Esattore da eleggersi dalla nostra Congregazione Segreta nel modo, e tempo, e coll' arbitrio della rimozione, conforme si è disposto nell' Art. del Computista.

Questo Esattore eletto che sia dovrà prima di esercitare il suo Ufficio prestare idonea cauzione, nella quantità che verrà stabilita, e concordata dalla Congregazione Segreta nella quale presentata, che avrà la detta fidejussione per consegnarla all' Archivista, acciocchè la custodisca in Archivio, Monsignor Primicerio, Guardiani, e Camerlengo gli spediranno il Mandato di Procura, acciocchè possa riscontare tutte l' entrate, crediti, affitti, ed interessi dell' Archiconfraternita, quali dovrà depositare, o nel Banco di S. Spirito, o nel Monte di Pietà conforme gli sarà ordinato, in credito della nostra Archiconfraternita, e a disposizione di Monsignor Primicerio, Guardiani, e Camerlengo, con farse ne dare rincontro in un libretto a parte, ed in ogni fine di mese dar nota distinta al Camerlengo da lui sottoscritta di

quanto avrà in qualunque modo, e per qualsivoglia causa, e da qualsivoglia persona in detto mese esatto per saldo o a conto rispettivamente di quanto avrà depositato col fargli vedere il detto libretto di depositi.

Sarà cura dell' Esattore di portarsi ad ogni richiesta nella nostra Chiesa a ricevere dal Camerlengo l'elemosine, che si saranno ritrovate nelle cassette de' Mandatarj nella porzione spettante alla nostra Chiesa, ovvero ricevere quella quota mensile, qualora si credesse esigere dai Mandatarj suddetti invece dell' Elemosine da collettarsi.

Darà nota di tutti i debitori morosi, e renitenti al Procuratore, e Sollecitatore, acciocchè possano giudizialmente convenirli, e di questi debitori sarà ancora suo carico dar parte in ogni Congregazione Segreta.

Per sua ricognizione ogni anno avrà con mandato dei PP. Guardiani, e Camerlengo quella somma di denaro, che sarà dalla Congregazione Segreta concordata nell' atto della elezione. Nè potrà pretendere alcun'aumento, o gratificazione sopravvenendo qualche altra esigenza di Legati pii, o rendite lasciate alla nostra Archiconfraternita.

Nelle Congregazioni Segrete, e generali l' Esattore non avrà voto, ma sarà obbligato d' intervenire ogni volta, che sarà intimato per entrarvi quando sarà chiamato.

Sarà obbligato similmente di far vedere di tempo in tempo al Computista il libretto de' depositi, come ancora il libro della esigenza, ed ogni altra cosa necessaria pel buon regolamento della scrittura, qual libro di esigenza, terminato che sarà, dovrà consegnarlo all' Archivista per custodirlo in Archivio.



CAPITOLO XXVIII.

VICARIO E ASSISTENTI

Stent præpositi multitudinis (3 Esd. 9)
Et ante eos Psalterium (L Reg. c. 10)

Essendovi ogni Domenica, e Festa di precetto la Tornata nell' Oratorio per la recita dell' Offizio della B. Vergine, e rispettivamente di quello de' Morti, affinchè siavi sempre chi vi presieda, vogliamo che sia destinato un Vicario, e due Assistenti, i quali tengano in Oratorio il primo luogo dopo Monsignor Primicerio, Guardiani, e Camerlengo, in assenza de' quali dovranno esercitare le loro funzioni *nel solo Oratorio*, e perciò riscuotano riverenza, e subordinazione da tutti gli altri Fratelli, e mancando il Vicario ed Assistenti supplirà il Fratello più degno di Congregazione Segreta, e nell' assenza di questi il Fratello più anziano di Fratellanza fuori però dalla Banca, ma bensì nel primo posto fra i Fratelli.

La elezione di essi spetterà a Monsignor Primicerio PP. Guardiani, e Camerlengo, ed il loro officio durerà per un' anno solamente, e potranno essere confermati per un altro anno successivo.

Sarà loro carico d'invigilare, che si recitino gli Offizj, e qualunque altra preghiera con divozione a forma di quanto si prescriverà nel Capitolo = *Offizj che si devono dire in Oratorio.*

Il Vicario occuperà il primo luogo tra i due Assistenti nella Banca dell' Oratorio dalla parte del Vangelo, e dovrà in assenza di Monsignor Primicerio, Guardiani, e Camerlengo intonare tutte le prime Antifone di ogni Notturmo di

qualsivoglia Offizio, e quella del cantico *Benedictus* avvertendo, che quando non si trovi presente se non che uno degli Assistenti, dovrà esso Vicario intonare tutte le Antifone replicandole l' Assistente, e reciterà tutte le orazioni sì dell' Officio, che delle preci, ed avrà anche l' uso del campanello, sempre in mancanza di Monsignor Primicerio, Guardiani, e Camerlengo, giacchè trovandosi essi presenti, ai medesimi spetterà dare il segno dell' obbedienza col suono del campanello, ed intonare le Antifone, che dovranno allora dal Vicario, o in di lui assenza dal primo o secondo Assistente replicarsi, quando vi sia in Oratorio un solo de' ridetti Monsignor Primicerio, Guardiani, e Camerlengo.

In Chiesa poi all' occasione che si reciti qualche officio non avranno posto distinto, ma in mancanza di Monsignor Primicerio, Guardiani, e Camerlengo sederanno in principio della bancate de' Fratelli dalla parte del Vangelo, intoneranno le Antifone, e avranno l' uso del campanello nel modo, che si è detto di sopra.

Dovranno essere diligenti ad intervenire a tutte le Tornate e con il loro esempio eccitare i Fratelli a recitare l' Offizio con pausa, e divozione a maggior gloria di Dio, a proprio spiritual vantaggio, e ad edificazione de' prossimi, dai quali sono ascoltati: che se qualcuno de' Fratelli mancasse in questo dovere ne renderanno intesi Monsignor Primicerio Guardiani, e Camerlengo, onde possano prendere sopra il mancante quelle determinazioni, che crederanno convenienti.



CAPITOLO XXIX.

SAGRESTANI DELL' ORATORIO

Estote parati in mane. (Machab. 1. C. 3)

Per le Funzioni da farsi nel nostro Oratorio ne' giorni Festivi, e nelle Congregazioni generali vogliamo, che la nostra Archiconfraternita abbia quattro Sagrestani, la elezione de' quali spetterà a Monsig. Primicerio, Guardiani, e Camerlengo, e la loro durata sarà di un'anno, potendo essere confermati ad arbitrio di Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Camerlengo.

Questi dovranno essere i primi ad intervenire al detto Oratorio anticipando l'ora destinata alle Funzioni per aver tempo congruo ad aprire il medesimo, pulirlo, vestir l'Altare di lumi, e de' Paramenti Sacri giusta il rito di S. Chiesa, apparecchiare le banche degli Uffiziali di tutto il necessario per recitare l'Offizio, esortando i medesimi a esercitarsi in detta recita, ed in ogni altro atto di pietà, ed umiltà per farsene merito appresso Iddio.

Nelle Feste principali della nostra Archiconfraternita colla intelligenza del Provveditore di Chiesa dovranno parare e provvedere di tutto il bisognevole l'Oratorio, e vestiti coll'abito della nostra Archiconfraternita all'ingresso de' nuovi Officiali, ritrovarsi presenti a tutte le Processioni, Offizj, ed Anniversarj.

Riceveranno un inventario dal Provveditore di Chiesa, e dai loro antecessori di tutte le robe ai medesimi consegnate, nè quelle potranno ad alcuno prestare senza licenza della Congregazione Segreta, sotto le medesime pene contenute nel Capitolo del Provveditore di Chiesa.

CAPITOLO XXX.

CORISTI

Bene psallite ei in vociferatione. (Psal. 30)

Ad arbitrio similmente di Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Camerlengo si eleggeranno quattro Coristi, l'Ufficio de' quali dovrà durare un'anno potendo essere dai medesimi confermati.

L'obbligo di essi sarà d'intervenire per tempo al nostro Oratorio in ogni Festa. Due di loro che saranno deputati dai Maestri de' Novizj dovranno intonare i Salmi, e versetti all'uso però de' Cappuccini, purchè non venga ordinato da Monsignor Primicerio, Guardiani, e Camerlengo di usare altro canto.

CAPITOLO XXXI.

VESTIARI

Mundamini , ac mutate vestimenta vestra. (Genes. C. 35)

Nel giorno destinato alla elezione degli altri Uffiziali da Monsignor Primicerio, Guardiani, e Camerlengo si eleg-

geranno quattro Vestiarij , ossia quattro Fratelli così detti , perchè destinati a distribuire agli altri Fratelli , che ne saranno privi i Sacchi , le Mozzette i Cordoni , che dal Provveditore di Chiesa saranno consegnati con riceverne dai medesimi i soliti contrasegni per cautelarsi nella restituzione e col farne del numero, e qualità de' medesimi abiti nota sottoscritta da' detti Vestiarij al Provveditore di Chiesa , ad effetto , che terminato il loro uffizio rincontrar si possano e farsene la consegna al Successori.

L'uffizio loro durerà per un'anno, e potranno essere per altrettanto tempo, e più confermati.

Si proibisce però espressamente di dare a qualsivoglia persona , che non fosse nostro Fratello alcun Sacco o altra cosa senza licenza di uno almeno de' PP. Guardiani, e Camerlengo , da darsi anche in voce , e molto meno prestare ad altre Confraternite senza licenza in iscritto , sotto pena ad arbitrio de' medesimi PP. Guardiani, e Camerlengo.

CAPITOLO XXXII.

CONGREGAZIONE SEGRETA



Ubi enim sunt duo , vel tres congregati in nomine meo , ibi sum in medio eorum. (Matth. xviii.)

Ordiniamo, che pel buon servizio della nostra Archiconfraternita si faccia la Congregazione Segreta una volta il mese, e più volte ancora secondo , che si stimerà espediente e necessario da Monsignor Primicerio, Guardiani, e Camerlengo con preventivo intimo da farsi da' Mandatarj ad un'ora

determinata , nella quale Congregazione dovranno intervenire.

Monsignor Primicerio

I tre PP. Guardiani

I quattro Consiglieri

Il Segretario

Due Deputati di Chiesa

Due Deputati del Numero

Due Deputati all' Eredità, e Legati pii

Due Sindaci

Due Maestri de' Novizj

L' Archivista

Il Provveditore di Chiesa

Il Provveditore de' Morti

Due Operaj, e Fabbricieri

Due Infermieri

Un Procuratore (se onorario)

Non potendo intervenire tutti i suddetti Ufficiali si faccia non ostante la Congregazione col numero almeno di otto de' medesimi , compresi Monsignor Primicerio, Guardiani, e Camerlengo , senza l' intervento de' quali , o almeno di due di essi, o di Monsignor Primicerio , e di un P. Guardiano , invece del quale il Camerlengo , o veramente uno de' Guardiani, ed il Camerlengo , non s' intenda Congregazione Segreta , e ciò che in essa si stabilisce sia di niun valore, e momento.

Il luogo, in cui dovrà tenersi detta Congregazione vogliamo che sia il nostro Oratorio , oppure in altro luogo annesso alla nostra Chiesa ad arbitrio di detto Monsignor Primicerio e PP. Guardiani , ed ivi dovranno essere le bussole con le pallé bianche , e nere , per votare e raccogliere i partiti , tenendo la porta chiusa , fuori della quale dovranno stare i Mandatarj , non facendo entrare alcuno , che non sia di Congregazione.

Prima di discorrere e trattare di cosa alcuna Monsignor Primicerio, ed in sua assenza il P. Guardiano, che avrà il primo luogo, dovrà dire l'Orazione solita dirsi nel principio di detta Congregazione finita, la quale, dirà l'altra Orazione.

In primo luogo dovranno in essa ascoltarsi quelle persone, che per qualsivoglia causa volessero audienza, e dovendosi trattare di qualche negozio, nel quale fosse interessato alcun Fratello di detta Congregazione, ovvero suo parente sino al secondo grado inclusive, ancorchè si dichiarasse di stare, o parlare come procuratore a ciò destinato dagl'interessati contro la nostra Archiconfraternita, si faccia assentare fino alla spedizione del medesimo.

L'autorità di detta Congregazione sia di determinare, e stabilire le compere, o vendite da farsi, le alienazioni, e locazioni in perpetuo, o a lungo tempo: fabbriche, derogazioni, o ingiunzione de' presenti Capitoli, far nuove Costituzioni, prendere, e dare denaro a interesse, ordinare la riscossione di qualsivoglia somma di denaro dovuto dai legati, o altri beni, dare dilazioni, quietare, concordare liti, far pagar debiti dell' Archiconfraternita, colla facoltà di poter costituire uno, o più Procuratori, quando fosse necessario e rivocarli ad arbitrio di essa; similmente di locare i beni stabili dell' Archiconfraternita per tre anni e non più, e fare tutte le spese utili, e necessarie per la restaurazione dei medesimi, ed occorrendo, di far compromesso in qualsivoglia lite, o differenza dell' Archiconfraternita, debba proporsi in due consecutive Congregazioni Segrete.

Avrà ancora facoltà di accettare devoluzioni, come pure legati, ed eredità, quando però non abbiano peso perpetuo, mentre in questo caso vogliamo che la discussione e approvazione dipenda da due di dette Congregazioni consecutive.

La medesima Congregazione Segreta abbia piena autorità in ogni caso ed evento, che nascesse qualche dubbio, o questione circa la vera intelligenza de' nostri Statuti, e di-

chiararli, e tale interpretazione, e dichiarazione, debba poi ne' successivi tempi attendersi egualmente come legge principale espressa nell'istesso decreto, ordine, o Statuto.

Si dovranno ancora in esta Congregazione segreta proporre, ed accettare per nostri Fratelli, quelli, che vorranno essere ammessi per tali, purchè siano stati approvati nella forma prescritta nel Capitolo *delle ammissioni de' Fratelli*, come pure aggregare alla nostra Archiconfraternita le Confraternite forastiere.

Nascendo poi tra i Fratelli disparere, altercazione, o ingiuria, come si è detto nel Capitolo viii., la Congregazione Segreta colla maggioranza de' voti avrà la facoltà di aggravare la pena a quel Fratello, che sarà stato più inobbediente, e ripugnante alla riconciliazione, anche con cancellarlo dal Ruolo de' Fratelli, quando vi concorra la maggioranza de' voti senza poterne essere reintegrato dalla medesima Congregazione prima di essere seguita la riconciliazione.

Siccome può accadere il caso, che qualcuna delle cose e negozi, che devono risolversi in questa Congregazione non resti vinta con la maggioranza de' voti, così convenendone Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Camerlengo potranno proporsi in altra Congregazione, e non vincendosi neppure nella seconda il partito, non possa più trattarsi del medesimo affare, se pur non cambino le circostanze, nel qual caso si proponga anche la terza volta, quali deliberazioni tutte dovranno essere scritte dal Segretario, e lette dal medesimo con voce intelligibile a tutti gl' intervenuti.

Se vi sarà alcuno, che in detta Congregazione sopra la proposizione già fatta, e sopra qualche incidente della medesima proposizione, domandi la Bussola, e che si corra il partito con voti segreti, vogliamo che corra, e che tutti i Fratelli i quali saranno in detta Congregazione debbano votare con palle nere, e bianche, secondo, che loro detterà la coscienza, senza mai permettersi, o tollerarsi, che al-

cuno di essi per qualsivoglia ragione si astenga dal votare : proibendo perciò a ciascheduno di detti Fratelli , ed anche ai medesimi PP. Guardiani, e Camerlengo di protestare, o far fare proteste, e rispettivamente proibendo al Segretario di scrivere, e prendere protesta alcuna , mentre vogliamo , che si dia pronta esecuzione a quanto sarà risoluto.

Ma se alcuno de' Fratelli congregati facesse nuova proposizione , e ne chiedesse la Bussola , in tal caso vogliamo , che onninamente si osservi quanto si è stabilito nel Capitolo VII. *dell' autorità de' PP. Guardiani e Camerlengo.*

Come ancora ordiniamo , che non possa partire alcuno da detta Congregazione senza espressa licenza di Monsignor Primicerio, Guardiani, e Camerlengo sotto le pene ad arbitrio de' medesimi.

Si esorta finalmente ciascuno di detti Fratelli componenti la Congregazione Segreta a non pubblicare a persona alcuna le materie trattate, discusse, o fatte in essa Congregazione , mentre pur troppo la esperienza dimostra quanto tale pubblicazione in tutte le Compagnie sia di pregiudizio anche per la buona unione , e concordia tra Fratelli , e talvolta agl' interessi della medesima Compagnia ; e perciò sapendosi , che alcuno de' Fratelli abbia trasgredito in questo particolare sia soggetto ad una pena , almeno salutare ad arbitrio di detta Congregazione Segreta.

E ad effetto di custodire il segreto delle proposizioni , e risoluzioni , che si faranno in detta Congregazione , ordiniamo , e comandiamo , che in avvenire più non si ammettano (in caso di dover correre la Bussola) i Fratelli Sagrestani in Congregazione Segreta sotto pretesto di distribuire le palle , e raccogliere i voti de' Congregati ma ciò si debba fare dal Provveditore di Chiesa , e in di lui mancanza dai Fratelli Maestri de' Novizj.

Così non possa entrare in essa (se non che particolarmente chiamato) alcuno stipendiato , o altro , che non ci abbia voto , ma chi di essi sarà stato intimato , debba sta-

re di fuori, aspettando per entrare d'essere chiamato, e spedito che sarà; ed inteso, che avrà quello, che si vorrà da lui sapere, o ordinarglisi, debba di nuovo uscirsene, nè presente esso possa correre la Bussola, o farsi proposizione per la medesima.

CAPITOLO XXXIII.

CONGREGAZIONE GENERALE

Dabo eis cor unum. (Exech. 7 d.)

Per convocare la Congregazione Generale dovranno intimarsi un giorno avanti dai nostri Mandatarj tutti i Fratelli con bollettino stampato, che dica = per fare la Congregazione Generale = quale ad arbitrio di Monsignor Primicerio PP. Guardiani, e Camerlengo, ed in quei giorni fra l'anno, ch'essi stimeranno più propri debba farsi nel postro Oratorio, e non in altro luogo coll' intervento almeno di venticinque Fratelli, non computando in detto numero di venticinque Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Camerlengo altrimenti non possa dirsi Congregazione Generale, nè abbia effetto alcuno: e quelli che non avranno preso l'Abito dell' Archiconfraternita, e fatta l' entrata non potranno in essa dare il voto; nè tampoco potrà assistere a votare nella medesima alcuno stipendiato della nostra Archiconfraternita benchè fosse nostro Fratello.

In questa Congregazione si dovranno determinare l' elezione dell' Emo Protettore, di Monsignor Primicerio, de' Guardiani, e la risoluzione di quei negozj, in cui Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Camerlengo stimassero opportuno di sentirvi il voto della Congregazione Generale.

Detta Congregazione non si potrà fare senza l'intervento di Monsignor Primicerio, Guardiani, e Camerlengo ovvero due Guardiani, o uno di essi, e il Camerlengo, o di Monsignor Primicerio, e un Guardiano, in di cui assenza il Camerlengo, nè abbia effetto alcuno se non vi assistono nel numero come sopra, ordinando, che le proposte siano fatte da loro, ed essi diano licenza a chi vuol parlare, il che accada ad uno alla volta, e quando sarà il suo luogo, e parlando debba stare in piedi, e scoperto, e detto il suo parere si ponga a sedere, e mentre uno parla, e dice quanto gli occorre, non vi sia alcuno, che lo interrompa, ma aspetti, che tocchi a lui di parlare, eccetto che Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Camerlengo, i quali potranno rispondere a beneplacito loro.

Dovendosi parlare in detta Congregazione di qualche affare, in cui fosse interessato alcuno, che si trovasse presente, ovvero suo parente fino al secondo grado inclusive, si faccia assentare finché il detto affare sarà spedito.

Si guardi ognuno, durante detta Congregazione, di far tenni, o strepito, e terminato che sia, non debba alcuno partire prima che siasi detta la ultima orazione, senza licenza di Monsignor Primicerio, ed in sua assenza de' PP. Guardiani sotto le pene a loro arbitrio.



CAPITOLO XXXIV.

SAGRESTANO E SOTTO SAGRESTANO DI CHIESA

Observent quidquid ad cultum pertinet et custodiant vasa tabernaculi servientes in ministeris ejus.
(Num. c. 3)

Dovendosi nella nostra Chiesa celebrar molte Messe in ciascun giorno, è necessario, che vi sia un Sagrestano Sacerdote, che continuamente vi assista, e sia guida, e capo degli altri Sacerdoti, che sia di buoni costumi, e fama, e adattato a tal ministero.

Quindi Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Camerlengo presa, che abbiano esatta informazione di tutti i Concorrenti, li proporranno in Congregazione Segreta, e li manderanno a partito con porre in considerazione particolare quelli, che sono approvati alle Confessioni, e chi di essi avrà più voti favorevoli sarà l'eletto per Sagrestano con quella provvisione che da detta Congregazione sarà stabilita.

Così eletto il Sagrestano dovrà prima del suo possesso, e di entrare in ufficio dare una sicurtà ad arbitrio, e per quella somma, che parrà alla detta Congregazione segreta per la fedele amministrazione, custodia, e rendimento di conto di tutto ciò, che al medesimo sarà consegnato, nè potrà essere licenziato e rimosso dall'ufficio, se non che dalla Congregazione Segreta con maggioranza di voti.

In tutto il tempo che si celebreranno le Messe in Chiesa, dovrà incedere in abito talare, e cotta, oppure con la zimarra.

Sarà sollecito la mattina di trovarsi in Sagrestia, dalla quale non si partirà, se non terminate le Messe. Procure-

rà , che nella Sagrestia stessa si osservi da tutti i Sacerdoti ed altri la dovuta modestia , e che fra i Sacerdoti , che ricevono la elemosina non vi nasca disturbo alcuno , in ordine specialmente al modo , e tempo della celebrazione della Messa , quale egli potrà celebrare in quella ora , e tempo che sarà più comodo alla Chiesa per il concorso de' Fedeli.

Riterrà nella Sagrestia un libro , in cui farà scrivere da tutti i Sacerdoti , che ricevono la solita elemosina di loro proprio pugno e carattere la Messa che avranno celebrata in quel giorno con questa sottoscrizione = Ego N.N. celebravi = notando il giorno , mese , ed anno , con osservare esattamente gli ordini , e decreti della S. Visita sopra ciò emanati.

E perche frequentemente accade , che da alcuni si consegnino la elemosina per la celebrazione di una o più Messe con esprimersi di desiderarle subito , perciò il medesimo Sagrestano dovrà fare adempire la volontà del Benefattore , e consegnare immediatamente la limosina al Sacerdote destinato in Chiesa , acciò la descriva nel libro.

Interrà sempre a tutte le Processioni , anniversarij , associazioni , e sepoltura de' cadaveri , con la Cotta , e Stola secondo il solito , ed esigerà dal Provveditore de' morti quell' emolumento , e cera , che si prescrive dallo Statuto del Clero Romano.

Ne' giorni delle feste dell' Archiconfraternita , cioè in tutte quelle del Signore , e della B^{ma} Vergine , e nel giorno di tutti i Santi , e delle Orazioni delle Quarantore in tutto l'anno , nell' ottavario de' Morti ed in altre Feste sì solite che straordinarie dovrà assistere tanto di mattina , quanto di sera durante le dette Funzioni , e distribuire le ore a quei Sacerdoti , che con Cotta e Stola dovranno orare avanti il Santissimo , ed essere vigilante , che finita l' ora ad uno di essi subentri subito l' altro , nè stia con stola al collo avanti gli Ufficiali di Banca , se non in caso di esercitare attualmente ministero Sacerdotale , ma fuori di ciò debba de-

porta , e tenerla sul braccio in segno di rispetto ai Capitoli della nostra Archiconfraternita.

Dovrà ricevere da uno de' PP. Guardiani, e Camerlengo unitamente ai Sindaci, e Provveditore di Chiesa la consegna di tutte le robe spettanti al servizio della Sagrestia e della Chiesa, e nel caso, ch'esso medesimo rinunciasse, o fosse licenziato dal servizio, debba prima consegnare tutto ciò, che avrà in sue mani, e che gli sarà stato consegnato riportandone ricevuta, senza la quale non s'intenda mai liberata la sicurezza che avrà data.

In principio di ogni mese, o nel decorso del medesimo gli sarà dal Camerlengo consegnata quella somma di denaro, che si stimerà approssimativamente necessaria per soddisfare giornalmente i Sacerdoti, che celebreranno in quel mese, e per renderne conto, e ne farà ricevuta esprimendo l'oggetto, per cui li riceve.

Dovrà Esso Sagrestano eleggere due, tre o più Chierici secondo che si stimeranno necessari dai PP. Guardiani e Camerlengo sì per la pulizia della Chiesa, e Sagrestia, sì per la custodia di quella, sì per servire le Messe, e detti Chierici dovranno essere subordinati e ubbidienti in tutto, e per tutto al Sagrestano, a carico, e pericolo del quale saranno tutte le mancanze, negligenze, fraudi, e colpe di ciascuno, e la di loro provvisione, e salario sarà tassato, e determinato dalla Congregazione Segreta, e potranno essere rimossi ad arbitrio del medesimo Sagrestano.

In caso poi, che pel sollievo del medesimo, o pel maggior decoro della Chiesa, e Sagrestia la Congregazione Segreta stimasse in qualsivoglia tempo di ritenere ancora un Sacerdote col titolo di Sotto-Sagrestano, come si è praticato per molti anni, in tal caso la elezione del medesimo Sotto-Sagrestano Sacerdote sia in arbitrio della Congregazione Segreta, dalla quale gli verrà ancora determinato il Salario, ed il Sotto-Sagrestano sia ancor Egli subordinato in tutto e per tutto al Sagrestano col medesimo risico, e pericolo di esso

Sagrestano, come si è detto di sopra de' Chierici dichiarandosi, che la remozione di questo Sotto-Sagrestano parimenti spetti alla Congregazione Segreta.

Non potrà poi pigliarsi l'arbitrio nè di soddisfare legati di Messe, senza che gli sia ordinato, nè sotto qualsivoglia pretesto omettere la soddisfazione di quelli, che gli saranno stati commessi dalla Congregazione Segreta per la esecuzione, nè possa pigliare a soddisfare la celebrazione avventizia di più Messe anche per qualche defonto particolare, senza esigere la elemosina pel consumo degli utensili, a pro della Sagrestia, nisi presente Cadavere, o senza licenza della Congregazione Segreta.

CAPITOLO XXXV.

SACERDOTI CONFESSORI E CAPPELLANI

~~-----~~

No dicis Misericordia Domini magna est; multitudo peccatorum meorum miserebitur { Ecclesiast. v }

Essendo la nostra Archiconfraternita istituita, ed eretta a fine di porgere incessanti preghiere all' Altissimo per mezzo de' Sacrifizj, divozioni, opere di pietà, e Sacramenti in suffragio delle anime, che sono in Purgatorio, dovrà pertanto la medesima provvedersi { oltre il Sagrestano } de' Sacerdoti Cappellani, e di due Sacerdoti Confessori; acciocchè debbano celebrare, ed amministrare i Sacramenti, esercitare le Sacre Funzioni, e fare altri uffizj per queste Anime.

Primieramente si deputeranno i Sacerdoti, che si crederanno occorrere per celebrare le Messe sia in soddisfazione degli obblighi fissi, che tiene, e sarà per avere la nostra Archiconfraternita, sia per le manuali elemosine che vengono giornalmente raccolte nella nostra Chiesa, ed of-

ferite da pie persone per detto suffragio , e tali Sacerdoti si eleggeranno dal Sagrestano amovibili a semplice volontà ed arbitrio , anche senza veruna causa , e dovranno essere persone di vita esemplare , sopra di che ancora ne restano incaricati i Deputati alla Chiesa, e Sagrestia , affinchè riconosciuto in essi qualche difetto ed inosservanza specialmente delle cose contenute negli Editti dell' E^{mo} Sig. Card. Vicario , ne debbano far relazione ai Guardiani , o Camerlengo per prendersene il dovuto provvedimento .

Questi Sacerdoti circa l'ora, ordine, e luogo della celebrazione staranno alla ubbidienza del Sagrestano secondo verrà loro prescritto.

Dopo celebrata la Messa , e non prima , tutti quelli che avranno celebrato , e che saranno per ricevere la elemosina , non eccettuandone alcuno , si scriveranno di loro mano nel solito libro da tenersi dal Sagrestano sotto la giornata corrente.

Essendo poi solito , che oltre i Sacerdoti Cappellani destinati solamente alla celebrazione delle Messe , si eleggano due Sacerdoti , quali amministrino nella nostra Chiesa ed Oratorio il Sacramento della Penitenza , e però si chiamano Confessori , ordiniamo , che succedendo il caso della vacanza di uno di essi , Monsig. Primicerio, PP. Guardiani , e Camerlengo prendano nota di tutti i concorrenti , e diligentemente s'informino di tutti i loro requisiti , e fattane proposta in Congregazione Segreta , quello che avrà più voti favorevoli sarà nostro Confessore con lo stipendio solito , e pel tempo ad arbitrio di detta Congregazione Segreta , senza di cui non potranno essere rimossi.

I suddetti due Confessori dovranno dal nostro Sagrestano essere ricevuti , e trattati colla stima dovuta , dando ad essi la precedenza in tutte le Funzioni , le quali tanto nella nostra Chiesa , che fuori si faranno dalla nostra Archiconfraternita , eccettuate però quelle , nelle quali il nostro Sagrestano deve intervenire con la Stola , nel qual caso vo-

lendo i detti Confessori intervenire con altri Cappellani e Sacerdoti debbano andare in fila cogli altri Preti , che non avranno Stola , e solo a questi precederanno.

Sarà obbligo di detti due Confessori d'intervenire ogni mattina in Chiesa , ed ivi assistere almeno uno di essi ogni giorno feriale da dividersi fra loro nel Confessionale , e nell'i venerdi , viglie di Festività, Feste di precetto, ed ottavario de' morti , ambedue fino al mezzo giorno , come ancora assisteranno a quelle Funzioni , che sono solite farsi nella nostra Chiesa fino alla sera.

Siano parimenti obbligati di fare orazione ciascheduno di essi un' ora avanti il Ssño Sacramento tutte le volte , che si esporrà in Chiesa , ed in quell' ora , che loro verrà prescritta dal Sagrestano , il quale però avrà riguardo di non assegnarla ai medesimi in ore incongrue , e particolarmente nelle ore assegnate al Confessionale. Nella esposizione poi da farsi ogni martedì assisteranno alternativamente col Sagrestano , ma nell' atto della Benedizione dovranno tutti intervenire.

Potranno celebrare nella nostra Chiesa la Messa colla solita elemosina in ora, e tempo , che sarà più comoda a loro arbitrio con essere preferiti ad ogni altro Sacerdote , con la condizione però , che nelle Feste, ed Ottavario come sopra , celebrando uno , resti l' altro al Confessionale.



CAPITOLO XXXVI.

MANDATARI

Servans semitas justitie, et vias Sanctorum custodiens
(Prov. 11. 8)

Richieda il bisogno di qualunque Collegio, o Università, che vi siano persone destinate a tutte le occorrenze, e servigi manuali, ed è perciò, che nella nostra Archiconfraternita ancora fa d'uopo vi siano alcuni di tali soggetti, che si chiameranno Mandatari. Quindi Monsignor Primicerio, i PP. Guardiani, e Camerlengo eleggeranno quattro persone di buona vita, e fama fedeli, ed idonei a tale ufficio da durare fin che parrà, e piacerà a Monsignor Primicerio stesso, PP. Guardiani, e Camerlengo con facoltà però di rimuovere qualsiasi di essi, che fosse trovato o poco atto, o notabilmente mancante al servizio della medesima nostra Archiconfraternita, sopra di che se ne incarica la coscienza di detto Monsignor Primicerio, Guardiani, e Camerlengo.

Dovranno i Mandatari stare alla ubbidienza non solo di Monsig. Primicerio, Guardiani, e Camerlengo ma ancora di tutti gli altri Uffiziali in cose spettanti al loro ufficio, e se dai Sagrestani dell' Oratorio siano comandati di pulire l' Oratorio, e scoparlo sarà loro dovere di farlo.

Indosseranno sempre gli abiti soliti darsi dalla nostra Archiconfraternita, e due, o uno di questi destinati da Monsignor Primicerio, Guardiani, e Camerlengo dovranno continuamente andare per Roma questuando con le cassette, e domandando elemosina per le anime del Purgatorio, ed essendo due si divideranno fra di loro vicendevolmente i

Rioni. Quelle elemosine poi, che raccoglieranno, e che fedelmente porranno dentro le medesime cassette, le consegneranno al Camerlengo in ogni Settimana, o in quei giorni, che dal medesimo saranno loro prescritti, ricevendo dal medesimo quella porzione di denaro, che sarà loro accordata per le fatiche sostenute nel questuare, servendo questo di Salario, e per tutto, ciò che potessero pretendere dalla nostra Archiconfraternita, purchè in luogo dell' Elemosine collettate non si accordi ad essi di contribuire alla Chiesa una Elemosina mensile da stabilirsi. Occorrendo poi, che da qualche Benefattore ricevessero una elemosina particolare ad oggetto di far celebrare una o più Messe in suffragio delle Anime del Purgatorio porranno dette elemosine nella cassetta involtandole in una carta, affinchè il Camerlengo nell'aprire le cassette possa quelle separare dalla ~~partecipazione~~ de' Mandatarj per consegnarle intieramente al Sagrestano deputato a tal' effetto.

Gli altri due Mandatarj, che non saranno impiegati in questuare debbano in tutto, e per tutto servire la nostra Archiconfraternita con intimare i Fratelli per le Congregazioni, Processioni, e morti, nelle quali azioni, ed ancora nelle Tornate all'Oratorio nelle Feste, e in altre occasioni siano i primi a venire, e gli ultimi a partire. Nelle Processioni però più solenni della nostra Archiconfraternita dovranno intervenire tutti i Mandatarj, e precedere quelli destinati al servizio dell' Oratorio.

Quando si faranno le Orazioni delle Quarantore, ed altre esposizioni del Venerabile sia obbligato, almeno uno di essi, assistere alle occorrenze della Chiesa, e de' Fratelli tanto di giorno, quanto di notte, finchè si terrà aperta la Chiesa.

Il loro Salario sarà quello, che vorrà loro accordare Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Camerlengo con altri emolumenti soliti, ed incerti.

Quando si faranno le Congregazioni assisteranno ambedue alla porta dalla parte di fuori sì per non lasciarvi accostare veruno , sì per essere pronti , se fossero chiamati.

Si dichiara però , che in avvenire nel caso di nuove elezioni tanto di Mandatarj , che di ogni altro Salariato qualunque , sebbene Sacerdote , si debbano scegliere pel buon servizio dell' Archiconfraternita , dal Ruolo dei Fratelli , o siano del Numero , o del Ceto dei Benefattori. Se però si stimasse di eleggere un Fratello per Mandataro , si abbia subito per sospeso , e considerato come se non fosse Fratello per qualunqu' effetto sinchè avrà quella rappresentanza , nella quale permanendo fino alla morte , solo nel transito potrà riassumere la qualifica di Fratello per godere de' consueti Suffragj , ed Indulgenze.

CAPITOLO XXXVII.

DELLE SORELLE DELL' ARCHICONFRATERNITA



Sapiens mulier œdificat domum suam , insipiens extructum destruit (Salam. XIV)

Le donne che desiderino di essere ammesse per Sorelle di questa nostra Archiconfraternita si faranno scrivere dal nostro Segretario , oppure dal Sagrestano nel libro a questo effetto destinato, e queste potranno essere di qualsiasi età , non minore però di anni dieci , alle quali si darà il Sommario delle Indulgenze concesse alla medesima Archiconfraternita , e degli obblighi da praticarsi , avvertendo però di non ammettere donne disoneste , e di mala vita, e fama.

Queste Sorelle dovranno avere per loro capo oltre Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Camerlengo una Signora di qualità e ragguardevole col titolo di Priora. La elezione della Priora si farà nel modo seguente.

Monsignor Primicerio, Guardiani, e Camerlengo in una Congregazione Segreta a tal' effetto intimata dovranno nominare cinque Persone principali di Roma, che per le loro qualità siano giudicate profittevoli alla nostra Archiconfraternita, e mandate a partito per mezzo del Bussolo, quella che si troverà avere ottenuto più voti favorevoli sarà eletta in Priora delle nostre Sorelle, alla quale detti Monsignor Primicerio, Guardiani, e Camerlengo dovranno in persona dar parte della sua elezione pregandola di volere accettare, e non accettando debbasi sostituire una dopo l'altra fra le nominate quella, che avrà avuto più voti favorevoli.

Fatta in tal guisa la elezione della Priora, ed ottenutane l'accettazione dovrà essa a suo beneplacito destinare un giorno, in cui possa nel nostro Oratorio decentemente ornato prendere possesso del suo officio, che dovrà durare per anni sei da confermarsi per un' altro sessennio, o più ad arbitrio della Congregazione Segreta; e colle solite ceremonie ricevuta dai suddetti Monsignor Primicerio, Guardiani, e Camerlengo le sarà presentato il Sommario delle Indulgenze.

• Per la Festa della Purificazione di Maria SS^{ma} si dovrà alla detta Priora da' PP. Guardiani presentare la candela, e nelle Feste principali dell' Archiconfraternita si dovrà invitare a visitare la nostra Chiesa, e quando nella Festa della Natività della Beatissima Vergine non v' intervenga, dovrà dai suddetti PP. Guardiani, e Camerlengo, o da uno di essi insieme al Camerlengo portarlesi l'Immagine, e lo stesso di dovrà praticare nella distribuzione delle Palme.

CAPITOLO XXXVIII.

MODO , CHE SI DEVE TENERE PER L' AMMISSIONE
ED INGRESSO DE' FRATELLI, E LORO REQUISITI

Fili accedeas in servitatem Dei, sta in justitia et, in timore: prapara animam tuam ad tentationem.
(Eccl. II.)

Chiunque vorrà essere nostro Fratello dovrà dare un memoriale sottoscritto col suo nome, cognome, patria, professione, abitazione, ed età ai Maestri de' Novizj, i quali informati scrupolosamente dell'essere, e vita, del medesimo, e trovato di buoni costumi, e fama, e di professione civile, o almeno indirizzato a tal Professione, e che abbia compita la età di anni diciotto, con il permesso di Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Camerlengo, e ciascun di essi separatamente lo porranno allo specchio notando in esso la giornata, in cui lo descriveranno: indi a qualche tempo non minore di un mese, ne faranno la relazione in detto memoriale sottoscritta di loro mano, e la consegneranno al Segretario, ad effetto che Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Camerlengo possano, se così loro piacerà proporlo in Congregazione Segreta, nella quale ottenendo la maggioranza de' voti favorevoli, sarà ammesso in nostro Fratello, con condizione però che sino a tanto, che non avrà fatta la entrata nella nostra Archiconfraternita non si consideri Fratello, e se tra due mesi non avrà fatta la entrata, sia nulla l'accettazione.

Nel giorno, che sarà destinato dai Maestri de' Novizj porterà una torcia, o darà limosina equivalente a detta

torcia , che non dovrà essere minore di tre libbre, alla Sagrestia, dalla quale gli verrà somministrata per detta Funzione, e farà l'ingresso con le solite ceremonie , e per acquistare l'Indulgenza plenaria concessa dai Sommi Pontefici dovrà confessarsi, e comunicarsi.

Sarà in facoltà peraltro di Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Camerlengo unitamente giusta la loro coscienza di potere ammettere persone di grado , e qualità , Sacerdoti, e Dottori per nostri Fratelli senza le suddette ceremonie di memoriale , ma però non potranno dispensarsi dall' Entrata a tenore del Capitolo vii.

E se qualche Fratello dopo essere stato ammesso , commettesse qualche delitto, per cui fosse condannato a qualsivoglia pena , che recasse ignominia , tanto rispetto alla pena , quanto al delitto commesso , s' intenda *ipso facto* cassato dal numero de' nostri Fratelli.

Occorrendo, che si trovasse alcuno, che fosse stato raso e cassato dalla nostra Archiconfraternita per qualsivoglia altra causa , e che volesse di nuovo entrare in essa , vogliamo , che usi la stessa formalità come non fosse stato mai Fratello , ed adempita la penitenza ingiunta per l' errore commesso, potrà riceversi di nuovo per nostro Fratello.

Ne qualunque persona , che sia stata rasa, e cassata , come sopra , potrà ancorchè fosse di qualità o grado , Sacerdote , Dottore ec. , essere di nuovo ammesso da Monsignor Primicerio , PP. Guardiani , e Camerlengo senza la Congregazione Segreta , nè senza dare il memoriale , stare allo Specchio , e le altre formalità stabilite per l' ammissione delle persone non qualificate.

CAPITOLO XXXIX.

ECCEZIONI, CHE SI DEVONO USARE NELLA ELEZIONE DEGLI UFFICIALI

Omnia autem honeste, et secundum ordinem fiant.
(Paul. ad Corinth. xiv. 40)

Acciocchè gli Uffiziali, che dovranno eleggersi nella nostra Archiconfraternita siano senza eccezione alcuna, vogliamo specificare le cause, per le quali un Fratello non potrà essere ammesso ad alcun' uffizio.

La eccezione per un Prelato di non esser Primicerio sarà, se egli in qualsivoglia modo fosse interessato con la nostra Archiconfraternita per debito, credito, lite, ed altre occasioni.

Per i PP. Guardiani la eccezione sarà se in un medesimo tempo siano nell'Uffizio Padre, e Figlio, Fratelli carnali, o cugini, Zio e Nipote; se alla elezione di essi si trovasse detta parentela si farà nuova elezione, come ancora avranno eccezione se fossero interessati coll' Archiconfraternita per debito, o che fossero stipendiati da essa; ed inoltre se si trovassero processati per qualche delitto nel tempo della elezione.

Tali eccezioni dovranno osservarsi ancora nel Camerago ed altri Uffiziali.

Sarà pur anche eccezione circa l'ammissione de' nuovi Fratelli l'età, e la professione, come sopra, di che nuovamente s'incarica la coscienza de' Maestri de' Novizj *pro-tempore*, riputandosi questo uno de' punti più interessanti, e gelosi, e solo atto a restituire (quando venga esattamente

osservato) alla nostra Archiconfraternita il primiero lustro e fervore a maggior gloria di Dio, e propagazione del nostro Santo Istituto.

Sarà ancora eccezione di nominare o eleggere alcuno in qualche uffizio se prima non avrà compito il Noviziato di un' anno da cominciare dal giorno della sua entrata e finire prima di quello della sua elezione.

CAPITOLO XL.

QUANDO , E IN QUAL MANIERA DEBBASI DARE
IL POSSESSO AGLI UFFIZIALI



Omni negotio tempus est , et opportunitas. (Eccles. C. 8)

Dovendosi ogni anno mutare la maggior parte degli Uffiziali , secondo quello, che si è disposto ne' presenti Capitoli , perciò è necessario destinare un giorno , nel quale gli Uffiziali nuovi dovranno fare l'entrata e prendere possesso del loro uffizio , qual giorno sarà il primo di Gennaro.

Pertanto vogliamo, che in quel giorno si debba tenere Congregazione Generale con precedente intimazione a ciascuno , nella quale si specifichi l' uffizio destinatogli , acciocchè tutti gli Uffiziali nuovi , e vecchi possano intervenire , e dato principio alla Congregazione , il Segretario con voce intelligibile leggerà il nome di tutti i Fratelli , e l'uffizio , al quale sono destinati cominciando dai PP. Guardiani.

Si presenteranno all'Altare , e reciteranno il Salmo *De profundis etc.* e da Monsignor Primicerio ovvero dal P. Guardiano si dirà l' orazione *Fidelium Deus etc.* dopo di che il Guardiano , e gli Uffiziali ch' escono di uffizio si leve-

ranno dai loro luoghi , ed andati all' Altare diranno il medesimo, Salmo, e nel medesimo tempo gli Uffiziali nuovi andranno ai loro luoghi ; finito il Salmo si dirà la medesima orazione , il che fatto, e posti tutti a sedere , il Guardiano , a nome suo, e degli altri Uffiziali dirà alcune poche parole in accusare la sua , e loro negligenza in avere esercitato il suo , e loro uffizio per lochè ne domanderà per tutti penitenza.

Di poi il P. Guardiano nuovo esorterà i nuovi Uffiziali a bene esercitare l'uffizio loro, e frequentare l'Oratorio , osservare i nostri Capitoli , tener cura delle robe , che avranno in mano , il che fatto si canterà il *Te Deum etc.* e Monsignor Prīmicerio , ed in sua assenza il Guardiano dirà la seguente orazione.

OREMUS

„ Deus virtutum , cuius est totum, quod est optimum ,
 „ inserte pectoribus nostris amorem tui nominis , et præsta
 „ in nobis Religionis augmentum , ut quæ sunt bona nu-
 „ trias , ac pietatis studio quæ sunt nutrita custodias. Per
 „ Dominum etc.

E da tutti si risponderà „ Amen „

Terminato tutto questo , il Guardiano uscito d'uffizio consegnerà ai Guardiani nuovi tutte le chiavi, ed altre cose , che ha tenuto in mani , e quelle tra di loro le riceveranno giusta la forma de' nostri Capitoli , e similmente gli Uffiziali vecchi consegneranno ai nuovi i Libri , e ogni altra cosa, che avessero in mano : determineranno il giorno per consegnare le robe dell'Archiconfraternita, e farne inventario.

CAPITOLO XLI.

OBBLIGHI DE' FRATELLI

Quidam ipsorum fecerunt quod placeret Deo ; alii autem multa commiserunt peccata. (Corith. XIV. 40.)

Non è da persona savia e prudente abbracciare un'impresa senza sapere il carico e le incombenze di quella. Quindi colui, che vorrà ascrivarsi per Fratello della nostra Archiconfraternita è d' uopo, che sappia in primo luogo l'ubbidienza, che deve ai Superiori, la carità fraterna al suo prossimo, e le orazioni colle quali pregherà per la S. Chiesa Cattolica Romana pel sommo PONTIFICE, per tutti i Prelati di S. Chiesa, per tutti quelli, che si affaticano per la conservazione di essa, per le anime, che sono in Purgatorio, e per quelli che sono in peccato mortale, e per la conversione degli eretici ed infedeli, acciocchè riconoscano i loro errori, per tutti gli afflitti, e gl'infermi, ed in particolare dovrà dire una Corona ogni Lunedì, Venerdì, Domenica, e Feste comandate per le Anime purganti: ed affinchè queste orazioni siano fatte con maggior fervore, dovranno i Fratelli confessarsi una volta il mese, e comunicarsi quattro volte l'anno nel nostro Oratorio vestiti coll'Abito della nostra Archiconfraternita, e nelle Domeniche, nelle quali si fa l'orazione delle Quarantore, e nella Solennità di tutti i Santi: come ancora dovranno essere confessati, e comunicati nel giorno, che faranno l'entrata per acquistare le Sante Indulgenze, anzi la Indulgenza plenaria.

Frequentino il nostro Oratorio le Domeniche e Feste comandate ritrovandosi all'ora solita a dire l'uffizio, salmeggiando alla Cappuccina, o in altro canto secondo stimeran-

no espediente Monsignor Primicerio , PP. Guardiani, e Camerlengo secondo il nuovo orario , che nel dì della pubblicazione de'presenti Statuti sarà affisso nel luogo solito , non volendo , si debba più attendere l'orario antico.

Nell'entrare in Oratorio s'inginocchieranno all'Altare , e faranno orazione , e se fosse cominciato l'Uffizio non si alzeranno finchè non sarà suonato il campanello , e subito alzati facendo riverenza a Monsignor Primicerio , PP. Guardiani, e Camerlengo dopo averla fatta all'Altare, anderanno al loro luogo.

Mentre si recita l'Uffizio non ardisca alcuno di ridere, o di parlare; ma con divozione attenda a salmeggiare conforme al detto di S. Agostino = *In Oratorio nemo aliquid agat nisi id ad quod factum est* = nè sia lecito ad alcuno partirsi finchè Monsignor Primicerio , PP. Gaardiani , e Camerlengo risiedono alla Banca , se essi non ne diano la licenza.

Consistendo nella ubbidienza la conservazione delle Comunità, e famiglie ; perciò desiderosi che la nostra Archiconfraternita si mantenga nell'onore di Dio , vogliamo , che i Fratelli rendano ubbidienza a detto Monsignor Primicerio , PP. Guardiani, e Camerlengo sottoponendosi alle pene , che loro saranno imposte conforme la qualità del loro mancamento.

Siano tenuti ad ogni richiesta di Monsignor Primicerio Guardiani, e Camerlengo ogni volta che saranno intimati per le Processioni , ritrovarsi coll'Abito dell' Archiconfraternita accompagnando lo Stendardo , ed il Crocefisso a gloria di Dio, e della Vergine SSma , e parimenti a tutte le Congregazioni , alle quali saranno intimati per dare effettivamente il voto giusta la loro coscienza a beneficio delle anime del Purgatorio , ed utile alla nostra Archiconfraternita.

Si guardino rivelare quello , che si tratta nella Congregazione Segreta, e Generale , e rivelando siano sospesi dal-

la nostra Archiconfraternita ad arbitrio di Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Camerlengo.

Avvertano di non staccarsi nelle Processioni dal Corpo della Confraternita, e quando sono vestiti coll'Abito nostro, di andar vagando, e separarsi dal numero degli altri Fratelli così vestiti, se non per servizio della nostra Chiesa, e per sodisfare alle loro incombenze nelle Funzioni di essa sotto le pene da ingiungersi dai Superiori.

Osservino di non scuoprirsi nelle Processioni, ma vadano col cappuccio calato, eccettuato nelle Chiese, e nel caso della visita delle sette Basiliche, o in altre simili Processioni, e non coprirsi se non quando sarà ordinato da Monsignor Primicerio, Guardiani, e Camerlengo.

Siano obbligati in ciascheduna Domenica, e Festa comandata recitare un Notturmo colle Laudi dell'Uffizio de' Morti nel nostro Oratorio, e nelle Domeniche, nelle quali si fa l'orazione delle Quarantore, e nella sera della Festa di tutti i Santi con tutto l'Ottavario della commemorazione de' morti tutti e tre i Notturni con le Laudi, e preci conforme si contiene nel capitolo degli *Uffizj da recitarsi nell'Oratorio*.

Intervengano alle sepolture quando saranno richiesti e dicano la corona col salmo *De profundis* col versetto *requiem æternam* per l'anima di quel Fratello, o Sorella, e quelli, che non sapranno dire il detto Salmo dicano una corona subito che avranno notizia della morte di essi.

Siano obbligati intervenire alla orazione delle Quarantore, e fare l'orazione avanti il Santissimo per quella ora intiera, che verrà loro assegnata, dove potranno recitare l'uffizio de' morti, e dire altre orazioni per le Anime Purganti.

Dopo suonata l'*Ave Maria* della sera dovranno dire un *Pater noster* ed una *Ave Maria* col *Requiem æternam* per le anime che sono in Purgatorio.

Si dichiara però, che per la inosservanza di qualunque degli obblighi suddetti, non s'intende, che s'incorra in alcun peccato, nemmeno veniale; ma solo si esortano i Fratelli ad osservarli e adempirli per solo stimolo di carità, e divozione per suffragio delle Anime purganti, e per acquistare merito presso Dio coll' esercizio delle opere pie, e merito, e profitto, e salute dell' anima propria.

CAPITOLO XLII.

OFFIZJ CHE SI DEVONO DIRE NELL' ORATORIO



Cantate Domino, quoniam magnifice fecit, annunciate hoc in universa terra (Cant. Isai. Prof.)

Siccome la nostra Archiconfraternita è istituita mediante il Santissimo suffragio de' Sacrifizj, orazioni, ed altre opere buone per la liberazione delle anime dalle pene del Purgatorio, così vogliamo, che in ogni Domenica e Festa comandata secondo il solito si faccia la Tornata nell'Oratorio in quelle ore, che saranno prescritte nell'orario, che si terrà pubblicamente affisso nell'Oratorio medesimo, e si debba recitare dai Fratelli, che vi si troveranno un Notturmo dell'Offizio de' morti della feria corrente con le Laudi, e preci che seguono in detto Offizio per tutte quelle anime, e con altre preci solite dirsi, finito il medesimo secondo il Libretto, che a questo effetto si ritiene, e ciò non debbasi preterire per alcun tempo.

Vogliamo ancora, che dai Nostri Fratelli principiando la sera della festa di tutti i Santi, e continuando per tutto l'Ottavario della Commemorazione de' morti si recitino tutti e tre i Notturni con le Laudi, e preci dell'Offizio de' mor-

ti per tutte le anime che sono in Purgatorio con le orazioni *Fidelium Deus* ec.

Tutto l'Offizio come sopra si reciterà ancora per l'anima di ciascun Fratello defonto alla prima Tornata, dopo che si saprà la sua morte con la orazione propria ec. e similmente per le Sorelle, che dentro lo spazio di ogni tre mesi saranno defonte si reciterà l'Offizio intiero come sopra.

Oltre questo vogliamo ancora, che tutte le Feste della gloriosa Vergine Maria Madre di Dio Nostra Avvocata, nelle quali si farà Tornata nel nostro Oratorio si debba recitare l'Offizio di essa gloriosa Vergine del tempo, e feria corrente, nel fine del quale si dirà il salmo *De profundis* per tutte le anime purganti con le solite preci come sopra.

Ne' tre giorni della Settimana Santa, cioè Mercoledì Giovedì e Venerdì, si dovrà recitare dai Nostri Fratelli in Chiesa vestiti coll' abito della nostra Archiconfraternita l'Offizio corrente di essi giorni con le ceremonie usate da Santa Chiesa.

In tutti i Venerdì di Quaresima reciteranno coll' intervento del Sagrestano i sette Salmi penitenziali con le litanie de' Santi preci, e orazioni solite per tutte le anime, che sono in Purgatorio.

CAPITOLO XLIII.

DELLA CELEBRAZIONE DELLE MESSE



Sacrificate Sacrificium justitiae, et sperate in Domino.
(Psal. IV.)

Essendo da noi eletta la Madre di Dio per nostra Avvocata e Protettrice, e ritrovandosi la Chiesa sotto la invocazione della medesima, si ordina, che quella sia custo-

dita con ogni decoro possibile , provveduta di tutto ciò , che al maggiore di Lei Culto , e venerazione può contribuire: pertanto oltre tutte le Messe che dal nostro Sagrestano e Preti si celebreranno nella nostra Chiesa in adempimento degli obblighi ; le avventizie nell' Ottavario de' morti , e la Messa cantata nella mattina della Commemorazione dei morti , vogliamo , che si celebrino pure quelli anniversari particolarmente descritti in Tabella approvati dalla S. Visita Apostolica , ed un' altro particolare anniversario in un giorno tra l' Ottava de' morti per l' anima de' Fratelli e Sorelle della Compagnia defonti , come egualmente per i Fratelli , e Sorelle ascritte al Numero. Si farà cantare inoltre una Messa per qualsivoglia Ufficiale maggiore della Banca morendo nell' officio.

Si osserverà la maggior' esattezza nella sodisfazione di tutte le Messe, che saranno state ordinate per peso, e carico in conseguenza di lascite , legati , ovvero elemosine lasciate alla Compagnia tanto dai Fratelli di essa , quanto da qualsivoglia altra persona secondo la volontà del Defonto , o Benefattore in conformità delle tabelle, che si dovranno sempre tenere affisse nella Sagrestia della nostra Chiesa , secondo i decreti della S. Congregazione della Visita Apostolica.

Il nostro Sagrestano dovrà conservare nella nostra Sagrestia un libro intitolato = *Delle Messe avventizie* = ed una cassetina con due chiavi per mettervi l' elemosine di volta in volta , che gli saranno recate. In detto libro si segneranno giornalmente dallo stesso Sagrestano l' elemosine che si offrono dai Fedeli , e dai Benefattori per far celebrare le Messe notando anche il nome del Defonto , per cui dovranno celebrarsi , se così piacerà al Benefattore.

E perchè può darsi il caso di assenza dalla Chiesa del Sagrestano , cui incombe di ricevere , e notare dette elemosine per le Messe come sopra , si proibisce a qualunque dei Preti dell' Archiconfraternita provvisionati in quel tempo della mancanza del Sagrestano d' intramettersi a pigliare da

qualsivoglia persona le limosine suddette , sotto pretesto , che così le sodisfaranno ; ma quelle elemosine , che prenderanno in detto tempo sieno obbligati di consegnarle subito al detto Sagrestano , quale tiene la cura di detto libro , acciocchè possa in esso notarle avvertendo , che se in ciò alcuno di loro sarà trovato poco fedele , oltre la privazione dell' Ufficio e stipendio della Compagnia, si procurerà parimenti che sia gastigato con rigore.

CAPITOLO XLIV.

DE' LEGATI LASCIATI CON PESO



Qui custodierint justitiam juste judicabuntur. (Sap. C. vi.)

Acciocchè si possano sodisfare gli obblighi tanto di Messe quanto di ogni altra opera pia lasciata all' Archiconfraternita in perpetuo per qualsivoglia legato accettato dalla Congregazione Segreta , vogliamo , che tutti i Legati così di Stabili , rendite consolidate , censi , danari come di ogni altra sorta , che in qualsivoglia tempo fossero lasciati alla nostra Archiconfraternita da qualsivoglia persona con peso e carico perpetuo di dire Messe , o fare altra opera pia , che vi fosse perpetuità , che non si possano alienare in qualsivoglia tempo , nè per qualsivoglia occasione.

Che i denari lasciati per legato come sopra siano posti in Banco sicuro , e quando saranno pervenuti alla quantità bastante , sieno investiti in stabili , ovvero rendita Consolidata , o altro reinvestimento , affinchè de' frutti di essi si possano pagare , e sodisfare gli obblighi per quelli imposti , obbligando Monsignor Primicerio Guardiani , e Camerlengo di avere una particolare attenzione e vigilanza ai suddetti reinvestimenti per mezzo de' Fratelli a ciò deputati.

In evento che per urgentissimo bisogno dell' Archiconfraternita come di Fabbrica necessaria approvata dalla Congregazione Segreta, o altra simile causa fosse espediente ipotecare ovvero alienare a tempo o per sempre stabili di qualsivoglia sorta, o altre cose lasciate all' Archiconfraternita con peso perpetuo, vogliamo, che per tale occasione vi concorrano due terzi de' voti di due Congregazioni Segrete, e non a viva voce, riservato però sempre il beneplacito Apostolico, le quali Congregazioni siano intimate con bollettini ove si dichiara = *per alienare beni dell' Archiconfraternita*, e facendo altrimenti, vogliamo, che sia nullo, e di niun valore.

CAPITOLO XLV.

DELLE DELIBERAZIONI



Oculi tui recta videant, et palpebrae tuae praecedant gressus tuos. (Prov. C. IV.)

Accadendo, che per la qualità delle cose, e mutazione de' tempi possa essere espediente fare altri ordini, e Statuti per beneficio della nostra Archiconfraternita, oltre i presenti descritti Capitoli, vogliamo perciò che tutti i decreti, i quali per l'avvenire si faranno tanto dalla Congregazione Segreta, che dalla Generale siano inviolabilmente osservati, come leggi ed ordini nostri, de quali si debba tener memoria, ed essere notati ne' libri delle Congregazioni, osservando, che tanto per la Congregazione Segreta, che per la Generale debba concorrervi la maggioranza de' voti, e che volendo per qualche tempo contravenire a qualcuno di quelli si debba osservare il capitolo = *Delle Derogazioni di esse.*

E di più, che tutte le leggi, ed ordini fatti come sopra, si debbano aggiungere scritti a mano nel presente libro stampato de' Statuti, che si troverà nella Banca, e nell'altro, che si riterrà nell' Archivio, affinchè si mettano in esecuzione, e dovendosi per altro tempo stampare di nuovo si debbano aggiungere alla stampa.

CAPITOLO XLVI.

MODO DI DEROGARE ALLE DETERMINAZIONI DEL PRESENTE STATUTO



Deum time, et mandata ejus observa. (Eccl. XII.)

Siccome per la varietà de' tempi de' costumi, ed affari della nostra Archiconfraternita potrebbe essere necessario derogare ad alcuno de' presenti capitoli, così ancora sopra di ciò convien dire quanto si dovrà fare circa tale derogazione.

Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Camerlengo conosciuta che abbiano una simile necessità di derogazione, cambiamento, o aggiunzione di taluno, o più capitoli contenuti nel presente Statuto, convocheranno la Congregazione Segreta, e faranno la proposta, se debba ammettersi la tale derogazione, cambiamento, o aggiunzione, e fatto correre il bussolo, sarà vinto il partito per la maggioranza de'voti, e non altrimenti.

Simile atto dovrà essere registrato e notato dal Segretario ed avrà pieno vigore.

CAPITOLO XLVII.

DELLA DISTRIBUZIONE DELLE CANDELE NEL GIORNO DELLA PURIFICAZIONE DELLA BEATISSIMA VERGINE



Fili, Deo dignas oblationes offer. (Eccl. 14 11)

Essendo cosa consueta nel giorno della Purificazione della B^{ma} Vergine nostra Avvocata di fare la benedizione delle Candele, e quelle dispensare, vogliamo, che alcuni giorni avanti la detta Solennità il Provveditore di Chiesa ricordi a Monsignor Primicerio, Guardiani, e Camerlengo, che si deve fare la provvisione di esse, ed esibisca la nota della distribuzione antecedente, sopra di che i medesimi dovranno dar ordine al Provveditore, che la faccia secondo la solita distribuzione sottoscrivendo la nota, che avranno regolato conforme al solito, e riguardo allo stato dell' Archiconfraternita.

La Funzione di detta distribuzione dovrà farsi nell'Oratorio dal nostro Sagrestano, dopo che da esso medesimo si sarà fatta la benedizione delle dette candele, e queste le distribuirà a tutti quei Fratelli, che vestiti coll'abito della nostra Archiconfraternita saranno stati presenti alla suddetta benedizione, nel modo, che segue cioè,

Il Sagrestano prenderà la Tabella esistente nell'Oratorio, ove sono descritti tutti gli Uffiziali della Archiconfraternita, i nomi de' quali leggerà con voce intelligibile, e con pausa, e con quel medesimo ordine, con cui sono descritti in detta Tabella si presenteranno a due a due i suddetti Uffiziali all'Altare, e con le ginocchia piegate riceveranno dal nostro Sagrestano, baciandogli la mano, quella cande-

la, che secondo l'uffizio gli sarà destinata, e col medesimo ordine torneranno al loro luogo: similmente finita di leggere la detta tabella tutti gli altri Fratelli a due a due nel modo suddetto prenderanno la candela, avvertendo però che non sarà lecito ad alcuno presentarsi all'Altare senza l'abito della nostra Archiconfraternita, ne prendere la candela se non nel modo descritto.

CAPITOLO XLVIII.

DELLE PROCESSIONI

In omnibus enim magnificasti populum tuum, Domine, et honorasti, et non desperisti in omni tempore, et in omni loco assistens eis. (Sap. XIX.)

Le processioni, che frà l'anno la nostra Archiconfraternita dovrà fare saranno le seguenti

I. Una nella Domenica in Sessagesima per andare nel dopo pranzo alla visita del Ssimo Sacramento esposto nella Chiesa del Gesù in figura di Quarantore con solennità per distorre i Fedeli dai divertimenti del Carnevale, ed unirsi a pregare Sua Divina Maestà a placarsi, e perdonare le offese, che alla medesima si fanno da taluni in quel tempo più che in ogni altro; e tanto nell'andare che nel tornare canteranno le litanie de' Santi.

II. La seconda nel Giovedì Santo per visitare la Chiesa di S. Pietro. In detta processione i nostri Fratelli dovranno andare con ogni divozione sempre col cappuccio calato cantando le litanie de' Santi, e giunti alla detta Chiesa di S. Pietro ivi si tratterranno fintanto che saranno loro mostrate le Sante reliquie, cioè il Volto santo, la Lancia, ed il Legno della SSma Croce, e nel recesso canteranno la Se-

guenza *Stabat Mater dolorosa*. Tornati poi alla Nostra Chiesa entreranno nella medesima col cappuccio calato ed ivi visiteranno l'Altare del S. Sepolcro, ed al segno, che darà il Superiore ivi presente si alzeranno, e si uniranno nel nostro Oratorio attendendo che sia preparato l'occorrente per recitare l'Uffizio della Settimana S. recitando nell'Oratorio il Salmo *De profundis*, coll'orazione *Fidelium Deus* in suffragio delle anime purganti.

III. La terza processione sarà nel giorno 3 di Maggio festa dell'Invenzione della S. Croce per visitare la Basilica di S. Pietro sostituita alla Processione, che anticamente si faceva per la visita della tre Basiliche, in vece di quella delle sette Chiese, quale visita delle sette Chiese potrà non ostante praticarsi, qualora si creda da Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Camerlengo ritenendo a effetto la nostra Archiconfraternita il proprio Credenzione tale con l'occorrente per la rifezione nel Locale della Chiesa di S. Stefano Rotondo.

Per questa visita della Basilica Vaticana il Sommo Pontefice *pro tempore* è solito concedere ogni anno Indulgenza plenaria non solo ai Fratelli, e Sorelle della nostra Archiconfraternita, ma ancora a tutti quelli che confessati, e comunicati accompagneranno e visiteranno la suddetta Processione dalla nostra Chiesa alla suddetta Basilica conforme apparisce ne' Brevi spediti da molti Pontefici nel corso di moltissimi anni, e questa Indulgenza dovrà implorarsi tutte le volte.

In questa processione dovranno invitarsi, com'è solito i RR. PP. Cappuccini, i quali frammischiati con i nostri Fratelli procederanno sotto la medesima Croce della nostra Archiconfraternita, e terminata la visita suddetta torneranno anch'essi processionalmente alla nostra Chiesa.

Interveranno inoltre a questa processione le nostre Sorelle con altre donne, che volessero acquistare la Indulgenza plenaria, le quali immediatamente appresso ai nostri

Fratelli seguiranno con un Crocefisso portato da una delle Sorelle, e verranno accompagnate ed assistite da alcuni nostri Fratelli a questo effetto deputati.

Le orazioni, che si diranno nel progresso di detta Processione saranno le seguenti: dalla nostra Chiesa a quella di S. Pietro si reciteranno le Litanie de' Santi, e ritornando alla nostra Chiesa s'intonerà l'Inno = *Te Deum laudamus etc.* e si risponderà da' nostri Fratelli *Lodato e ringraziato sempre sia* = e giunti alla medesima, data la Benedizione col legno della Ss. Croce si darà a baciare a tutti come sopra.

Quando la Compagnia processionalmente andrà alle sette Chiese, possono i PP. Guardiani, e Camerlengo dar licenza di scuoprirsi, quando però si sarà fuori dell'abitato di Roma, e non altrimenti, come ancora dovranno dar ordine di cuoprirsi nell'entrare nell'abitato come fu fatto in quella solenne processione dell'Anno Santo 1600 la prima Domenica e giorno di Ottobre quando andò in numero di 300 Fratelli e 300 Frati alle quattro Chiese per acquistare il S. Giubileo per le anime del Purgatorio, ch'essendo universale a tutti e dell'uno e dell'altro sesso fu accompagnata da circa quarantamila persone, e incontrato Nostro Signore Clemente VIII. nella strada della Longara, e veduta la moltitudine del popolo con grandissima sua contentezza dava la benedizione a tutti, e quando l'Archiconfraternita fu a S. Maria in Cosmedin, detta Scuola Greca, i PP. Guardiani diedero licenza di scuoprirsi, e al ritorno uscita da S. Maria Maggiore diedero ordine di cuoprirsi. Con questa occasione si dirà ancora dell'altra Processione, che fu fatta nel medesimo anno Santo la prima Domenica dopo l'ottava de' morti, che partì dalla nostra Chiesa ed andò a S. Gregorio per i vivi e per i morti, cioè per liberare un'anima dal Purgatorio ad arbitrio di ciascheduno, ed il S. Giubileo per loro medesimi (come *viva vocis oraculo*) agli Illustrissimi Signori Cardinali Baronio, e Bel-

larmino da Nostro Signore fu conceduto, dove concorse tutta questa Città di Roma dalle due ore innanzi giorno sino alle due della notte, essendo anche questo Giubileo generale per tutti dell'uno, e dell'altro sesso, dal che poi tutte le altre Compagnie presero esempio, e n'ebbero grazia.

IV. La quarta in uno de' giorni fra l'Ottava de'Ss. Apostoli Pietro e Paolo, che sarà in quel giorno ed ora, che destinerà l'E'no Vicario pro-tempore per visitare una delle Chiese dedicate al Principe degli Apostoli, che sarà destinata dalla stessa Eminenza Sua alla nostra Archiconfraternita a norma della Costituzione di Nostro Signore Benedetto XIV. con la recita di quelle orazioni, che verranno prescritte, qualora sarà comandato di fare detta visita.

Le altre Processioni saranno quelle del SS'mo Sacramento tanto nelle esposizioni delle Quarantore correnti, quanto in quelle de' Quattro Tempi, che si faranno nella nostra Chiesa.

Tanto nelle Processioni suddette, quanto in ogni altra, che la nostra Archiconfraternita fosse per fare d'ordine del Sommo Pontefice, e de'nostri Superiori pro-tempore si proibisce espressamente di ammettere Battuti, benchè fossero nostri Fratelli, e questo si debba inviolabilmente osservare.

Non vogliamo, che si possano fare altre Processioni senza il consenso della Congregazione Segreta, eccetto che se fossero ordinate da NOSTRO SIGNORE, ovvero, che si dovesse andare ad incontrare qualche Compagnia aggregata, lasciando però ad arbitrio di Monsignor Primicerio, Guardiani e Camerlengo pro-tempore di riassumere la Processione, che secondo la Bolla di erezione della nostra Archiconfraternita, solea farsi nell'Ottavario della Commemorazione de' defonti coll'andare alla Chiesa di S. Gregorio per lucrare le Indulgenze a noi concesse ed a chi ci accompagna, espresse nella lapide posta alla porta di detta Chiesa, ancorchè da molto tempo siasi tralasciata non solo dalla nostra, ma anche da tutte le altre Archiconfraternite.

In tutte le Processioni, che si faranno dalla nostra Archiconfraternita dovrà intervenire il nostro Sagrestano con la Cotta, e la Stola.

CAPITOLO XLIX.

DELLE FESTE PRINCIPALI DELLA NOSTRA ARCHICONFRATERNITA



Constituite diem Solemnem, (Psal. 117)

Quantunque tutte le feste determinate dalla Santa Madre Chiesa per rendere il dovuto culto a Dio, ed ai suoi Santi, si debbano celebrare dai Fedeli, fra queste però ne ha prescelte molte la nostra Archiconfraternita per solennizzarle con maggiore e speciale divozione, le quali sono tutte quelle del nostro Signore Gesù Cristo, e della Gloriosa Vergine Maria nostra Avvocata, il giorno di tutti i Santi, e tutta l'Ottava della Commemorazione de' morti, e le prime Domeniche dopo i Quattro Tempi.

Delle quali feste due sono le principali, e più solenni, una il primo di Novembre giorno di tutti i Santi, e per l'ottava tutta, nella quale la Sa. Me. di Clemente VIII. concesse Indulgenza plenaria perpetua a tutti quelli dell'uno, e l'altro sesso, che veramente pentiti, e confessati visiteranno la nostra Chiesa, ovvero Oratorio, ed ivi pregheranno per la salute del Sommo Pontefice, per la esaltazione di S. Chiesa, per la pace, e concordia de' Principi Cristiani, e per le Anime del Purgatorio, quale Indulgenza perpetua la Sa. Me. di Benedetto XIII. per suo Breve dei 14 Giugno 1728 ha conceduta ed ampliata anche per l'ultimo giorno dell'Ottava della Commemorazione de'mor-

ti, quale Sommo Pontefice rese tutte le Indulgenze, che si trovano concesse alla nostra Chiesa applicabili per modo di suffragio alle Anime del Purgatorio in virtù dell' accennato di lui Breve.

La seconda è la Festa di Maria SS^{ma} che sotto il titolo di Consolatrice degli afflitti si venera nella nostra Chiesa, la quale presentemente si celebra la quarta Domenica del mese di Luglio, potendosi permutare ad arbitrio della Congregazione Segreta vincendone il partito per maggioranza di voti.

La terza è la Natività della Gloriosa Vergine Maria, quale si celebra agli 8 di Settembre parimenti con Indulgenza plenaria perpetua concessa come sopra dalla Sa. Me. di Clemente VIII. nel qual giorno si dovrà cantare la Messa, ed il Vespro, giorno pienamente memorando, perchè in esso principiò, ed ebbe i suoi principali progressi la nostra Archiconfraternita, come è noto ad ognuno de' nostri Fratelli, essendo stata nell' ottava di detta Festa cioè alli 9. Settembre 1894. dalla Sa. Me. di Clemente VIII. come nella di lui Bolla decorata col titolo, che gode, eretta in Archiconfraternita, ed ebbe la conferma degli Statuti, e facoltà di mutarli o in tutto, o in parte, come apparisce da detta Costituzione.

Nelle Domeniche immediatamente dopo i Quattro Tempi per la orazione delle Quarantore similmente la Sa. Me. di Clemente VIII. ha concesso in perpetuo a tutti quelli dell' uno, e l'altro sesso, che confessati, e comunicati faranno le sudette Orazioni, e reciteranno il salmo *Miserere mei Deus etc.* ovvero *De profundis* col suo Responsorio *Requiem æternam* ed a tutti quelli, che non sapendo dire detti Salmi reciteranno una volta la corona per le Anime del Purgatorio, sette anni ed altrettante quarantene d' Indulgenza.

CAPITOLO L.

MODO DI AGGREGARE LE COMPAGNIE

Melius est duos esse simul, quam unum, habent enim emolumentum Societatis suæ. (Eccles. iv.)

Essendo conceduto alla nostra Archiconfraternita dalla Sa. Me. di Clemente VIII. con sua Bolla apud S. Marcum v. Idus Septembris 1594 l'indulto, e la facoltà di poter aggregare altre Compagnie, e Confraternite, e comunicare a quelle tutte le grazie, e Indulgenze concesse conforme appare nella Bolla Apostolica inserta nel presente Statuto, vogliamo, che quelle Compagnie, le quali desiderano aggregarsi a questa nostra Archiconfraternita, e che vogliano abbracciare questa Santa opera di suffragare le anime del Purgatorio con le Messe, Offizj, Orazioni, ed altre opere buone, come fa la Nostra Aggregante, costituiscano un Procuratore con sufficiente, ed autentico mandato di procura per domandare tale aggregazione, quale Procuratore dovrà portare al nostro Segretario legittimo, ed autentico istromento di procura come sopra, e legale documento dell'Ordinario, che attesti la canonica erezione di detta Compagnia o Confraternita aggreganda, ed esercizio delle opere di pietà, colle quali si esercita, e riconosciute dal nostro Segretario, che dopo aver veduto e rincontrato, se nel luogo medesimo vi sia altra simile Confraternita (essendo proibito di aggregare due Compagnie in una medesima Città, Terra, o Luogo) riferirà tutto nella prima Congregazione Segreta, in cui si proporrà, se si debba aggregare, e si manderà a partito la suddetta aggregazione, e vinto il medesimo con la maggioranza de'voti si destinerà al medesimo Procuratore

il giorno , nel quale dovrà personalmente prendere l'Abito , e fare l'entrata a nome della suddetta Compagnia , dovendo quello essere ricevuto con le cerimonie solite , e consuete come si ricevono i Fratelli , e siccome ogni volta , che farà l'entrata qualcuno de' nostri Fratelli in qualunque grado , o età sia (che mai in perpetuo possa esser minore di 18 anni) vogliamo che il nostro Cappellano , o il primo Ufficiale , che si troverà presente gli faccia una savia , e fervorosa ammonizione di ciò , che deve fare , così vogliamo , che si faccia lo stesso al Procuratore di qualunque Compagnia di nuovo aggregata allorchè farà l'entrata , incaricandogli di scrivere alla medesima Compagnia e Capo di essa , acciocchè pratici il medesimo verso i suoi Confratelli nell'atto di pubblicare l'aggregazione , e nella ricezione degli altri successivi Confratelli.

Accordata che sarà tale aggregazione , il Procuratore come sopra costituito , dovrà prendere dal Nostro Segretario la Patente di detta aggregazione nella solita formola sottoscritta dall' E^{mo} Sig. Card. Protettore, Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, Camerlengo, e Segretario con sigillo grande , ed inoltre il libro de' Statuti , e Sommario degli obblighi ed Indulgenze , acciocchè con questi possano uniformarsi piucchè sia possibile alle leggi , e pii esercizi della nostra Archiconfraternita per le aggregazioni suddette.

Esortiamo , e per quanto è a noi possibile , preghiamo nel Signore ogni Compagnia aggregata in segno della sua filiale riconoscenza di far consegnare ogni Anno Santo alla nostra Archiconfraternita una torcia o candela di cera bianca ad arbitrio della stessa Confraternita aggregata rinnovando a noi e a loro stessi la memoria della relazione che passa tra madre , e figlia ; del che se ne dovrà da noi , e nostro Segretario fare la rinnovazione della memoria e preghiera con lettera circolare , con cui prima dell' anno Santo verranno da noi tutte le Compagnie aggregate invitate a portarsi all' acquisto del Santo Giulileo , intendendo pe-

raltro , che non passi tal cosa i limiti di pura esortazione , e non mai se ne induca l'obbligo.

Se la Compagnia aggregata sarà nuova, e non abbia altro titolo debba vestire dell'Abito, portare il segno, e tenere il nome della nostra Archiconfraternita, e quando avesse altro Titolo , si aggiunga a quello la *Madonna del Suffragio* , come ancora nel Segno dovrà aggiungere il nostro.

Il Segretario dovrà scrivere e notare il nome , titolo , luogo , e Diocesi della Compagnia aggregata in un libro , che per quest'effetto dovrà tenere, e l'anno , mese, e giorno che sarà aggregata.

F O R M U L A **DELLA PATENTE** **DELL' AGGREGAZIONE**

*In nomine Domini nostri Jesus Christi , Patris , et Filii ,
et Spiritus Sancti = Amen.*

Nos Cardinalis Protector ;
N. N. Prælatas Primicerius , N. N. = N. N.
N. N. = Custodes N. N. Camerarius Venerabilis Archicon-
fraternitatis Sanctæ Mariæ Suffragii de Urbe universis , et
singulis præsentis litteras visuris , ac pariter audituris salu-
tem in Domino sempiternam. Regina Cœlorum Virgo Ma-
ria , Virgo prudentissima , et omnium virtutum laudibus
insignita Nostra , et Defunctorum Advocata , cujus pulchri-
tudinem sol , et luna mirantur , cujusque precibus juvatur
populus Christianus , et quam ineffabili Eterni Patris pro-

videntia dilectissimi Filii sui , et Redemptoris nostri Jesu Christi Genitricem esse disposuit , tantis apud Eum , quem castissimis suis genuit visceribus , sanctisque lactavit uberibus , abundat gratiarum muneribus , ut illos , qui ad Ipsam uti Charitatis gemmam , ac pietatis fontem sincera mente confugiunt ejus excelsis adjutos suffragiis ad exauditionis gratiam admittere divina non dedignatur clementia. Quare nos libenter complectimur quos ad ejusdem gloriosissimæ Virginis Mariæ , ac pro animabus defunctorum , et eorum suffragiis , nec non illius Vexillo ad Charitatis , et pietatis operam exercenda promptiores fore reputamus , ut ex hoc et nobis , et ipsis , intercedente eadem nostra Advocata Animarum nostrarum , et Defunctorum desiderata salus valeat provenire. Cum itaque nuper dilecti nobis in Christo Officiales , et alii Confratres venerabiles Confraternitatis N. N. quæ hodie reperitur in loco N. N. et ubicumque eos pro tempore morari contigerit , per providum Virum Dominum N. N. ejusdem Confraternitatis in alma Urbe Procuratorem ad hoc ab ea specialiter deputatum Nobis exponi fecerint , quod ipsi Confratres singulari erga nostram Archiconfraternitatem devotione ducti , ac maximo Charitatis amore accensi ad pietatis opera exercenda , quæ ad Dei Omnipotentis laudem , et proximi commoditatem , et subsidium continuo exerceri , quod possumus , procuramus , vacare summopere cupiant , et intendant , ac propterea eidem nostræ Confraternitati perpetuo aggregare , ac sub illius protectione recipi , et permanere , eandemque nostram Archiconfraternitatem , uti Matrem et Superiorem agnoscere petierint , et promiserint. Quare prædictus N. N. Procurator eo nomine a nobis debita cum instantiâ postulavit , ut ipsam Confraternitatem , et illius Confratres nostræ Archiconfraternitati aggregare , et sub illius protectione recipere vellemus. Nos igitur piis Christi-fidelium præsertim charitatis et pietatis opera pro animabus defunctorum hujusmodi exercentium , seu amplecti satagentium votis , cum

Deo possumus , respondere , eaque dignis favoribus prosequi peroptantes ad Omnipotentis Dei, ejusque gloriosissimæ Genitricis Virginis Mariæ, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum, ac totius Curie Cœlestis laudem, gloriam, et honorem Confraternitatem ipsam, omnesque, et singulos illius Confratres utriusque sexus, nunc, et pro tempore existentes in yim facultatum eidem nostræ Archiconfraternitati per S. M. Clementem Papam Octavum concessarum, per suas Litteras Apostolicas sub plumbo, ut moris est, expeditas apud S. Marcum quinto Idus Septembris 1594, quarum tenor inferius registrabitur, et omnibus melioribus modo, et forma quibus melius possumus, et debemus tenore præsentium eidem nostræ Archiconfraternitati perpetuo aggregamus, et associamus, illamque, ejusque Confratres utriusque sexus, sub protectione dictæ nostræ Archiconfraternitatis, et in ejus gremium recipimus, et admittimus. Ita quod illa deinceps perpetuis futuris temporibus Confraternitas N. N. ac Suffragii nuncupetur. Monemus nihilominus in Domino et fraterne hortamur ejusdem Confraternitatis Confratres, eorumque singulos ut quantum in eis erit frequenter verbum Dei audiant, sæpe etiam peccata sua confiteantur, sanctum Eucharistiæ Sacramentum sumant, præsertim dum Oratio 40. Horarum ab eis celebratur, pro animabus defunctorum preces effundant, ac Defunctorum officium in eorum Oratoriis singulis diebus in honorem Dei Feriatis recitent, Confratres infirmos visitent, ac eos consilio, et auxilio, ac etiam pecunia indigentes adjuvent, et viduas protegant, et defendant, ac protegi, et defendi procurent, et faciant, corpora defunctorum Confratrum, et aliorum Christifidelium associant, et pro illorum animabus preces effundant, mortuorumque officia celebrent, et in aliis pietatis, et charitatis operibus sese ad instar nostræ Archiconfraternitatis juxta illius Statutorum, et Constitutionum Litterarumque Apostolicarum hujusmodi formam et tenorem se exercent. Hortamur itidem et enixe

deprecamus in Domino , quantum Nobis licet dictam Confraternitatem , ut in signum nostræ superioritatis , et ad mutuum inter nos et ejusdem pro tempore Confratres amorem ostendendum , ac confovendum Confraternitas ipsa sic aggregata , illiusquæ Confratres in Vigilia omnium Sanctorum , vel saltem infra octavam Defunctorum cujuslibet anni Jubilæi ; vulgo *Anno Santo* perpetuis futuris temporibus (si forte contingat , dictam Confraternitatem toto anni Jubilæi cursu ad urbem non accedere) intorticium ceræ albæ librarum ad sui libitum nostræ Archiconfraternitati realiter , et cum effectu dare et consignare non omittat , quodque pileum , scapulare (vulgo *rocchetto* o *mozzetta*) nigri coloris , baculum sive bordonum , et cingulum ad instar ejusdem nostri habitus cum corona et signo nostræ Archiconfraternitatis in parte sinistra gestare teneatur. In quorum omnium et singulorum fidem præsentis litteras manu nostra signatas per infrascriptum nostræ Archiconfraternitatis Secretarium subscribi fecimus cum appensione sigilli ejusdem. Datum Romæ in nostro Oratorio sub anno a nativitate ejusdem Domini nostri Jesu Christi . . . Inditione . . . die vero . . . mensis . . . Pontificatus in Christo Patris et Domini nostri Domini . . . divina providentia Patris . . . anno ejus . . .

Tenor predictarum litterarum Apostolicarum est ut infra videlicet *Clemens* etc. in principio hujus libri

N.N. Cardinalis	Protector
N.N. Prælati	Primicerius
N.N.	Custodes
N.N.	
N.N.	
N.N.	Camerarius
N.N.	Secretarius

CAPITOLO LI.

DELLA LIBERAZIONE DI UN CARCERATO
CONDANNATO A MORTE

In carcere eram, et visitastis me. (Matth. Cap. 25)

Fra le altre grazie, che la nostra Archiconfraternita ottenne dalla S. M. di Clemente VIII, vi è il privilegio da noi goduto fin dall'anno 1600 con i due seguenti e di più sotto l'anno 1603 alli 10 di Marzo spedito in forma di Breve di potere ogni anno nel giorno del Venerdì Santo, ovvero della commemorazione de' Morti liberare un carcerato condannato alla morte, come si dice in detto Breve, e però conviene sopra di ciò fare un'ordine particolare di quanto intorno a tale materia si dovrà osservare.

Se vi sarà alcun Fratello dell' Archiconfraternita che abbia bisogno di essere liberato dalla detta condanna, con tutto che siasi altrove detto, che tal Fratello s'intenda *ipso facto* cassato dal numero de' Fratelli, ad ogni modo per usare un'atto di maggior carità, vogliamo, che a questo solo effetto si preferisca ad ogni altro straniero a riguardo della benemerenza acquistata in qualità di Fratello prima di commettere il delitto, e solo Monsignor Primicerio, Guardiani, e Camerlengo avranno tutta l'autorità in tal caso d'instare per esso.

Che se poi ve ne fossero due soli, sieno o no Fratelli in simile necessità si propongano tutti in Congregazione Segreta, e quello fra di loro che avrà più voti favorevoli sia chiesto in grazia a Nostro Signore: se poi i concorrenti fossero più di due si propongano tutti in Congregazione Segre-

ta , quale con maggioranza di voti ne scelga due , e questi si propongano alla Generale , da cui s' intenda prescelto quello , che avrà avuto maggior numero di voti , e se questo fosse negato , si faccia istanza per il secondo , e successivamente per il terzo , e quarto a misura de' voti favorevoli , che avrà ottenuti in Congregazione Segreta senz' altra proposizione nella Generale.

Questa grazia della liberazione del carcerato si dovrà domandare per uno de' due giorni suddetti , e quando per detti giorni non vi fosse occasione domandarlo pel giorno della Natività della gloriosa Vergine nostra Avvocata Festa principale della nostra Archiconfraternita , acciocchè tal grazia ogni anno sia adempita , e non resti vacua in beneficio di tal carcerato condannato , ed in onore della medesima Archiconfraternita , e per questo effetto il Camerlengo dovrà ricordare un mese avanti a Monsignor Primicerio , e Guardiani questo negozio.

Ottenuta che si avrà questa grazia del prigioniero si dovrà fare la processione , colla quale si condurrà alla nostra Chiesa il detto Carcerato vestito con sopravveste da darsi dalla Compagnia per tal funzione solamente al liberando , cantando l' Inno *Te Deum laudamus etc.* , e i cantici *Benedictus Dominus Deus Israel etc. Magnificat etc.* giunti alla Chiesa si canterà la Messa in canto fermo a lode , e gloria di Dio , e della sua Santissima Madre , pregando , che siccome nel giorno della sua Santissima Natività la nostra Archiconfraternita la prima volta uscì fuori , ed in un medesimo tempo poco dopo si ottenne la grazia della conferma , ed erezione in Archiconfraternita , così si degni esserci sempre propizia impetrando dal suo Santissimo Figlio ai vivi libertà di spirito e di corpo , e ai Morti requie perpetua.

Vogliamo per fine ed espressamente comandiamo , che in avvenire nella Congregazione Segreta in occasione di mandarsi a partito uno dopo l' altro due soggetti per una

stessa elezione da farsi di quelli , che avranno avuti più voti , o due terzi di essi rispettivamente , da proporsene due in Congregazione Generale , o da restarne eletto uno dalla medesima , o dalla Congregazione Segreta , che prima di venire all'atto di far correre la bussola si debba da Monsignor Primicerio , e dal primo de' Guardiani , che sarà presente dire alla Fratellanza , che sarà adunata i nomi , e requisiti , e qualità de' proponendi , e rilevare quei motivi , che potessero essere di vantaggio all' Archiconfraternita per scegliersi più uno , che l' altro de' concorrenti , e proponendi pienamente e diffusamente , nè dopo che sarà principiato a correre la Bussola , si possa più dalla Banca , o da alcuno parlare sopra le qualità de' concorrenti , o proposti.

Inoltre si ordina , che i voti di ogni scrutinio , che si anderà facendo sopra ciascuno de' Concorrenti e proposti si debbano tenere occulti senza riconoscerli , e numerarli , ma si debbano dal Segretario fedelmente senza guardarli versare e racchiudere in un cartoccio con scrivervi il nome di quello , a pro , e contro di cui saranno stati dati.

Finito poi , che si sarà di mandare a partito tutti i Concorrenti o proposti , si apriranno per ordine i cartocci , e numerati i voti bianchi , e neri , che ciascheduno de' medesimi avrà riportato , si pubblicheranno solo quelli che resteranno prescelti per provvista , o per proporsi rispettivamente in Congregazione Segreta = dicendo = *resta eletto con maggioranza di voti il Tale* = e ciò vogliamo , che si osservi nella elezione del Sig. Cardinal Protettore , Priora , Primicerio , Procuratore , Sollecitatore , Notaro , Sagrestano e sotto Sagrestano di Chiesa , Confessori , Computista , Esattore , e nella elezione del liberando dalla pena di morte secondo i nostri privilegi ec. Essendosi colla esperienza riconosciuto quanto sia pregiudiziale all' Archiconfraternita , ed al buon regolamento della medesima , che si faccia correre la bussola sopra un soggetto che concorra

a qualche uffizio in essa senza sapersi le qualità degli altri Concorrenti, o che solo dopo votatosi per uno si risappiano i meriti degli altri, o si parli a pro di essi, e che si vedano di mano in mano i voti de' precedentemente proporsi prima di compire l'atto del votarsi per ognuno, facendo tali cose che i votanti non si possano determinare al meglio, o si confondano, o si regolino nell'includere, od escludere secondo la umana passione, non secondo lo spirito della elezione, e considerazione de' vantaggi per il Luogo Pio ec.

Volendo, che chi contravverrà a questo Capitolo resti per sei mesi privo di voce attiva, e la elezione fatta contro tale prescritto sia nulla *ipso facto*.



PRIVILEGIO
DELLA
LIBERAZIONE DI UN PRIGIONE
OGNI ANNO

DILECTIS FILIIS CONFRATRIBUS CONFRATENITATIS
BEATÆ MARIÆ DE SUFFRAGIO
DE URBE

CLEMENS PAPA VIII.

Dilectis Filiis salutem , et Apostolicam Benedictionem.

Pias Christifidelium Societates ad Charitatis opera exercenda canonice institutas , ut in eorumdem operum exercitio magis confoveantur , specialibus favoribus et gratiis libenter prosequimur , pro ut Domino salubriter conspiciamus expedire Proinde vestram Confraternitatem specialis gratiæ favore benigni prosequi volentes , ac vos et quemlibet vestrum a quibusvis excommunicationis , suspensionis et interdicti , aliisque ecclesiasticis sententiis , censuris , et pœnis a jure , vel ab homine quavis occasione vel causa latis , si quibus quomodolibet innodati existitis , ad effectum præsentium dumtaxat consequendum , harum serie absolventes et absolutos fore censes , supplicationibus vestro nomine Nobis humiliter porrectis inclinati , vobis vestræque Confraternitati , ut in singulis annis in Festo omnium Sanctorum , vel in sexta feria majoris Hebdomadæ , arbitrio vestro eligendum

unum reum , quem petieritis , et a dilecto Filio nostro , et pro tempore existente almæ Urbis Governatore obtinueritis capitali pœna : præterquam occasione criminis læsæ Majestatis , falsificationis monetæ , aut Apostolicarum Litterarum , assassinii , aut sacrilegii damnatum , liberare , et absolvere (dummodo tamen pacem ab offensis habuerit) libere et licite valeatis auctoritate Apostolica tenore præsentium facultatem , et auctoritatem concedimus. Mandantes propterea eidem Governatori nunc , et pro tempore existenti , ut singulis annis in perpetuum vobis unum ex hujusmodi pœna capitali damnatis liberum dimittat , et concedat , ipsumque per vos pro tempore liberatum , ab omni pœna capitali eo ipso absolutum , ac ad patriam , famam , gradus , honores , et bona quæcumque , præterquam Fisco incorporata plenarie restitutum , et reintegratum esse , et censeri , nec illum super præteritis delictis , et excessibus ulterius molestari , vel perturbari posse decrevimus et declaramus. Non obstantibus constitutionibus , et ordinationibus Apostolicis cæteriisque contrariis quibuscumque.

Datum Romæ apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die 10 Martii 1603 Pontificatus nostri anno XII.

M. Vestrius Barbianus.



FORMOLA

DELLA PATENTE DA FARSI

A L

PRIGIONE LIBERATO

ARCHICONFRATERNITAS B. MARIAE DE SUFFRAGIO

NUNCUPAT. DE URBE

Nos N. præsens dictæ Archiconfraternitatis Protector N. Primicerius, N. N. Custodes ejusdem Archiconfraternitatis. Universis, et singulis præsentes nostras visuris, lecturis, pariter audituris, notum facimus, et attestamur, qualiter sub hac die Eñus, et Rñus Dominus N. Card. Almæ Urbis illiusque districtus Generalis Gubernator ac Vice Camerarius de ordine et mandato Ssñi Patris et D. N. D. Divina Providentia Papæ vivæ vocis oraculo, ut retulit Illñus Dominus N. prælibaldi Ssñi D. N. Papæ, ac S. Sedis; et Cameræ Apostolicæ Procurator generalis Fiscalis N. N. processatum, et capitaliter condemnatum retro elapsis temporibus occasione delicti etc. et alias prout in memoriale Suae Sanctitati porrecto, de quo in actis N. Curiae Causarum criminalium Urbis Gubernii pro Sodalitate Charitatis Notarii plenius continentur ex privilegiis ordinariis ac vigore facultatum reos capitaliter damnatos singulis annis liberandi et absolvendi a S. M. Clemente VIII. dictæ nostræ Archiconfraternitati concessarum et attributarum prout in litteris Apostolicis in forma Brevis sub Annulo Piscatoris ut moris est expeditis sub datum Romæ apud San-

ctum Petrum die x. mensis Martii 1603. Tenoris subsequen-
tis, videlicet = Extra = Dilectis Filiis, etc. Loco ✕ Sigilli
Annuli Piscatoris, intus vero Clemens etc. prædictæ nostræ
Archiconfraternitati condonavit N. N. ab excessibus et de-
lictis, quibus processatus et condemnatus extisterat, libera-
vit, et gratiose patriæ, ac suis restituit. Nos itaque Protector
Primicerius, et Custodes prædictæ Archiconfraternitatis con-
donationem de dicto N. acceptantes, ipsumque N. N. in vim
privilegiorum, ac Litterarum Apostolicarum prædictarum gra-
tiose remittimus, et liberamus, et ad patriam et suos, ac
honores et famam, ac eum, in quo ante prædictos excès-
sus, reperiabatur, statum plenarie restituimus. Rogantes
et hortantes, ut mala acta, bonis operibus in futurum com-
pensando, præsentis gratiæ dignum, ac Deo Optimo Ma-
ximo, ejusque gloriosissimæ Matris semper Virginis Mariæ
tanti beneficii memorem se præbeat, et in Congregationis
nostræ Confratrum noverit se ab hinc in futurum esse re-
ceptum. In quorum omnium singulorum præmissorum fi-
dem, robur ac testimonium præsentis fieri manibus nostris
subscriptas, ac per infrascriptum ejusdem Archiconfrater-
nitatis Secretarium similiter subscribi sigillique Archiconfra-
ternitatis prædictæ, quo in talibus utitur jussimus, ac feci-
mus appensioni muniri.

Datum Romæ in Oratorio prædictæ Archiconfraternita-
tis anno a Nativitate Domini Nostri Jesu Christi
Indictione die vero mensis
Pontificatus autem Sanctissimi Domini nostri an-
no ejus.



CAPITOLO LII.

DELLE DOTI E PUNTATURE DE' FRATELLI

Obedite Praepositis vestris, et subjacete eis. . . beneficentiae autem nolite oblivisci. (Ad Hebræos 13)

Sebbene le opere tutte di pietà , e di religione non debbano avere giammai in mira alcun particolare interesse per essere soltanto dirette alla gloria di Dio , ed alla Santificazione dell' anima propria , per procacciarsi il premio eterno , ciò nonostante alcuni benefattori, per promuovere viepiù il decoro della nostra Archiconfraternita , e premiare nel tempo stesso anche temporalmente i nostri Fratelli nella pratica delle Opere di pietà istituendo il nostro Luogo Pio erede di tutti , o di una parte de' loro beni, ordinarono che fra i pesi ingiunti vi fosse ancora quello di somministrare de' Sussidj dotali a nomina di quei Fratelli , i quali si fossero acquistato più merito con frequentare maggiormente il nostro Oratorio , e le nostre Sagre Funzioni.

Quanto dunque a tal frequenza vogliamo che d'ora innanzi incominci dal primo giorno della Novena della Natività di Maria Ssma , e che possa valutarsi il punto ancorchè non sia finito l'anno del Noviziato.

E comechè il diritto di *aspirare* alla nomina delle Doti colla frequenza , sia inerente a ciascun Fratello della nostra Archiconfraternita , pure quelli soli Fratelli potranno esercitare questo diritto , i quali abbiano Sacco , Mozzetta , Cordone , Corona , e vestiario del proprio.

Il diritto di *nominare* si acquista da chi giunge a guadagnare cento punti di frequenza, e non meno.

Questo numero di cento potrà formarsi con i cinquanta punti almeno , che il Fratello abbia lucrato nell' anno antecedente , il che chiamasi *frequenza di benemerito* , e ne goderà anche il Novizio cominciando dal giorno del suo ingresso in Compagnia.

Chiunque per tale frequenza avrà ottenuta la Dote , non è dispensato dal frequentare l' Oratorio , e le S. Funzioni nell' anno successivo : poichè questa ulteriore frequenza è necessaria per meritare nell' anno , che segue li *cinquanta* punti di *benemerito* , senza i quali niun Fratello potrà aver mai il diritto di nomina. Che se il Fratello colla sua frequenza di quell' anno oltrepassa i cinquanta punti , quelli che sopravvanzano li porrà a calcolo per l' anno seguente considerandosi come principio di nuova frequenza.

Di qui è , che a preferenza di ogni altro avrà il diritto di nominare alla dote quel Fratello , che oltre la *frequenza di benemerito* si troverà avere in quell' anno maggior numero di puntature.

Accadendo però il caso di parità di puntature nei frequentanti , e che il numero delle doti sia minore di essi , allora si ricorrerà al Bussolo , e la nomina spetterà ai primi estratti , quali però non potranno concorrere nell' anno seguente dovendo fare la *frequenza di benemerito*. Potranno bensì ottare alla nomina della dote nell' anno successivo quelli , che non sono sortiti dal Bussolo , avendo già il pieno delle puntature , purchè in detto anno si sieno meritate le altre cento prescritte. E siccome le Doti non sono tutte di egual somma , si prescrive che a quelle di somma maggiore sieno preferiti quei Fratelli , che nomineranno le *proprie figlie* sebbene superati dagli altri in merito di puntature , purchè sieno nella Categoria di quelli , ai quali in quell' anno spetta la nomina di una delle doti , inrendo così alle disposizioni de' Testatori. E accadendo qui

pure la parità di più frequentanti, che nominassero le proprie figlie si sperimenterà il Bussolo, come si è detto di sopra.

Le nominate secondo che prescrivono i Testatori debbono essere di buona fama, e costumi, e dell'età di dodici anni compiti, a meno che fosse figlia, sorella, o nepote del nominante, che potrà essere eletta anche di età minore, purchè però abbia compito il nono anno.

Ne ad una stessa Zitella si potranno conferire due Doti da due diversi Fratelli nell'anno medesimo.

Per verificare poi i sopradetti requisiti, e la regolarità delle nomine, Monsignor Primicerio PP. Guardiani, e Camerlengo deputeranno due Fratelli, Officiali d'integrità, e probità di costumi, i quali dovranno riferire in iscritto il risultato della loro visita ad effetto di spedire la Cedola, se niuno ostacolo vi si frapponga, ovvero dichiarare nulla la nomina di quella Zitella, che si sarà trovata mancante de' voluti requisiti, obbligando quel Fratello a fare una nomina più regolare, e ricusandosi s'intenderà decaduto dal diritto di nomina, quale allora sarà devoluto a Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Camerlengo.

Per osservare la mente e le disposizioni de' pii Testatori, quelle Zitelle, delle quali sarà riconosciuta regolare la nomina, oltre la Cedola consueta riceveranno dal Nostro Provveditore di Chiesa in luogo della veste, e roverso una elemosina in contanti, e questa di scudi cinque per alcuni legati, e di scudi tre e baj. 50 per altri in proporzione della rendita de' medesimi a termini del rescritto riportato dalla S. Visita Apostolica.

Per lucrare le puntature dovrà il Fratello vestirsi di sacco, ed assistere a quelle Funzioni, che si praticano nella nostra Chiesa, ed Oratorio dal primo giorno della Novena della Natività di Maria Santissima sino all'ultima Domenica di Agosto dell'anno susseguente.

A due ore prima del mezzo giorno resta fissata la recita dell'Uffizio nell'Oratorio in tutte le Domeniche, e Feste di solo precetto. Lucrerà un punto chi assiste all' Uffizio , ed un' *altro* chi assiste al pio esercizio della Buona Morte sostituito al Catechismo , purchè non parta prima che sia data la benedizione del Santissimo Sacramento senza il permesso de' Superiori maggiori , e mancando essi , de' Maestri de' Novizj , che l'accorderanno solo per casi gravi , ed urgenti. Recitandosi l'Uffizio della B. Vergine si dovrà essere presenti prima che termini l'Inno = *Quem terra , pontus , sidera* , e prima che termini la prima lezione del primo Notturmo , se si reciterà l'intero Uffizio de' Morti , e avanti che termini il primo Salmo, se si reciterà un Notturmo soltanto.

Lucrerà un punto per ciascuna delle seguenti funzioni , chi si troverà al principio delle medesime , cioè.

All'esercizio della *Via Crucis* in tutti i Martedì dell'anno , che termina colla recita di alcune preci e colla Benedizione del Venerabile.

Alla novena della Natività di Maria Santissima, di San Giuseppe , ed altre , che venissero fra l'anno ordinate da Monsignor Primicerio , e Guardiani.

Alle Messe cantate delle rispettive festività sopradette non meno che a quelle del Giovedì , Venerdì , Sabato Santo e Domenica di Pasqua.

Al triduo solenne del mese Mariano. Messa Cantata e funzione del dopo pranzo.

Al triduo in preparazione alla festività di Maria Santissima *Consolatrice degli afflitti* , Messa cantata, e Funzione nel dopo pranzo come sopra.

All'altro in preparazione alla festa di S. Luigi compresa sempre la Messa cantata.

Alla recita de' Salmi Penitenziali ne' Venerdì di Quaresima , per guadagnare il punto si dovrà esser pronti avanti che termini la recita del primo Salmo.

All'Uffizio delle *tenebre* nella Settimana Santa , per lucrare il punto si sarà presenti prima, che termini il primo Salmo del primo Notturmo.

Nella solennità di tutti i Santi , e in tutto l'Ottavario de' Morti sarà puntato chi interviene alla Messa cantata la mattina , e chi nel dopo pranzo si troverà presente al principio del Santo Rosario. Per guadagnare poi il punto nell'uffiziatura della sera , si dovrà essere pronti avanti che termini la prima lezione del primo Notturmo.

Nella esposizione di Gesù Sagramentato sia per le *Quarantore* , sia ne' *quattro tempi dell'anno* sarà puntato chi si troverà presente al principio di ciascuna Messa cantata , e chi nelle suddette occasioni pregherà per lo spazio di quell'ora , che gli sarà destinata dal Fratello Maestro de' Novizj, come pure chi interverrà la sera alla reposizione di Gesù Sagramentato nella esposizione de' *quattro tempi*.

Un punto guadagnerà chi interviene alle processioni delle sopradette esposizioni , a quella della Domenica delle Palme , a quella del Giovedì Santo , o del dì 3 Maggio alla Basilica Vaticana , a quella della Domenica di Quinquagesima alla Chiesa del Gesù ; a quella prescritta in ogni biennio nell'Ottavario de' SS. Apostoli Pietro e Paolo , e finalmente a qualunque altra venisse ordinata da Monsignor Primicerio, e PP. Guardiani.

In vece poi di lucrare un punto ne perderà sei di quelli già guadagnati chi mancherà d'intervenire a tutte le processioni sopra esposte tanto di penitenza , quanto nelle esposizioni di Gesù Sagramentato , e chi mancherà di far l'ora nella esposizione delle *Quarantore* e delle *Tempora*. Finalmente lucrerà un solo punto chi interverrà all'associazione de' Cadaveri purchè sia presente quando il Provveditore dà il segno della partenza dicendo *Deo Gratias*.

Chi avendo incominciata la frequenza fosse impedito di continuarla a cagione d'infermità , dovrà mandare la fede del medico indicante la qualità della malattia ai Fratelli Mae-

stri de' Novizj , i quali sono tenuti di registrare il nome del malato nel librò delle puntature come gli altri Fratelli ag- giungendovi la parola *infermo*. Questa fede per altro affìn- chè sia valida presso i Fratelli Maestri de' Novizj per l' og- getto indicato dovrà mandarsi durante la malattia , e non mai dopo che sia terminata.

CAPITOLO LIII.

DELLA MUSICA E MODO COME DEBBA PRATICARSI



Laudate eum in sono tubos , laudate eum in psalterio et cythara. (Psalm. 150)

Et non impedias Musicam. (Eccl. 32)

Comechè i nostri antichi Fratelli , che furono i primi a stabilire , e fondare la nostra Archiconfraternita non solo colla pratica di sode virtù , ma altresì colla promulgazione di Santissime leggi altre volte divulgate in istampa nel 1604 e nel 1700 ed anche molto prima in volumi manoscritti , avendo soltanto fisso il pensiero al fine principale di dar gloria a Dio , e di promuovere colla maggiore efficacia il suf- fragio delle anime purganti stabilirono per fondamento di così sante idee la umiltà in ogni loro disposizione , così volendo eseguire in ogni sua parte quanto aveano concepito con straordinario ed esemplare rigore proibirono nei loro Sta- tuti qualunque cosa che di vanità potesse aver l'ombra , ed il nome , ed altresì con espressa particolare , e rigorosissima legge proibirono in ogni tempo , ed in ogni circostanza , ed occasione la musica , colla supposizione , che da questa na- scere potessero i perniciosi effetti della diminuzione della divezione , e la distrazione dell'Archiconfraternita.

E benchè lodevol cosa fosse continuare nella osservanza di sì antiche disposizioni ; nondimeno considerata la diversità de' tempi , l'esempio e la pratica delle altre Chiese governate con tutta esemplarità , e di tante altre Confraternite di Roma non meno pie , che osservanti , e religiose , nelle quali essendosi di tempo in tempo ammessa la musica si sono conservate , e si conservano nel loro antico splendore e pietà , senza essere accaduto per la introduzione della musica alcuno scandalo , o diminuita la loro devozione , e più loro esercizj , dopo maturo consiglio , e per accomodarsi al quasi comune desiderio della Fratellanza , si è risoluto di modificare in qualche parte l'antico rigore della totale proibizione , con farne però rimanere impressa la memoria di essa , e rispettivamente permettere la detta musica in certi tempi solamente , e col modo , e condizione , e limitazione come segue.

Primo = Che la musica si faccia senza violini , ed a somiglianza delle musiche , che anche al presente si fanno nella Ven. Chiesa di S. Maria in Vallicella di Roma , a meno , che non voglia farsi a proprie spese con gl'istromenti da qualche Benefattore con licenza di Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Camerlengo.

Secondo = Che possa farsi solamente nel giorno della Natività della Madonna Santissima, ed altra Festività di Nostra Signora, o Feste principali dell'anno dai primi Vespri di tali Festività : e volendosi praticare in altre occasioni si permette , purchè però si voglia fare da qualche Fratello , o Benefattore a sue proprie spese , esonerando la nostra Chiesa, e Archiconfraternita da qualunque minima obbligazione , anche da quella di destinare i soggetti.

Terzo = Che volendo alcun Fratello, o Benefattore fare una tal musica a sue spese, e colle condizioni sopra indicate , in altri giorni, o di festività della nostra Chiesa , o di qualche Santo , che in essa particolarmente si veneri , ne debba domandare ogni volta la licenza a Monsignor Pri-

micerio, PP. Guardiani, e Camerlengo, in arbitrio de' quali sia il concederla, o negarla, con che però mai si faccia, ne si possa fare nelle sere dell'Ottavario de' Morti, ma rimanga bensì sempre nel resto fisso il canto alla Cappuccina, o canto fermo, come si è detto ne' precedenti Capitoli, e possa altresì farsi qualche musica in caso di Messa di Requie presente il cadavere a richiesta, e spese degli eredi del Defonto, che venisse umrato nella nostra Chiesa.



S O M M A R I O
D E L L E I N D U L G E N Z E
CONCESSE DALLA S. M.
D I
C L E M E N T E V I I I .
E DA ALTRI SOMMI PONTEFICI
ALL' ARCHICONFRATERNITA
D E L L A
M A D O N N A S A N T I S S I M A
D E L
S U F F R A G I O D I R O M A

COME SARE' INTRASCritti NUVI.

La S. M. di Clemente VIII. ha concesso Indulgenza plenaria e remissione di tutti i peccati a tutti i Fedeli Cristiani dell'uno, e l'altro sesso, che veramente pentiti, confessati, e comunicati si ascriveranno per Fratelli, e Sorelle nell'Archiconfraternita del Ss^{mo} Suffragio.

E parimenti a tutti quei Fratelli, e Sorelle di detta Compagnia, i quali trovandosi ammalati in qualsivoglia luogo, e veramente pentiti, confessati, e comunicati potendo commodamente avere la Communione in articolo della loro morte invocheranno colla bocca il SS^{mo} Nome di Gesù, e non potendo colla bocca almeno col cuore, ha concesso la medesima plenaria Indulgenza, e remissione di tutti i peccati.

La medesima plenaria Indulgenza ha concesso anche a tutti i Fedeli Cristiani dell'uno, e l'altro sesso, quali ogni anno veramente pentiti, confessati, e comunicati visiteranno la Chiesa, ovvero Oratorio della detta Archiconfraternita nel giorno della Commemorazione di tutti i Santi, e per tutta l'ottava, ed anche nelle feste della Natività, e Purificazione di Maria Vergine, ed ivi pregheranno il Signore Iddio per la salute del Sommo Pontefice, pace, e tranquillità di detta Sede Apostolica, e di tutti i Principi Cristiani e per la liberazione delle Anime, che sono in Purgatorio, e faranno altre devote orazioni.

Quale Indulgenza la S. M. di Benedetto XIII. ha perpetuamente ampliata per l'ultimo giorno dell'ottava della Commemorazione de' Defonti come apparisce per suo Breve spedito sotto li 14 Giugno 1728.

Item ha concesso sette anni, e sette quarantene d'Indulgenza a tutti quelli, che veramente pentiti, confessati e comunicati intervengono alla orazione delle Quarantore, che si faranno da detta Archiconfraternita, ed ivi diranno il salmo *Miserere*, ovvero il salmo *Deprofundis* col responsorio *Requiem æternam* e quelli che non sapranno dir questo diranno la Corona per le Anime del Purgatorio.

Item ha concesso cento giorni d'Indulgenza a tutti quelli che nel suddetto Oratorio interverranno mentre si dirà l'Uffizio de' Morti, e parimenti accompagneranno alla Sepoltura i Cadaveri di detti Fratelli e Sorelle recitando il suddetto Salmo *Deprofundis*, o la corona.

Item ha concesso sette anni e sette quarantene d'Indulgenza ai Fratelli di detta Archiconfraternita i quali veramente pentiti, confessati, e comunicati con divozione, e contrizione il primo Lunedì del mese diranno il salmo *Miserere*, ovvero il *Deprofundis* col responsorio *Requiem æternam* e quelli che non sapranno dir questo diranno la corona per le anime del Purgatorio.

Item a tutti quelli che diranno divotamente il suddetto Salmo *Deprofundis* ovvero la corona per tutti quelli, che moriranno, ancorchè non siano Fratelli di detta Archiconfraternita, ovvero accompagneranno il SSmo Sacramento quando si porterà a qualche infermo per ricevere la SSma Comunione, ed anche a quelli, che interverranno alle Processioni, che la suddetta Archiconfraternita farà secondo che ordina il suo Istituto, come anche a quelli, che si faranno con ordine e licenza dell'Emo Sig. Card. Vicario *pro-tempore* in qualsivoglia tempo, e per qualsivoglia causa ha concesso la medesima Indulgenza.

Parimenti ha concesso le medesime Indulgenze a tutti quelli, che il Lunedì, e Venerdì della Settimana diranno il salmo *Deprofundis* per le anime del Purgatorio, ed ogni volta ancora, che visiteranno i Fratelli malati della Compagnia, ed accompagneranno, o interverranno divotamente alle Processioni di essa, che si costumava fare tra l'ottava de' Morti alla Chiesa di S. Gregorio, e che si fanno il Venerdì Santo alla Chiesa di S. Pietro, la Domenica in Quinquagesima alle Quarantore al Gesù, ed intervenendo in una festa di Maggio alle tre Patriarcali concede le stesse Indulgenze, come se si visitassero tutte le sette Chiese, ed il Pontefice suole ogni anno confermarne la grazia non solo per i Fratelli, ma anche per chi li accompagna con la facoltà di applicare la Indulgenza in suffragio delle Anime del Purgatorio.

Concesse parimenti cento giorni d'Indulgenza a quelli, che faranno dire delle Messe per le suddette Anime del Purgatorio, e per animare i Fratelli a concorrere a tale opera di pietà cioè di suffragare le anime de' defonti con i santi Sacrifici la S. M. di Paolo V. con suo breve de' 28 Agosto 1650 rese privilegiato perpetuo uno degli Altari della nostra Chiesa, e gli altri Sommi Pontefici ne resero privilegiato ad Septennium un altro, e la S. M. di Clemente XI. con suo Breve dei 6 Marzo 1719 concedè il privi-

legio , che si possano celebrare le Messe un' ora prima dell' Aurora, e continuare fino a un' ora dopo il mezzo giorno per così dare agio di potersi sodisfare alla celebrazione di settanta e più messe al giorno, che d' ordinario vi sono in detta nostra Chiesa.

Ed ancora concedè le medesime Indulgenze a tutti i Fratelli di essa Confraternita , quali Confessati, e Comunicati visiteranno le sette Chiese di Roma , ed a tutti quelli che l'accompagneranno ancorchè non siano Fratelli di essa.

Parimenti la S. M. di Clemente IX. ha concesso Indulgenza plenaria con le facoltà di applicarla anche per modo di suffragio alle anime del Purgatorio , a tutti i Fedeli dell' uno, e l' altro sesso ; che veramente pentiti confessati e comunicati visiteranno la Chiesa della detta Confraternita in un martedì di ciascun mese a loro arbitrio mentre sta esposto il SSmo Sacramento come per suo Breve spedito li 3o Agosto 1698.

La S. M. di Benedetto XIII. ha concesso perpetuamente, che tutte le sopradette Indulgenze si possano applicare per modo di suffragio alle anime del Purgatorio , come per Breve spedito li 14 Giugno 1728.

V'è parimenti per concessione de'Sommi Pontefici Indulgenza plenaria, e Stazione nella nostra Chiesa per i soli Fratelli e Sorelle in tutti i giorni di Quaresima.

Di più acciocchè i Fratelli, e Sorelle della suddetta Compagnia possano più facilmente conseguire tutte le sopradette Indulgenze ha concesso la S. M. di Clemente VIII. che ciascheduno di essi possa eleggersi un Confessore approvato dall'Ordinario , quale udita che avrà la loro Confessione possa assolvere da qualunque peccato, delitto, ed eccesso, quantunque enorme, ed anche da quelli riservati alla Santa Sede Apostolica (eccettuando solo quelli, che sono contenuti nella Bolla che si legge il Giovedì Santo detta in *Coena Domini*) due volte in vita, ed in articolo di morte,

e negli altri casi non riservati alla S. Sede Apostolica sempre che vorranno.

Le suddette Indulgenze appariscono nella Bolla della S. M. di Papa Clemente VIII. l'anno 1594 alli 9 Settembre e dai citati Brevi ed altri, che si conservano nel nostro Archivio.

La detta S.M. di Papa Clemente VIII. ha concesso ancora il privilegio alla suddetta Archiconfraternita di poter perpetuamente liberare ogni anno a suo arbitrio, o nella festività di tutti i Santi, o nel Venerdì Santo, un Reo condannato per delitto, non però di lesa Maestà, di falsificazione di moneta, o di Lettere Apostoliche, o di assassinio, o di commesso sacrilegio, come si osserva nel Breve spedito li 10 Marzo 1603.



PRECI ED ORAZIONI

Che si dicono nel principio delle Congregazioni

Veni Sancte Spiritus , reple tuorum corda Fidelium , et
tui amoris in eis ignem accende. Kyrie eleison , Christe
eleison , Kyrie eleison = Pater noster = *segreto*

✠ Et ne nos inducas in tentationem

R. Sed libera nos a malo

✠ Memento Congregationis tuæ

R. Quam possedisti ab initio

✠ Oremus pro Fidelibus Defunctis

R. Requiem æternam dona eis Domine , et lux per-
petua luceat eis

✠ Requiescant in pace

R. Amen

✠ Domine exaudi orationem meam

R. Et clamor meus ad te veniat.

O R E M U S

Mentes nostras quæsumus Domine lumine tuæ clarita-
tis illustra , ut videre possimus quæ agenda sunt , et quæ
recta sunt agere valeamus. Per Christum Dominum no-
strum.

R. Amen.

PREGI ED ORAZIONI

Che si dicono nel fine delle Congregazioni

Kyrie eleison , Christe eleison , Kyrie eleison

Pater noster = segreto

✠ Et ne nos inducas in tentationem

R. Sed libera nos a malo

✠ Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis

R. A Templo Sancto tuo quod est in Hyerusalem

✠ Oremus pro Fidelibus defunctis

R. Requiem æternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis

✠ Requiescant in pace

R. Amen

✠ Domine exaudi orationem meam

R. Et clamor meus, ad te veniat

O R E M U S

Præsta nobis, quæsumus, Domine, auxilium gratiæ tuæ, ut quæ te auctore facienda cognovimus, te operante impleamus. Per Christum Dominum nostrum.

R. Amen.

✠ Fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace

R. Amen.

LAUS DEO

I N D I C E

B		<i>olla di erezione dell' Archiconfraternita della S. M. di</i>	
		<i>Clemente VIII.</i>	pag. V
		<i>Proemio della fondazione dell' Archiconfraternita</i>	XI
CAPO	I	<i>Che l' Archiconfraternita sia nomi-</i>	
		<i>nata S. Maria del Suffragio.</i>	1
"	II	<i>Dell' abito e segno della nostra Ar-</i>	
		<i>chiconfraternita</i>	2
"	III	<i>Del modo di eleggere il Sig. Car-</i>	
		<i>dinal Protettore</i>	3
"	IV	<i>Del modo di eleggere Monsignor</i>	
		<i>Primicerio suo uffizio ed auto-</i>	
		<i>rità</i>	4
"	V	<i>Del modo di far la Bussola ed estra-</i>	
		<i>zione de' Guardiani</i>	6
"	VI	<i>Dell' autorità de' Guardiani.</i>	9
"	VII	<i>Degli obblighi de' Guardiani.</i>	12
"	VIII	<i>Del numero e precedenza degli Of-</i>	
		<i>ficiali.</i>	18
"	IX	<i>Del Camerlengo</i>	20
"	X	<i>De' Consiglieri</i>	23
"	XI	<i>Del Segretario</i>	24
"	XII	<i>De' Deputati di Chiesa e Sagrestia.</i>	27
"	XIII	<i>De' Deputati del Numero.</i>	28
"	XIV	<i>De' Deputati alle Eredità, legati più</i>	
		<i>ed investimenti.</i>	31
"	XV	<i>De' Sindaci</i>	32
"	XVI	<i>De' Maestri de' Novizj.</i>	34

CAPO	XVII	<i>Dell' Archivista</i>	pag.	37
"	XVIII	<i>Del Provveditore di Chiesa</i>	"	39
"	XIX	<i>Del Provveditore de' Morti</i>	"	43
"	XX	<i>Degli Operarj e Fabbricieri</i>	"	46
"	XXI	<i>Degl' Infermieri</i>	"	47
"	XXII	<i>Del Procuratore</i>	"	48
"	XXIII	<i>Del Sollecitatore</i>	"	51
"	XXIV	<i>Del Notaro</i>	"	52
"	XXV	<i>Dell' Architetto</i>	"	53
"	XXVI	<i>Del Computista</i>	"	54
"	XXVII	<i>Dell' Esattore</i>	"	57
"	XXVIII	<i>Del Vicario, ed Assistenti</i>	"	59
"	XXIX	<i>De' Sagrestani dell' Oratorio</i>	"	61
"	XXX	<i>De' Coristi</i>	"	62
"	XXXI	<i>De' Vestiarij</i>	"	ivi
"	XXXII	<i>Della Congregazione Segreta</i>	"	63
"	XXXIII	<i>Della Congregazione Generale</i>	"	68
"	XXXIV	<i>Del Sagrestano e Sotto-Sagrestano di Chiesa</i>	"	70
"	XXXV	<i>De' Sacerdoti Confessori e Cap- pellani</i>	"	73
"	XXXVI	<i>De' Mandatarj</i>	"	76
"	XXXVII	<i>Delle Sorelle dell' Archiconfrater- nita</i>	"	78
"	XXXVIII	<i>Del modo da tenersi per l' ammis- sione ed ingresso de' Fratelli e loro requisiti</i>	"	80
"	XXXIX	<i>Delle Eccezioni che si devono usare nella elezione degli Uffiziali</i>	"	82
"	XL	<i>Quando, e in qual maniera debbasi dare il possesso agli Uffiziali nelle loro Cariche</i>	"	83
"	XLI	<i>Degli obblighi de' Fratelli</i>	"	85
"	XLII	<i>Degli Uffizj che si devono dire nell' Oratorio</i>	"	88

CAP. XLIII	<i>Della celebrazione delle Messe</i>	pag. 89
" XLIV	<i>De' Legati lasciati con peso.</i>	" 91
" XLV	<i>Delle Deliberazioni.</i>	" 92
" XLVI	<i>Del modo di derogare alle determinazioni del presente Statuto</i>	" 93
" XLVII	<i>Della distribuzione delle candele nel giorno della Purificazione di Maria SSma</i>	" 94
" XLVIII	<i>Delle Processioni</i>	" 95
" XLIX	<i>Delle Feste principali della nostra Archiconfraternita</i>	" 99
" L	<i>Del modo di aggregare le Compagnie</i>	" 101
" LI	<i>Della liberazione di un carcerato condannato a morte.</i>	" 107
" LII	<i>Delle Doti, e puntature de' Fratelli</i>	" 115
" LIII	<i>Della Musica e modo come debba praticarsi</i>	" 120
<i>Sommario delle Indulgenze,</i>		" 123
<i>Preci, ed Orazioni da dirsi nel principio, e fine delle Congregazioni.</i>		" 128
		" 129



IMPRIMATUR

Fr. Dominicus Buttaoni Ord. Præd. M. S. P. A.

IMPRIMATUR

Antonius Piatti Archiep. Trapezunt. Vices-ger.

www.libtool.com.cn

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

• A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

Ital 68.40.232
Statuto e capitoli.
Widener Library

006782481



3 2044 082 200 759

www.libtool.com.cn